SERIE GENERALE

Spedizione in abb. post. 70% - Filiale di Roma

Anno 138° — Numero 233

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 6 ottobre 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1997, n. 335.

Regolamento concernente la disciplina delle modalità di organizzazione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente in strutture operative . . . . . . Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 settembre 1997.

Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante . . . . . . Pag. 11

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle finanze

DECRETO 25 settembre 1997.

Disposizioni in materia di protocollazione e lavorazione delle dichiarazioni dei redditi, anno di imposta 1996, da parte del centro di servizio di Pescara e del centro di servizio di Salerno. Pag. 14

DECRETO 26 settembre 1997.

Modifica del contenuto di nicotina e condensato di alcune marche di sigarette di provenienza estera . . . . . . Pag. 14

Ministero della sanità

DECRETO 24 luglio 1997.

Aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, in attuazione della direttiva della Commissione dell'Unione europea n. 95/34/CE . . . . . . Pag. 15

Ministero del tesoro

DECRETO 26 settembre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'ente Cassa di risparmio di Roma, in Roma . . . . . . Pag. 17

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 11 settembre 1997.

Adeguamento del contributo individuale dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica relativo all'anno 1996 . . . . Pag. 18

DECRETO 11 settembre 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Novecento - Cooperativa agricola olearia a r.l.», in Matino, e nomina del commissario liquidatore . . . . . Pag. 18

DECRETO 11 settembre 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa di lavoro San Bellino - Società cooperativa a r.l.», sigla «C.D.L. San Bellino S.c. a r.l.», in Lendinara, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 19

DECRETO 11 settembre 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola «Ortomark - Soc. coop. a r.l.», in Nardò, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 19

DECRETO 18 settembre 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Edilizia parmense a r.l. - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Parma, e nomina di un commissario liquidatore . . . . Pag. 19

DECRETO 19 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Neapolis - Società cooperativa a r.l.», in San Vittore del Lazio . . . . Pag. 20

DECRETO 22 settembre 1997.

Scioglimento di alcune società cooperative . . . . . . Pag. 20

DECRETO 24 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Perla 87» a responsabilità limitata, in Latina . . . . Pag. 21

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO 20 giugno 1997.

Modificazioni al decreto ministeriale 3 giugno 1996 in materia di atti riservati alla firma del Ministro e di delega di attribuzioni ai Sottosegretari di Stato . . . . Pag. 21

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

DECRETO 10 settembre 1997.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di diploma universitario di area sanitaria. Pag. 22

DECRETO 1° ottobre 1997.

Autorizzazione alle università ad istituire nuove scuole di specializzazione per l'anno accademico 1997-98 . . . . Pag. 27

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Banca d'Italia

PROVVEDIMENTO 18 settembre 1997.

Modificazioni al regolamento applicativo della legge 25 gennaio 1994, n. 86, recante disposizioni per l'istituzione e la disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi. Pag. 28

REGIONE TOSCANA

ORDINANZA 1° settembre 1997.

Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi: intervento n. 570. Ripristino opere di pertinenza stradale quali tombini, cunette, ecc., e ripristino strada Caprognano Casale. Comune di Fosdinovo. Importo dell'intervento L. 110.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. B/246). Pag. 35

ORDINANZA 1° settembre 1997.

Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi: intervento n. 561. Ripristino area in frana su strada comunale - Località Verrucola. Comune di Fivizzano. Importo dell'intervento L. 12.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. B/247) . . . . Pag. 36

ORDINANZA 1° settembre 1997.

Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi: intervento n. 569 - Località capoluogo. Rifacimento copertura centro polivalente località il Fosso - Comune di Fosdinovo. Importo dell'intervento L. 20.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. B/248) . . . . Pag. 37

ORDINANZA 1° settembre 1997.

Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi: intervento n. 557 - Località Scanderarola. Ripristino movimento franoso. Comune di Comano. Importo dell'intervento L. 260.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. B/249) . . . . Pag. 37

ORDINANZA 1° settembre 1997.

Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi: intervento n. 602. Ripristino pavimentazione strada comunale Tassonara Capannella - Chiesa di Riccò e regimazione acque superficiali. Comune di Tresana. Importo dell'intervento L. 180.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. B/250) . . . . Pag. 38

ORDINANZA 1° settembre 1997.

Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi: intervento n. 601. Ripristino area in frana lato nord ovest campo sportivo comunale. Comune di Tresana. Importo dell'intervento L. 100.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. B/251) . . . . Pag. 39

ORDINANZA 1° settembre 1997.

Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi: intervento n. 603. Pulitura e risistemazione fosso Treggiara. Comune di Tresana. Importo dell'intervento L. 200.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. B/252) Pag. 39

ORDINANZA 1° settembre 1997.

Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi: intervento n. 811. Ripristino argini torrente Taverone - Località la Tana. Comune di Comano. Importo dell'intervento L. 300.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. B/253) Pag. 40

ORDINANZA 1° settembre 1997.

Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi: intervento n. 566. Località Bastia - Consolidamento muro di sostegno strada comunale. Comune di Licciana Nardi. Importo dell'intervento L. 100.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. B/254) Pag. 41

ORDINANZA 1° settembre 1997.

Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi: intervento n. 564. Località Monti. Ripristino strada comunale della chiesa e regimazione acque. Comune di Licciana Nardi. Importo dell'intervento L. 20.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. B/255) Pag. 42

ORDINANZA 1° settembre 1997.

Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi: intervento n. 565 - Località Monti. Ripristino fognatura via Fienile e rifacimento manto stradale. Comune di Licciana Nardi - Importo dell'intervento L. 55.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. B/256) Pag. 42

ORDINANZA 1° settembre 1997.

Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi: intervento n. 563 - Località Cà Mornello - Ripristino area in frana su strada comunale - Comune di Licciana Nardi - Importo dell'intervento L. 20.000.000 - Presa d'atto. (Ordinanza n. B/257) Pag. 43

ORDINANZA 1° settembre 1997.

Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi: intervento n. 600 - Ricostruzione n. 2 attraversamenti stradali e ripristino fosso di raccolta - Comune di Tresana - Importo dell'intervento L. 40.000.000 - Presa d'atto. (Ordinanza n. B/258) Pag. 44

ORDINANZA 4 settembre 1997.

Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi: intervento n. 537 - Ripristino fognature frazionali e del capoluogo - Comune di Bagnone - Importo dell'intervento L. 90.000.000 - Presa d'atto. (Ordinanza n. B/259) Pag. 45

ORDINANZA 4 settembre 1997.

Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi: intervento n. 821 - Località Molino di Soliera - Ripristino di muro e viabilità - Comune di Fivizzano - Importo dell'intervento L. 100.000.000 - Presa d'atto. (Ordinanza n. B/260) Pag. 45

ORDINANZA 4 settembre 1997.

Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi: intervento n. 819 - Località Signano Turano - Sistemazione idrogeologica e ripristino strada - Comune di Fivizzano - Importo dell'intervento L. 450.000.000 - Presa d'atto. (Ordinanza n. B/261) Pag. 46

ORDINANZA 4 settembre 1997.

Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi: intervento n. 560 - Località Casalina - Ripristino area in frana su strada comunale di Cecina - Comune di Fivizzano - Importo dell'intervento L. 35.000.000 - Presa d'atto. (Ordinanza n. B/262) Pag. 47

ORDINANZA 4 settembre 1997.

Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi: intervento n. 562 - Località Traggiara - Ripristino area in frana su strada comunale di Traggiara - Comune di Fivizzano - Importo dell'intervento L. 90.000.000 - Presa d'atto. (Ordinanza n. B/263) Pag. 48

ORDINANZA 4 settembre 1997.

Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Piano degli interventi: intervento n. 221 - Completamento 1° stralcio di sistemazione idraulica della parte terminale della gora degli opifici - Comune di Pietrasanta - Importo dell'intervento L. 2.000.000.000 - Presa d'atto. (Ordinanza n. 264). Pag. 49

ORDINANZA 5 settembre 1997.

Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi: intervento n. 547. Regimazione, ricalibratura ed altro torrente Gordana. Comune di Pontremoli - Ente attuatore Comunità montana della Lunigiana. Importo dell'intervento L. 120.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. B/265). Pag. 50

ORDINANZA 5 settembre 1997.

Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi: intervento n. 545. Località Piagna - Regimazione acque e sistemazione area in frana al canale Solaro - Comune di Zeri - Ente attuatore Comunità montana della Lunigiana. Importo dell'intervento L. 70.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. B/266) Pag. 50

ORDINANZA 5 settembre 1997.

Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi: intervento n. 544. Sistemazione asta e ricalibratura rete di scolo torrente Penolo. Comune di Tresana - Ente attuatore Comunità montana della Lunigiana. Importo dell'intervento L. 70.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. B/267) Pag. 51

ORDINANZA 5 settembre 1997.

Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi: intervento n. 543 - Località Ghiaia - Sistemazione area in frana su torrente (scogliera), torrente Fiume. Comune di Zeri - Ente attuatore Comunità montana della Lunigiana. Importo dell'intervento L. 50.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. B/268) Pag. 52

Università «G. D'Annunzio» di Chieti

DECRETO RETTORALE 15 settembre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università Pag. 53

CIRCOLARI

Ministero dei trasporti e della navigazione

CIRCOLARE 14 maggio 1997.

Art. 2688 codice civile - Effetti della mancanza della continuità delle trascrizioni nei registri di pubblicità navale tenuti dagli uffici marittimi . . . . Pag. 56

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Provvedimenti concernenti le società cooperative . . . . . . Pag. 57

Ministero della Sanità: Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano, di trasferimenti di titolarità (modificazioni di autorizzazioni già concesse) . . . . . . Pag. 57

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione «EL.B.A.», in Roma . . . . . . Pag. 59

Ministero del tesoro: Cambi di riferimento del 3 ottobre 1997 rilevati a titolo indicativo ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312 . . . . . . Pag. 59

Ministero dell'ambiente:

Istituzione e composizione dell'Osservatorio nazionale dei rifiuti . . . . . . Pag. 60

Costituzione e composizione del Comitato nazionale dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti . . . . . . Pag. 60

Determinazione definitiva del finanziamento relativo all'intervento «Progetto per opere di disinquinamento, rete fognante e depurazione della costa di Maratea - secondo stralcio» . . . . . . Pag. 60

Determinazione definitiva del finanziamento relativo all'intervento «Progetto per opere di disinquinamento, rete fognante e depurazione della costa di Maratea» - programma ENVIREG . . . . . . Pag. 60

Determinazione definitiva del finanziamento per l'intervento «Disinquinamento della fascia costiera ionica: smaltimento e trattamento rifiuti liquidi urbani» e annullamento di decreti direttoriali di finanziamento per il programma ENVIREG . . . . . . Pag. 60

Approvazione dell'intervento «Completamento rete fognante in comune di Pollutri», programma comunitario ENVIREG . . . . . . Pag. 60

Determinazione definitiva del finanziamento relativo all'intervento «Impianto di depurazione e collettori fognari di Silvi paese e frazioni limitrofe», programma ENVIREG. Pag. 60

Nomina del presidente dell'Ente Parco nazionale del Pollino . . . . . . Pag. 60

Nomina del direttore dell'Ente Parco nazionale del Pollino. Pag. 60

Proroga della nomina del commissario straordinario dell'Ente autonomo Parco nazionale del Gran Paradiso Pag. 60

Cassa depositi e prestiti:

Determinazione della cedola relativa al periodo 1° ottobre 1997-1° aprile 1998 del prestito obbligazionario «Soppressione EFIM» . . . . . . Pag. 60

Situazione patrimoniale al 31 dicembre 1996 della Cassa depositi e prestiti, della gestione autonoma ex «Agensud» e della sezione autonoma per l'edilizia residenziale . . Pag. 61

Ferrovie dello Stato S.p.a.: Avviso agli obbligazionisti. Pag. 63

Regione Puglia:

Approvazione del piano regolatore generale dei comuni di San Cassiano e Torchiarolo . . . . . . Pag. 63

Varianti al piano regolatore generale dei comuni di Martano, Molfetta e Manduria . . . . . . Pag. 63

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 25 luglio 1997, n. 307, concernente: «Regolamento recante le specifiche tecniche relative al sintonizzatore-decodificatore per ricezione di segnali numerici televisivi, sonori e dati, in chiaro o criptati, via cavo e via satellite, denominato "set top box"». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 217 del 17 settembre 1997) . . . . . . Pag. 63

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 204/L

Ministero del tesoro

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1997, n. 336.

Regolamento concernente scambio di note tra Italia ed Austria sul riconoscimento reciproco di gradi e titoli accademici, con allegati, effettuato a Roma l'11 settembre 1996.

97G0363

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 205

Università di Parma

DECRETO RETTORALE 8 settembre 1997.

Modificazioni allo stauto dell'Università.

97A7525

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1997, n. 335.

Regolamento concernente la disciplina delle modalità di organizzazione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente in strutture operative.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (A.N.P.A.), ed in particolare l'articolo 1-*ter*, comma 5, che prevede l'adozione del regolamento che disciplina le modalità dell'organizzazione della medesima Agenzia;

Ritenuta l'opportunità, in attesa dei provvedimenti per il riordino degli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla previdenza ed assistenza di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, di provvedere all'emanazione del predetto regolamento;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 gennaio 1996, recante approvazione dello statuto dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 26 giugno 1996;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 aprile 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 1997;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Strutture operative

1. L'organizzazione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) si articola in aree dipartimentali e di servizi a carattere amministrativo-gestionale. I dipartimenti coordinano i settori e i laboratori a carattere tecnico-scientifico, i quali possono essere organizzati per competenza e per obiettivo. I servizi sono articolati in uffici funzionali. All'interno dei settori e dei laboratori, per particolari competenze o tipi di intervento, possono essere assegnati incarichi temporanei di coordinamento di attività e progetti.

2. Sono istituiti i seguenti dipartimenti e servizi:

a) dipartimento stato dell'ambiente, controlli e sistemi informativi;

b) dipartimento prevenzione e risanamento ambientali;

c) dipartimento rischio tecnologico e naturale;

d) dipartimento rischio nucleare e radiologico;

e) dipartimento strategie integrate, promozione, comunicazione;

f) area dei servizi giuridici amministrativi e gestionali.

Resta ferma la possibilità di collegamenti funzionali interdipartimentali, eventualmente gestiti da unità all'uopo istituite, anche a carattere temporaneo.

3. Fanno capo funzionalmente al presidente e al direttore, oltre alla segreteria, unità di supporto per l'esercizio dei loro compiti.

4. Tra le unità e gli uffici sono comunque previsti:

a) quelli addetti alle attività concernenti la normativa tecnica;

b) quelli di supporto tecnico-scientifico al comitato per l'esercizio delle funzioni relative alla concessione del marchio dell'Unione europea di qualità ecologica (Ecolabel) e all'attività di ecogestione ed audit in campo ambientale (Ecoaudit);

c) quelli preposti al sistema qualità dell'Agenzia e alle funzioni di protezione e prevenzione interne, che fanno direttamente capo alla direzione.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore, tenuto conto dei compiti e delle funzioni all'ANPA normativamente attribuiti, delibera l'ulteriore articolazione strutturale dell'Agenzia in settori, laboratori e uffici. La deliberazione è comunicata al Ministro dell'ambiente e sottoposta ad approvazione nei casi previsti dall'articolo 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

6. Le modifiche alla composizione ed al numero delle unità operative rese necessarie da esigenze di adeguamento e di ottimizzazione sono comunicate al Ministro dell'ambiente.

Art. 2.

Modalità di esercizio della vigilanza

1. Il Ministro dell'ambiente esercita la vigilanza sull'Agenzia, emana direttive ed esercita i controlli previsti per legge.

2. Le direttive definiscono gli obiettivi che devono essere raggiunti nello svolgimento delle funzioni e dei compiti dell'Agenzia e indicano le priorità dell'azione in campo ambientale.

3. Al fine dell'esercizio della vigilanza di cui all'articolo 1-*ter*, comma 1, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, l'Agenzia comunica al Ministero dell'ambiente gli atti adottati dal consiglio di amministrazione.

4. Il controllo è esercitato sugli atti deliberativi nei casi previsti, col procedimento dell'articolo 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

5. Il Ministro può emanare direttive specifiche su aspetti dell'attività dell'ANPA che risultino rilevanti per il raggiungimento degli obiettivi ed il rispetto delle priorità di cui al precedente comma 2.

6. Il Ministro con apposita direttiva, detta le prescrizioni e determina le modalità per lo svolgimento da parte dell'ANPA delle attività di consulenza e supporto al Ministero, previste dall'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge 4 dicembre 1996, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.

Art. 3.

Programma triennale e piano annuale

1. Il consiglio di amministrazione approva il programma triennale dell'Agenzia che è predisposto dal direttore in accordo con gli indirizzi del Governo, anche sulla base delle direttive del Ministro dell'ambiente, e tenendo conto delle indicazioni delle esigenze di consulenza e di supporto tecnico da questi espresse per il periodo di riferimento, nonché delle proposte avanzate dalle regioni e province autonome per le attività di interesse regionale e provinciale.

2. Sulla base del programma triennale, il direttore predispone il piano annuale che è deliberato dal consiglio di amministrazione.

3. Il programma triennale ed i piani annuali adottati sono trasmessi al Ministro dell'ambiente ed alle regioni.

Art. 4.

Forme di consultazione

1. Ai fini della formulazione di proposte a contenuto generale nelle materie di cui all'articolo 01, comma 1, lettera *d)*, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, l'Agenzia acquisisce le osservazioni delle associazioni ambientalistiche individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, delle associazioni imprenditoriali di categoria e delle organizzazioni sindacali interessate nella formulazione.

2. L'Agenzia con proprio regolamento interno approvato ai sensi dell'articolo 1-*ter*, comma 6, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1996, n. 61, prevede e disciplina audizioni periodiche dei soggetti di cui al precedente comma, finalizzate alla rilevazione di esigenze e proposte degli interessati relativamente alle altre materie di cui all'articolo 01 dello stesso decreto-legge n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1996, n. 61.

Art. 5.

Dotazioni organiche del personale

1. La dotazione organica del personale, in sede di prima applicazione, è complessivamente fissata nella misura stabilita dall'articolo 1-*bis*, comma 5, e dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, ed è ripartita tenendo conto dell'attuale distribuzione nell'ente di provenienza del personale indicato nel comma 5, dell'articolo 1-*bis*, e dell'applicazione del criterio di analoga proporzionalità per la distribuzione di quello individuato dall'articolo 2, comma 2.

2. La ripartizione di cui al comma 1 è deliberata, entro trenta giorni dall'approvazione dell'articolazione strutturale di cui all'articolo 1, comma 5, dal consiglio di amministrazione dell'ANPA e sottoposta all'approvazione del Ministero dell'ambiente, del Ministero del tesoro e del Dipartimento della funzione pubblica. Con la stessa deliberazione vengono altresì determinati i contingenti di personale appartenente alle diverse qualifiche dirigenziali e funzionali da assegnare a ciascuna struttura operativa di cui all'articolo 1.

3. Alla successiva rideterminazione delle dotazioni organiche si procederà con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, dell'articolo 3, commi 5 e 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dell'articolo 22, commi 16 e 18, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dell'articolo 1, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, secondo le linee guida indicate per il triennio 1996-1998 dalla circolare-direttiva del Dipartimento della funzione pubblica n. 7/96/UOPA/17578/28281/96/7.519 in data 16 marzo 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 108 del 10 maggio 1996.

Art. 6.

Incarichi di direzione

1. Gli incarichi di direttore di area dipartimentale e di servizi vengono conferiti con delibera del consiglio di amministrazione, su proposta motivata del direttore, osservate le disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70, e le norme del contratto collettivo di lavoro. Gli incarichi di capo settore, di capo laboratorio e di capo ufficio vengono conferiti dal direttore dell'Agenzia.

2. Gli incarichi relativi alle unità di supporto al presidente di cui all'articolo 1, comma 4, del presente regolamento, sono disposti dal consiglio di amministrazione su indicazione del presidente.

3. Gli incarichi sono conferiti per un periodo massimo di tre anni e possono essere rinnovati.

4. Sono posizioni dirigenziali dell'Agenzia quelle di direttore di area; sono inoltre posizioni dirigenziali quelle di responsabile di unità o di ufficio, nonché quelle di consigliere degli organi statutari e direzionali, in quanto concorrono in modo rilevante all'attività dell'Agenzia e richiedono una particolare competenza.

5. I direttori di area sono responsabili nei confronti del direttore dei risultati dell'attività svolta in relazione agli obiettivi dell'Agenzia; programmano e coordinano l'attività delle singole unità funzionali, anche ai fini della più razionale utilizzazione delle risorse e del personale.

Art. 7.

Rapporti con le agenzie regionali e delle province autonome

1. L'ANPA prevede nel programma triennale le attività dirette a coordinare, promuovere e rendere omogenee sul piano nazionale le metodologie tecnico-operative per l'esercizio delle attività proprie delle Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano. Le attività di indirizzo e coordinamento tecnico nei confronti delle agenzie regionali concernono:

a) l'adozione di criteri di normalizzazione e di intercalibrazione delle misure in campo ambientale per la validazione dei dati;

b) l'elaborazione di metodologie per le attività di raccolta e di validazione dei dati e per la realizzazione di reti di monitoraggio in applicazione della normativa vigente;

c) l'elaborazione e la diffusione di criteri, metodi e linee guida per le attività di controllo e protezione ambientale.

2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte d'intesa con le regioni e le province autonome per quanto riguarda le materie rientranti nella loro diretta competenza e possono essere svolte in collaborazione con le agenzie regionali e delle province autonome, anche attraverso gli strumenti previsti all'articolo 10, comma 4.

3. Per il più efficace espletamento delle proprie funzioni sull'intero territorio nazionale, l'ANPA può stipulare, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, e dell'articolo 03, comma 5, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, con le regioni e le province autonome apposite convenzioni che prevedono la specializzazione di strutture tecniche delle agenzie regionali e delle province autonome, l'assistenza tecnica alle agenzie medesime, ovvero il supporto tecnico delle stesse agenzie all'ANPA.

Art. 8.

Sistema informativo e di monitoraggio ambientale

1. Le iniziative adottate in attuazione dell'articolo 18, comma 1, lettera *e)*, della legge 11 marzo 1988, n. 67, relative al sistema informativo e di monitoraggio ambientale (SINA) e le relative dotazioni tecniche sono trasferite all'ANPA ai sensi dell'articolo 1-*bis*, comma 4, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.

2. Per la ricognizione delle iniziative attuate, o in corso di attuazione, nell'ambito del sistema di cui al comma 1 e delle relative dotazioni tecniche da trasferire all'ANPA, il Ministro dell'ambiente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento adotta un decreto che individui:

a) le iniziative già realizzate dal Ministero dell'ambiente, con le relative dotazioni tecniche;

b) le iniziative, con le relative dotazioni tecniche, comunque finalizzate al completamento, potenziamento o implementazione del sistema informativo e di monitoraggio ambientale, ancora in corso di realizzazione o perfezionamento in forza di contratti, convenzioni, accordi e provvedimenti stipulati od adottati dal Ministero dell'ambiente;

c) le risorse finanziarie, finalizzate alla realizzazione, potenziamento, implementazione o gestione del SINA da mettere a disposizione dell'ANPA;

d) le iniziative delle regioni e province autonome per il completamento e potenziamento del sistema informativo e di monitoraggio ambientale finanziate dal Ministero dell'ambiente, i cui fondi sono conservati sullo stato di previsione della spesa dello stesso Ministero in attesa del loro trasferimento ai soggetti titolari degli interventi ai sensi della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 21 dicembre 1993, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì definite, previa verifica funzionale con l'ANPA, le modalità tecnico-amministrative per il trasferimento e la ricollocazione logistica presso l'ANPA delle iniziative e delle dotazioni tecniche di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, e dei finanziamenti di cui alla lettera *c)*, al fine di garantire una tempestiva ripresa della operatività del sistema trasferito, che tenga conto della realtà informatica presente presso la stessa Agenzia e delle esigenze funzionali proprie del Ministero dell'ambiente, nonché le modalità di gestione per il periodo di transizione. Con lo stesso decreto sono definite, inoltre, le modalità di coordinamento delle iniziative di cui al comma 2, lettera *d)*, necessarie a garantire il collegamento funzionale con il SINA a livello nazionale, al fine di consentire il mantenimento coerente dei flussi informativi tra i soggetti titolari delle iniziative stesse e l'ANPA.

4. Tale decreto è sottoposto alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome per gli aspetti attinenti ai sistemi informativi e di monitoraggio ambientale delle regioni e province autonome, promossi e coordinati nell'ambito del SINA e ai relativi finanziamenti.

5. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché gli enti pubblici, territoriali e locali e le società per azioni operanti in regime di concessione esclusiva, che comunque raccolgano dati nel settore ambientale, li trasmettono all'ANPA, secondo le specifiche fornite dall'ANPA stessa in relazione al tipo di informazioni, nonché alle modalità ed alle frequenze con cui effettuare gli scambi.

6. Le specifiche possono in particolare riguardare la struttura dei dati, la frequenza di trasmissione, il supporto di trasmissione, di norma tramite rete informatica.

7. L'integrazione con i dati ambientali riguardanti il sistema delle imprese avviene secondo le modalità stabilite nell'accordo di programma con l'Unioncamere di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, nella legge 21 gennaio 1994, n. 61.

8. Tali attività sono svolte in collaborazione con le agenzie regionali e delle province autonome, anche attraverso gli strumenti previsti dall'articolo 10, comma 4. Gli schemi delle specifiche tecniche, comprensive dei livelli di aggregazione e di elaborazione

dei dati, sono approvati dal Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

9. Sulla base del decreto di cui ai commi 2 e 3, l'ANPA provvede ad elaborare un programma di attività che tenga altresì conto delle iniziative adottate a livello nazionale e locale relative a sistemi informativi di interesse ambientale per lo sviluppo coordinato e l'evoluzione del sistema informativo ambientale. Tale programma è inoltrato al Ministero dell'ambiente, perché venga sottoposto all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome per la relativa intesa.

Art. 9.

Funzioni ispettive

1. Il presidente, su proposta del direttore, sentiti i dipartimenti competenti per materia, provvede ad individuare il personale con funzioni ispettive di cui all'articolo 2-*bis* del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, nonché all'articolo 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. Il direttore autorizza le ispezioni.

2. Gli ispettori dell'ANPA sono muniti di documento di riconoscimento, dove è indicato il settore di attività dell'Agenzia al quale si riferisce la funzione di vigilanza del singolo ispettore.

3. Gli ispettori dell'ANPA svolgono le proprie funzioni di vigilanza secondo le modalità e con le attribuzioni stabilite dalle disposizioni che disciplinano i rispettivi settori di attività.

Art. 10.

Collaborazioni scientifiche ed organismi consultivi

1. Ferme restando le altre sue attribuzioni in materia di convenzioni, accordi e contratti, il consiglio di amministrazione dell'ANPA, nell'ambito delle attività previste nel programma triennale di cui all'articolo 3, può deliberare la stipula di accordi di collaborazione scientifica con università, enti ed istituti di ricerca, pubblici e privati, italiani e non. Gli accordi, nei quali sono definiti anche i relativi aspetti economici, possono tra l'altro prevedere l'effettuazione di attività tecnico-scientifiche, anche formative, da parte del personale dell'ANPA.

2. Il consiglio di amministrazione dell'ANPA, per comprovate necessità operative eccedenti le attribuzioni funzionali del personale in organico, può conferire, nei limiti delle disposizioni vigenti, incarichi a soggetti altamente qualificati ed in possesso di specifici requisiti non reperibili tra il personale in servizio, scelti tra persone anche estranee alla pubblica amministrazione, ovvero di cittadinanza straniera, per l'attuazione dei programmi scientifici relativi agli accordi di collaborazione di cui al precedente comma, nonché per concorrere allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 01 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.

3. Gli incarichi possono essere conferiti a titolo di prestazioni occasionali di lavoro autonomo, come tali espletati senza vincolo di subordinazione, ovvero, con contratti a termine, secondo le disposizioni vigenti. Essi non possono essere conferiti per un periodo superiore ad un anno, rinnovabile una volta sola. Il relativo trattamento economico viene rapportato a corrispondenti professionalità dell'ANPA e la spesa viene imputata a carico di finanziamenti dei relativi programmi scientifici.

4. Per particolari finalità afferenti alle funzioni dell'ANPA alle quali essa non sia in grado di provvedere direttamente attraverso le proprie strutture, il consiglio di amministrazione può deliberare la costituzione di commissioni e comitati consultivi o gruppi di lavoro, anche con la partecipazione dei soggetti di cui al precedente comma 2.

5. L'ANPA informa annualmente il Ministero dell'ambiente sulle attività di cooperazione con l'Agenzia europea dell'ambiente e con altre organizzazioni internazionali operanti nel settore della salvaguardia ambientale.

Art. 11.

Servizi resi a pagamento

1. Il consiglio di amministrazione stabilisce, con propria delibera, le prestazioni che l'ANPA rende a pagamento, e provvede altresì a fissare le tariffe ed i criteri per il relativo versamento in conto entrate di bilancio.

2. Le delibere di cui al comma 1 sono trasmesse al Ministero dell'ambiente, per l'approvazione.

Art. 12.

Finanza e contabilità

1. Si applicano all'ANPA le disposizioni per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, e successive modificazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RONCHI, *Ministro dell'ambiente*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

CIAMPI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1997
Atti di Governo, registro n. 110, foglio n. 11

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo dell'art. 11, comma 1, lettera *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59 «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa» è il seguente:

«1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) (omissis);

b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, nonché gli enti privati, controllati direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale».

— L'art. 1-*ter*, comma 5, del D.L. 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, recante «Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione da controlli ambientali e l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA)» è il seguente: «5. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento emanato, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e del Ministro per la funzione pubblica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità dell'organizzazione dell'ANPA in strutture operative».

— Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norma di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

— L'art. 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70, è il seguente:

«Art. 29 *(Controllo sulle delibere degli enti)*. — Le delibere con cui gli enti adottano o modificano il regolamento organico, definiscono o modificano la consistenza organica di ciascuna qualifica, il numero dei dirigenti degli uffici e degli addetti agli uffici stessi, sono rimesse a mezzo di raccomandata per l'approvazione al Ministero cui compete la vigilanza sull'ente e al Ministero del tesoro. Alla stessa approvazione sono soggette le delibere con le quali si provvede ad aumentare o modificare gli stanziamenti relativi a spese generali e di personale in conformità degli accordi sindacali approvati dal Governo.

Per le delibere di cui al primo comma dell'art. 25 è richiesta, per la parte riguardante l'ordinamento dei servizi anche il concerto del Presidente del Consiglio dei Ministri. A tal fine le suddette delibere sono rimesse, ai sensi del comma precedente, anche al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Entro novanta giorni dalla data in cui la deliberazione risulta pervenuta, il Ministro cui compete la vigilanza, di concerto con il Ministro per il tesoro, l'approva o la restituisce all'ente con motivati rilievi per il riesame da parte dell'organo deliberante. Per i rilievi riguardanti vizi di legittimità devono essere espressamente indicate le norme che si ritengono violate anche con riferimento ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

I rilievi sono comunicati, per conoscenza, anche al presidente dell'organo interno di controllo dell'ente.

Trascorso il termine di novanta giorni la delibera non restituita diventa esecutiva.

Le delibere diventano comunque esecutive, qualora, nonostante i rilievi, siano motivatamente confermate con nuova deliberazione degli organi amministrativi dell'ente, sempreché i rilievi mossi non attengano a vizi di legittimità e alla consistenza degli organici.

Nel caso di ripetute e gravi inosservanze da parte dell'ente delle disposizioni contenute nel presente articolo, il Ministero vigilante può procedere allo scioglimento del consiglio di amminstrazione dell'ente stesso, se direttamente competente, o, in caso diverso, propone lo scioglimento».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 1-*ter*, comma 1, del D.L. 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 6, è il seguente:

«Art. 1-*ter (Ordinamento dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente)*. — 1. L'ANPA ha personalità giuridica, è sottoposta al controllo della Corte dei conti e si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Essa è posta sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente».

— Il testo dell'art. 1, comma 1, lettera *c)*, del D.L. 4 dicembre 1996, n. 496, già citato è il seguente:

«1. È istituita l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), che svolge:

a)-b) (omissis);

c) *le attività di consulenza e supporto tecnico-scientifico del Ministero dell'ambiente e, tramite convenzione, di altre amministrazioni ed enti pubblici*».

— L'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale» è il seguente:

«Art. 13. — 1. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente sulla base delle finalità programmatiche e dell'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonché della continuità dell'azione e della sua rilevanza esterna, previo parere del Consiglio nazionale per l'ambiente da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta.

2. Il Ministro, al solo fine di ottenere, per la prima composizione del Consiglio nazionale per l'ambiente, le terne di cui al precedente art. 12, comma 1, lettera *c)*, effettua, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una prima individuazione delle associazioni a carattere nazionale e di quelle presenti in almeno cinque regioni, secondo i criteri di cui al precedente comma 1, e ne informa il Parlamento».

— Il testo dell'art. 1-*ter*, comma 6, della citata legge n. 61/1994, è il seguente: «6. I regolamenti interni sono approvati dal consiglio di amministrazione dell'ANPA».

— Il testo dell'art. 01 della citata legge n. 61/1994 è il seguente:

«Art. 01 *(Attività tecnico-scientifiche per la protezione dell'ambiente)*. — 1. Ai fini del presente decreto, le attività tecnico-scientifiche connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente consistono:

a) nella promozione, nei confronti degli enti preposti, della ricerca di base e applicata sugli elementi dell'ambiente fisico, sui fenomeni di inquinamento, sulle condizioni generali e di rischio, sulle forme di tutela degli ecosistemi;

b) nella raccolta sistematica, anche informatizzata, e nella integrale pubblicazione di tutti i dati sulla situazione ambientale, anche attraverso la realizzazione del sistema informatico e di monitoraggio ambientale in raccordo con i Servizi tecnici nazionali;

c) nella elaborazione di dati e di informazioni di interesse ambientale, nella diffusione dei dati sullo stato dell'ambiente, nella elaborazione, verifica e promozione di programmi di divulgazione e formazione in materia ambientale;

d) nella formulazione alle autorità amministrative centrali e periferiche di proposte e pareri concernenti: i limiti di accettabilità delle sostanze inquinanti; gli *standard* di qualità dell'aria, delle risorse idriche e del suolo; lo smaltimento dei rifiuti; le norme di campionamento e di analisi dei limiti di accettabilità e degli *standard* di qualità; le metodologie per il rilevamento dello stato dell'ambiente e per il controllo dei fenomeni di inquinamento e dei fattori di rischio nonché gli interventi per la tutela, il risanamento e il recupero dell'ambiente, delle aree naturali protette, dell'ambiente marino e costiero;

e) nella cooperazione con l'Agenzia europea, dell'ambiente e con l'Istituto statistico delle Comunità europee (EUROSTAT), nonché con le organizzazioni internazionali nel settore della salvaguardia ambientale;

f) nella promozione della ricerca e della diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili, di prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale anche al fine dell'esercizio delle funzioni relative alla concessione del marchio CEE di qualità ecologica e all'attività di *auditing* in campo ambientale;

g) nella verifica della congruità e della efficacia tecnica delle disposizioni normative in materia ambientale nonché nella verifica della documentazione tecnica, che accompagna le domande di autorizzazione, richiesta dalle leggi vigenti in campo ambientale;

h) nei confronti di fattori fisici, chimici e biologici di inquinamento acustico, dell'aria, delle acque e del suolo, ivi compresi quelli sull'igiene dell'ambiente;

i) nell'attività di supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi ad attività produttive;

l) nei controlli ambientali delle attività connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare e nei confronti in materia di protezione dalle redazioni;

m) negli studi e nelle attività tecnico-scientifiche di supporto alla valutazione di impatto ambientale;

n) in qualsiasi altra attività collegata alle competenze in materia ambientale.

2. Restano ferme le attribuzioni tecniche e di controllo e quelle amministrative di interesse nazionale spettanti, in base alla legislazione vigente, ai Servizi tecnici nazionali e, in materia di igiene degli alimenti, di servizi veterinari, di igiene, prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro e di igiene e sanità pubblica, al Servizio sanitario nazionale.

3. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente di cui all'art. 1 e le agenzie regionali e delle province autonome di cui all'art. 03, ciascuna nell'ambito delle attribuzioni stabilite dal presente decreto, sono tenute a prevedere forme di consultazione delle associazioni imprenditoriali di categoria e delle organizzazioni sindacali nelle materie di cui al comma 1 del presente articolo».

Note all'art. 5:

— Il testo dell'art. 1-*bis*, comma 5, della citata legge n. 61/1994, è il seguente: «5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Direzione per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria dell'ENEA (ENEA-DISP), i relativi compiti, il personale, le strutture, le dotazioni tecniche e le risorse finanziarie sono trasferiti all'ANPA. A decorrere dalla stessa data sono abrogati l'art. 4 della legge 18 marzo 1982, n. 85, e l'art. 3 della legge 25 agosto 1991, n. 282».

— Il testo dell'art. 2, comma 2, della legge n. 61/1994 citata, è il seguente: «2. Entro il 31 dicembre 1994 il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede a ricoprire posti in organico mediante inquadramento, anche a domanda, di almeno 150 unità di personale dell'ENEA diverso da quello di cui all'art. 1-*bis*, comma 5. Entro la medesima data il Ministro dell'ambiente, mediante apposita conferenza di servizi con i Ministri interessati, provvede ad inquadrare nell'organico dell'ANPA, anche a domanda, almeno 150 unità di personale, con trattamenti economici similari, proveniente dall'Istituto superiore di sanità, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, dalle unità sanitarie locali e da altre amministrazioni pubbliche. Con gli stessi provvedimenti potranno altresì essere trasferiti all'ANPA beni patrimoniali funzionali all'attività dell'Agenzia. L'ANPA può inoltre avvalersi di personale dipendente da altre amministrazioni e da enti pubblici in posizione di comando o di fuori ruolo, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti».

— Il testo dell'art. 30 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni recante «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» è il seguente:

«Art. 30 *(Individuazione di uffici e piante organiche; gestione delle risorse umane).* — 1. Le amministrazioni pubbliche individuano i propri uffici e, previa informazione alle rappresentanze sindacali di cui all'art. 45, comma 8, definiscono le relative piante organiche, in funzione delle finalità indicate all'art. 1, comma 1, e sulla base dei criteri di cui all'art. 5. Esse curano la ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.

2. Per la ridefinizione degli uffici e delle piante organiche si procede periodicamente, e comunque a scadenza triennale, secondo il disposto dell'art. 6 in base a direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero del tesoro. Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle piante organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzini educative».

— L'art. 3, commi 5 e 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante «Interventi correttivi di finanza pubblica» è il seguente:

«5. Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, provvedono entro il 31 dicembre 1994 e, successivamente, con cadenza biennale, alla verifica dei carichi di lavoro, che deve essere effettuata con specifico riferimento alla quantità totale di atti o di operazioni, prodotti nella media degli ultimi tre anni, ai tempi standard di esecuzione delle attività e, ove rilevi, al grado di copertura del servizio reso in rapporto alla domanda espressa o potenziale. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro trenta giorni dall'invio della documentazione richiesta, verifica la congruità delle metodologie utilizzate per determinare i carichi di lavoro (32/a).

6. Le dotazioni organiche delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 5 sono provvisoriamente rideterminate in misura pari ai posti coperti al 31 agosto 1993, nonché ai posti per i quali, alla stessa data, risulti in corso di espletamento un concorso o pubblicato o autorizzato un bando di concorso, negli inquadramenti giuridici ed economici in atto, oppure siano avviate le procedure di selezione tramite le liste di collocamento ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, e dei commi 4-*ter* e 4-*sexies* dell'art. 4 del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160».

— Il testo dell'art. 22, commi 16 e 18, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» è il seguente:

«16. Le dotazioni organiche del personale delle pubbliche amministrazioni, previa verifica dei carichi di lavoro, sono definite entro il 30 giugno 1995. Decorso tale termine la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, procede d'ufficio per le amministrazioni indicate nel comma 18.

17. *(Omissis).*

18. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, limitatamente alla verifica di congruità del Dipartimento della funzione pubblica delle metodologie di rilevazione dei carichi di lavoro, si applicano alle amministrazioni indicate nel comma 1 dell'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ed agli enti pubblici non economici vigilati dalle predette amministrazioni. L'esito delle verifiche di congruità delle metodologie di rilevazione dei carichi di lavoro è comunicato al Ministero del tesoro. Le metodologie adottate dalle altre amministrazioni, ivi compresi gli enti locali per i quali si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 11 ottobre 1994, n. 574, sono approvate con deliberazione dei competenti organi delle amministrazioni stesse che ne attestano nel medesimo atto la congruità».

— Il testo dell'art. 1, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», è il seguente: «9. Gli oneri finanziari derivanti dalla ridefinizione delle dotazioni organiche del personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 22, comma 16, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non

possono superare gli oneri per spesa di personale conseguenti ai provvedimenti di provvisoria rideterminazione delle dotazioni organiche previsti dall'art. 3, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dalle altre disposizioni sulla stessa materia contenute nella predetta legge in relazione ai diversi comparti delle pubbliche amministrazioni, con i soli incrementi degli oneri derivanti da disposizioni legislative statali e dai contratti collettivi».

Note all'art. 7:

— Il testo dell'art. 1, comma 3, della citata legge n. 61/1994, è il seguente: «3. L'ANPA stipula con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano apposite convenzioni che prevedono la specializzazione di talune strutture tecniche delle Agenzie di cui all'art. 03, al fine di assicurare sull'intero territorio nazionale il più efficace espletamento delle sue funzioni».

— Il testo dell'art. 03, comma 5, del decreto-legge n. 496/1993, già citato è il seguente: «5. Le agenzie di cui al presente articolo collaborano con l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente di cui all'art. 1, cui prestano, su richiesta, supporto tecnico in attuazione delle convenzioni di cui al comma 3 del medesimo art. 1. In attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al personale delle agenzie di cui al presente articolo è confermato il trattamento giuridico ed economico in godimento».

Note all'art. 8:

— Il testo dell'art. 18, comma 1, lettera *e)*, della legge 11 marzo 1988, n. 67, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 1988», è il seguente: «*e)* progettazione ed avvio della realizzazione di un sistema informativo e di monitoraggio ambientale finalizzato alla redazione della relazione sullo stato dell'ambiente ed al perseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 1, commi 3 e 6, 2, 7 e 14 della legge 8 luglio 1986, n. 349, anche attraverso il coordinamento a fini ambientali dei sistemi informativi delle altre amministrazioni ed enti statali, delle regioni, degli enti locali e delle unità sanitarie locali; nonché completamento del piano generale di risanamento delle acque di cui all'articolo 1, lettera *a)*, della legge 10 maggio 1976, n. 319; la relativa autorizzazione di spesa viene fissata in lire 75 miliardi;».

— Il testo dell'art. 1-*bis*, comma 4, della legge n. 61/1994, già citata, è il seguente: «4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 1-*ter*, comma 5, del presente decreto, le iniziative adottate in attuazione dell'art. 18, comma 1, lettera *e)*, della legge 11 marzo 1988, n. 67, relative al sistema informativo e di monitoraggio ambientale e le relative dotazioni tecniche sono trasferite all'ANPA secondo le modalità definite con il medesimo regolamento. È abrogato l'ultimo periodo del comma 5 dell'art. 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183. Restano ferme tutte le altre competenze dei Servizi tecnici nazionali».

— L'art. 1, comma 6, della citata legge n. 61/1994 è il seguente: «6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con apposito accordo di programma stipulato dall'ANPA con l'Unioncamere, vengono stabilite le modalità per l'integrazione con i dati ambientali riguardanti il sistema delle imprese, la cui raccolta e informatizzazione spetta alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

Note all'art. 9:

— Il testo dell'art. 2-*bis* della citata legge n. 61/1994 è il seguente:

«Art. 2-*bis (Disposizioni sul personale ispettivo)*. — 1. Nell'espletamento delle funzioni di controllo e di vigilanza di cui al presente decreto, il personale ispettivo dell'ANPA, per l'esercizio delle attività di cui all'art. 1, comma 1, e della Agenzie di cui all'art. 03 può accedere agli impianti e alle sedi di attività e richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'Agenzia di appartenenza. Il segreto industriale non può essere apposto per evitare od ostacolare le attività di verifica o di controllo».

— Il testo dell'art. 10 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230, recante «Attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti», è il seguente:

«Art. 10 *(Funzioni ispettive)*. — 1. Oltre alle competenze delle singole amministrazioni previste dalle disposizioni in vigore, comprese quelle attribuite agli organi del Servizio sanitario nazionale, ed a quelle stabilite nei capi IV; VIII e IX, le funzioni ispettive per l'osservanza del presente decreto nonché, per quanto attiene alla sicurezza nucleare ed alla protezione sanitaria, della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sono attribuite all'ANPA, che le esercita a mezzo dei propri ispettori.

2. Gli ispettori di cui al comma 1 sono nominati con provvedimento del presidente dell'ANPA stessa.

3. Gli ispettori dell'ANPA hanno diritto all'accesso ovunque si svolgano le attività soggette alla loro vigilanza e possono procedere a tutti gli accertamenti che hanno rilevanza per la sicurezza nucleare e la protezione dei lavoratori, delle popolazioni e dell'ambiente. In particolare possono:

a) richiedere dati ed informazioni al personale addetto;

b) richiedere tutte le informazioni, accedere a tutta la documentazione, anche se di carattere riservato e segreto, limitatamente alla sicurezza nucleare ed alla radioprotezione;

c) richiedere la dimostrazione di efficienza di macchine e apparecchiature;

d) procedere agli accertamenti che si rendono necessari a loro giudizio ai fini di garantire l'osservanza delle norme tecniche e delle prescrizioni particolari formulate ai sensi del presente decreto.

4. Copia del verbale di ispezione deve essere rilasciata all'esercente o a chi lo rappresenta sul posto, i quali hanno diritto di fare inserire proprie dichiarazioni. L'ispettore fa menzione nello stesso verbale delle ragioni dell'eventuale assenza della sottoscrizione da parte dell'esercente o dal suo rappresentante.

5. Nell'esercizio delle loro funzioni gli ispettori dell'ANPA sono ufficiali di polizia giudiziaria.

6. L'ANPA informa gli organi di vigilanza competenti per territorio degli interventi effettuati».

Nota all'art. 12:

— Il D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 696, e successive modificazioni, reca «Approvazione del nuovo regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70».

97G0369

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 settembre 1997.

Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINSTRI

Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447 - legge quadro sull'inquinamento acustico, ed in particolare l'art. 3, comma 1, lettera *h*);

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto determina, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *h)*, della legge del 26 ottobre 1995, n. 447, i requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante, ivi compresi i circoli privati a ciò abilitati, o di pubblico spettacolo, in ambiente chiuso o aperto.

Art. 2.

Limiti del livello di pressione sonora

Il livello di pressione sonora nei luoghi di cui all'art. 1, misurato secondo la metodologia prevista nell' allegato *A*, non deve essere superiore al valore di 103 dB(A) L_{ASmax} e 95 dB(A) L_{Aeq}.

2. I limiti di cui al comma precedente sono riferiti al tempo di funzionamento dell' impianto elettroacustico di diffusione sonora nel periodo di apertura al pubblico.

Art. 3.

Obblighi del gestore

1. Al gestore dei luoghi di cui all'art. 1 del presente decreto è fatto obbligo:

a) del rispetto dei livelli di pressione sonora previsti dall'art. 2;

b) di dotarsi di sistema di registrazione in continuo di cui all'allegato *B;*

c) di dotarsi del sistema di controllo automatico di cui all'allegato *C.*

2. I sistemi di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 devono essere calibrati e verificati prima della loro messa in opera e ne deve essere rilasciata apposita documentazione.

Il gestore ha la responsabilità del funzionamento e mantenimento in efficienza dei sistemi di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1, e della tenuta della documentazione attestante la calibrazione e la verifica.

3. In caso di guasto dei sistemi alle lettere *b)* e *c)* del comma 1, il gestore deve comunicare, entro le ventiquattro ore, il fatto all'autorità di vigilanza, specificando le caratteristiche del guasto ed i tempi tecnici necessari per il ripristino del sistema stesso, fermo restando per il gestore l'obbligo del rispetto dei valori limite di cui al comma 1 dell'art. 2.

Art. 4.

Disposizioni finali

1. I limiti di cui all'art. 2 hanno validità dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. Il gestore deve dotarsi dei sistemi di cui alla lettera *b)* e *c)*, dell' art. 3, comma 1, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

3. Gli allegati *A, B, C* e *D* costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 5.

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 1997

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
MICHELI

p. *Il Ministro dell'ambiente*
CALZOLAIO

p. *Il Ministro della sanità*
BETTONI

ALLEGATO *A*

1. *Strumentazione di misura del suono.*

Le strumentazioni da utilizzare per i controlli di cui all' art. 2, devono essere tali da soddisfare le specifiche di cui alla classe «1» delle norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994.

Le misure di livello equivalente devono essere effettuate direttamente con un fonometro conforme alla classe «1» delle norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994.

2. *Modalità di misura del suono.*

Ai fini del controllo del rispetto dei limiti di cui all' art. 2, comma 1, del presente decreto, la misurazione del livello della pressione sonora deve essere effettuata con la caratteristica dinamica *slow* e con la curva di ponderazione *A* nel punto, accessibile al pubblico, di maggiore livello di pressione sonora: dell'insieme dei valori così misurati si considera il maggiore.

ALLEGATO *B*

Sistemi di registrazione del livello di pressione sonora all'interno dei locali

La strumentazione di cui alla lettera *b)*, comma 1, art. 3, del presente decreto, deve essere costituita da un fonometro di classe non inferiore alla «2», conforme alle norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994. Tale strumentazione deve essere controllata almeno ogni due anni per la verifica della conformità alle specifiche tecniche. Il controllo periodico deve essere eseguito presso laboratori accreditati da un servizio di taratura nazionale, ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 273. Le misure possono essere memorizzate nella memoria non volatile del fonometro che deve eseguire direttamente ogni tre minuti la stampa dei seguenti dati:

L_{ASmax};

L_{Aeq};

data e tempo nel formato anno, mese, giorno, ora, minuti.

Alla fine deve essere stampato il tempo finale ed il L_{Aeq} riferito all'intero periodo di funzionamento dell'impianto elettroacustico di diffusione sonora. Le stampe suddette devono essere eseguite senza l'impiego di calcolatori di supporto.

Il fonometro deve essere provvisto di uscita analogica AC e/o DC. Non è ammessa la registrazione grafica con segnale prelevato dall'uscita analogica AC e/o DC del fonometro. Il controllo del livello di calibrazione deve essere eseguibile secondo le raccomandazioni del costruttore, con comandi impostabili dalla tastiera dello strumento o mediante vite meccanica di calibrazione. Il valore associato al livello di calibrazione deve essere registrato e riportato in fase di stampa. I valori di misura devono essere arrotondati a *0.5 dB*. La tolleranza della misura di registrazione è di $\pm 1 dB$. Il dispositivo di registrazione ed il relativo microfono devono essere posti nei luoghi di cui all'art. 1, in posizione tale da non essere accessibili al pubblico. Il sistema di registrazione deve altresì essere dotato di dispositivo di sicurezza meccanica ed elettronica.

Per il sistema di registrazione, deve essere individuato il fattore di correzione K_r, dato dalla differenza fra il valore di pressione sonora L_{ASmax} misurato nel punto accessibile al pubblico nelle condizioni di maggiore livello di pressione sonora, ed il livello registrato nello stesso istante dal sistema di registrazione. Tale fattore deve essere indicato nel rapporto di calibrazione.

Le registrazioni devono essere conservate, per almeno tre mesi, a cura del gestore che li rende disponibili per eventuali controlli e verifiche.

ALLEGATO *C*

Sistemi di controllo automatico del livello di pressione sonora all'interno dei locali

Il sistema di controllo automatico del livello di pressione sonora all'interno dei locali deve essere in grado di impedire il superamento del livello L_{ASmax} di cui all' art. 2, comma 1. La misura del rumore deve essere rilevata da un fonometro di classe non inferiore alla «2», conforme alle norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994. Il fonometro deve essere provvisto di uscita analogica AC e/o DC per poter fornire il segnale, pilota utile per il sistema di controllo del livello di pressione sonora all'interno dei locali.

Il sistema di controllo automatico del livello di pressione sonora all'interno dei locali deve essere dotato di dispositivo di sicurezza meccanica ed elettronica.

Per il sistema di controllo, deve essere individuato il fattore di correzione K_c, dato dalla differenza fra il valore di pressione sonora L_{ASmax} misurato nel punto accessibile al pubblico nelle condizioni di maggiore livello di pressione sonora, ed il livello registrato nello stesso istante dal sistema di controllo automatico. Tale fattore deve essere indicato nel rapporto di calibrazione.

ALLEGATO *D*

Relazione tecnica

Il gestore, nelle procedure di attivazione dei sistemi di cui all'art. 3, comma 1, lettere *b)* e *c)*, ha l'obbligo di verificare il corretto funzionamento dell'impianto:

all'atto dell'attivazione;

dopo ogni modifica dell'impianto;

dopo ogni riparazione dell'impianto;

ed almeno annualmente, redigendo una relazione tecnica che deve contenere i seguenti dati:

a) nominativo del gestore;

b) nominativo del tecnico competente per i rilievi fonometrici;

c) modello numero di serie e data di certificazione del fonometro e del calibratore utilizzato per la calibrazione o il controllo fonometrico;

d) modello, numero di serie e data di certificazione del fonometro e caratteristiche dell'impianto automatico di registrazione e di controllo del livello di pressione sonora L_{ASmax},

e) planimetria con la localizzazione dei punti di misura per la ripetibilità dei rilievi;

f) valori rilevati L_{Aeq}, L_{ASmax} e fattore K_r di cui all'allegato *B*, e K_c di cui all' allegato *C*;

g) procedura di calibrazione adottata ed osservazioni;

h) nominativo e firma del tecnico competente autore della relazione tecnica;

i) data di esecuzione della relazione tecnica;

l) ora di inizio e fine delle operazioni di misura;

m) descrizione e dati di identificazione dei singoli componenti dell'impianto elettroacustico di diffusione sonora;

n) posizioni di misura, altezza del microfono e distanza dalla più vicina sorgente sonora;

o) periodo di apertura al pubblico dei locali.

97A7734

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 25 settembre 1997.

Disposizioni in materia di protocollazione e lavorazione delle dichiarazioni dei redditi, anno di imposta 1996, da parte del centro di servizio di Pescara e del centro di servizio di Salerno.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto l'art. 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787, recante norme sulle competenze, sulle attribuzioni e sul personale dei centri di servizio del Ministero delle finanze;

Ravvisata l'opportunità di accelerare le lavorazioni delle dichiarazioni dei redditi, presentate al primo ufficio distrettuale delle imposte dirette di Firenze nell'anno 1997;

Decreta:

Art. 1.

Il primo ufficio distrettuale delle imposte dirette di Firenze si avvarrà, per le lavorazioni iniziali delle dichiarazioni presentate nell'anno 1997 (apertura delle buste, ordinamento per comune, protocollazione e formazione dei pacchi di dichiarazioni in originale), del personale addetto alle medesime operazioni nei centri di servizio di Salerno e Pescara.

Le operazioni dovranno essere effettuate con i criteri stabiliti dalla circolare n. 208/E del 18 luglio 1997 del Dipartimento delle entrate.

La competenza giuridica sulle dichiarazioni in oggetto rimane comunque del primo ufficio imposte di Firenze che provvederà eventualmente a distaccare, presso i suddetti centri di servizio di Salerno e Pescara, proprio personale per seguire l'andamento delle lavorazioni.

Art. 2.

Le dichiarazioni dei redditi, con i relativi allegati che il primo ufficio imposte di Firenze trasmette ai citati centri di servizio in attuazione dell'art. 1, devono essere racchiuse in contenitori sigillati ed accompagnate da una distinta di trasmissione, predisposta in triplice copia dall'ufficio mittente, con l'indicazione del centro di servizio destinatario, del numero dei contenitori, dell'anno d'imposta e del tipo di modello in essi contenuto.

Il centro di servizio destinatario deve controllare l'integrità dei sigilli nonché la corrispondenza tra il contenuto della distinta di trasmissione ed il numero di contenitori ricevuti.

Una copia della distinta stessa deve essere restituita al centro di servizio mittente debitamente datata e firmata per ricevuta.

Analoghe modalità di spedizione devono essere adottate per la restituzione delle dichiarazioni lavorate.

Art. 3.

Al trasporto delle dichiarazioni di cui all 'art. 1, sono abilitati i vettori che svolgono già attualmente tale servizio in occasione della presentazione ai comuni delle dichiarazioni stesse.

Al fine della necessaria autorizzazione dovranno essere comunicati all'amministrazione finanziaria i nominativi delle persone indicate dal vettore per il trasporto degli indicati documenti.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A7735

DECRETO 26 settembre 1997.

Modifica del contenuto di nicotina e condensato di alcune marche di sigarette di provenienza estera.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990 e 16 luglio 1991, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura

dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 89/622/CEE;

Visto il decreto ministeriale del 15 ottobre 1991 concernente il rinnovo dell'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio di tutti i prodotti del tabacco commercializzati sul mercato italiano, previa verifica dell'adeguamento alle prescrizioni stabilite dai citati decreti;

Visto il decreto ministeriale del 5 giugno 1997 concernente i contenuti dichiarati di nicotina e condensato delle marche di sigarette commercializzate al 1° gennaio 1997;

Vista l'istanza con la quale la ditta Seita ha chiesto di modificare i contenuti dichiarati di nicotina e condensato indicati nel predetto decreto ministeriale del 5 giugno 1997 per le sigarette di provenienza estera «Gauloises Caporal», «Gitanes Caporal», «Fine 120 Virginia Blend (Filter)»;

Visto l'esito delle analisi all'uopo effettuate sui campioni presentati e salvo ulteriori accertamenti sulle quantità che verranno effettivamente importate;

Decreta:

Art. 1.

I contenuti di nicotina e condensato per le marche di sigarette appresso indicate sono così modificati:

Marca	mg/sigaretta nicotina/condensato da		mg/sigaretta nicotina/condensato a	
Gauloises Caporal	1,31	14,9	0,9	12
Gitanes Caporal	1,46	14,9	0,9	12
Fine 120 Virgina Blend (Filter)	1,25	14,0	0,9	12

Art. 2.

Ad esaurimento delle scorte, le unità di condizionamento delle suindicate sigarette «Gauloises Caporal», «Gitanes Caporal», «Fine 120 Virginia Blend (Filter)», in carico agli organi dell'amministrazione, saranno sostituite dai prodotti, come sopra modificati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 1997

Il direttore generale: CUTRUPI

97A7837

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 24 luglio 1997.

Aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, in attuazione della direttiva della Commissione dell'Unione europea n. 95/34/CE.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata con decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 300, e con decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, recante norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6, della predetta legge, il quale stabilisce che gli elenchi e le prescrizioni di cui agli allegati della stessa sono aggiornati, tenuto conto anche delle direttive dell'Unione europea, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visti i decreti ministeriali 24 gennaio 1987, n. 91, 24 novembre 1987, n. 530, 28 dicembre 1988, 15 gennaio 1990, 3 settembre 1990, 25 settembre 1991, 30 dicembre 1992, 16 luglio 1993, 29 ottobre 1993, 2 agosto 1995 e 2 settembre 1996 pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 1987, nel supplemento ordinario n. 3 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303, del 30 dicembre 1987, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1989, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 58 del 10 marzo 1990, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1990, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 299 del 21 dicembre 1991, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 28 del 4 febbraio 1993, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 177 del 30 luglio 1993, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 37 del 15 febbraio 1994, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 301 del 28 dicembre 1995 e nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 213 dell'11 settembre 1996, con i quali si è provveduto ad aggiornare gli elenchi allegati alla legge n. 713/1986, anche in attuazione delle direttive della Commissione della Comunità economica europea numeri 85/391/CEE, 86/179/CEE, 86/199/CEE, 87/137/CEE, 88/233/CEE, 89/174/CEE, 90/121/CEE, 91/184/CEE, 92/8/CEE, 92/86/CEE, 93/47/CEE, 94/32/CE e 95/34/CE;

Ritenuta la necessità di modificare ulteriormente gli allegati della legge citata in attuazione delle direttive 96/41/CE e 97/1/CE, adottate dalla Commissione dell'Unione europea rispettivamente in data 25 giugno 1996 e in data 10 gennaio 1997;

Visto il parere espresso dall'Istituto superiore di sanità il 10 giugno 1997, con nota protocollo 018942/TOC.12.CHF;

Decreta:

Art. 1.

1. Agli allegati della legge 11 ottobre 1986, n. 713, modifcata dal decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 300, e dal decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, sono apportate le modifiche previste dagli articoli seguenti.

Art. 2.

1. Nell'allegato II, contenente l'elenco delle sostanze che non possono entrare nella composizione dei prodotti cosmetici, da ultimo modificato con decreto ministeriale 2 settembre 1996, sono aggiunti i seguenti numeri d'ordine:

421. Acido-3-imidazol-4-ilacrilico (acido urocanico) [104-98-3] e il suo estere etilico [27538-35-8];

422. Tessuti e fluidi bovini, ovini e caprini provenienti dal cervello, dal midollo spinale e dagli occhi e ingredienti derivati.

Art. 3.

1. Nell'allegato III, parte prima, che contiene l'elenco delle sostanze il cui uso è vietato nei prodotti cosmetici, salvo in determinati limiti e condizioni, da ultimo modificato con decreto ministeriale 2 agosto 1995, il numero d'ordine 15 è sostituito dai seguenti:

(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
15a	Potassa caustica [1310-58-3] o Soda caustica [1310-73-2]	*a)* Solvente delle cuticole delle unghie	*a)* 5% in peso (1)		*a)* Contiene un agente alcalino Evitare il contatto con gli occhi Pericolo di cecità Da tenere lontano dai bambini
		b) Prodotti per la stiratura dei capelli	*b)*		*b)*
		1. Uso generale	1. 2,0% in peso (1)		1. Contiene un agente alcalino Evitare il contatto con gli occhi Pericolo di cecità Da tenere lontano dai bambini
		1. Uso professionale	2. 4,5% in peso (1)		1. Solo per uso professionale Evitare il contatto con gli occhi Pericolo di cecità
		c) Regolatore del pH-depilatori	*c)* fino al pH 12.7		*c)* Da tenere lontano dai bambini Evitare il contatto con gli occhi
		d) Altri usi come regolatore del pH	*d)* fino al pH 11		
15b	Idrossido di litio [1310-65-2]	*a)* Prodotti per la stiratura dei capelli			
		1. Uso generale	1. 2,0% in peso (1)		1. Contiene un agente alcalino Evitare il contatto con gli occhi Pericolo di cecità Da tenere lontano dai bambini
		2. Uso professionale	2. 4,5% in peso (1)		2. Solo per uso professionale Evitare il contatto con gli occhi Pericolo di cecità
		b) Altri usi			
15c	Idrossido di calcio [1305-62-0]	*a)* Prodotti a due componenti per la stiratura dei capelli: idrossido di calcio e sali di guanidina	7% in peso di idrossido di calcio		1. Contiene un agente alcalino Evitare il contatto con gli occhi Pericolo di cecità Da tenere lontano dai bambini
		b) Altri usi			

(1) La quantità di idrossido di sodio, di potassio o di litio è espressa in peso di idrossido di sodio. In caso di miscela la somma non deve superare il limite dato nella colonna (d).

Art. 4.

1. Nell'allegato V, sezione prima, parte prima, da ultimo modificato con decreto ministeriale 2 agosto 1995, sono aggiunti i seguenti numeri d'ordine:

(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
50	3-(p-clorofenossi) - propano-1,2 diol (clorfenesina) [104-29-0]	0,3%		
51	idrossimetilaminoacetato di sodio (idrossimetilglicinato di sodio) [70161-44-3]	0,5%		
52	Cloruro d'argento [7783-90-6] deposto su diossido di titanio	0,004% espresso in AgCI	20% AgCI (p/p) su TiO_2. Vietato nei prodotti destinati ai bambini di età inferiore ai 3 anni, nei prodotti per l'igiene della bocca e in quelli destinati ad essere applicati attorno agli occhi o alle labbra	

Art. 5.

1. Nell'allegato V, sezione I, parte seconda, da ultimo modificato con decreto ministeriale 2 settembre 1996, sono soppressi i numeri d'ordine 2 e 30.

Art. 6.

1. Nell'allegato V, sezione II, parte prima, da ultimo modificato con decreto ministeriale 2 settembre 1996, è aggiunto il seguente numero d'ordine:

(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
11	Polimero di N-[(2 e 4) - [2-ossoborn-3-ilidene) metil]-benzil] acrilammide [113783-61-2]	6%		

Art. 7.

1. Nell'allegato V, sezione II, parte seconda, da ultimo modificato con decreto ministeriale 2 agosto 1995, sono soppressi i numeri d'ordine 33 e 34.

Art. 8.

1. I cosmetici non conformi alle disposizioni del presente decreto non possono essere messi in commercio da produttori e importatori a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e non possono essere venduti né ceduti al consumatore finale dopo il 30 giugno 1998.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 1997

Il Ministro della sanità
BINDI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1997
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 312

97A7737

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 26 settembre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'ente Cassa di risparmio di Roma, in Roma.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modiifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto dell'ente Cassa di risparmio di Roma, con sede in Roma;

Vista la delibera del 26 giugno 1997, con la quale il consiglio di amministrazione del predetto ente ha approvato le modifiche degli articoli 2 e 4 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 2 e 4 dello statuto dell'ente Cassa di risparmio di Roma, con sede in Roma, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 1997

Il Ministro: CIAMPI

ALLEGATO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - FINALITÀ - PATRIMONIO

Art. 2.

L'ente persegue, oltre alle originarie finalità di assistenza e beneficienza, finalità di interesse pubblico e di utilità sociale nei settori *del volontariato e della cooperazione sociale*, della ricerca sceintifica, della sanità, della cultura, *dell'arte e dell'istruzione*, attraverso le iniziative di volta in volta ritenute idonee. A tali fini l'ente può compiere operazioni finanziarie, inclusa l'assunzione e la cessione di partecipazioni azionarie anche diverse da quelle bancarie e finanziarie, nonché operazioni commerciali, immobiliari e mobiliari, nei limiti di legge e del presente statuto.

Art. 4.

(Omissis).

Comma 4.

Il consiglio di amministrazione, in relazione ai risultati dell'esercizio, destina annualmente al perseguimento degli scopi istituzionali la residua quota dei provenienti e delle rendite, al netto delle spese di funzionamento, e le eventuali altre disponibilità, privilegiando le iniziative specifiche a carattere permanente proprie dell'ente.

97A7736

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 11 settembre 1997.

Adeguamento del contributo individuale dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica relativo all'anno 1996.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 20 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, che estende alle pensioni del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica il sistema di perequazione automatica delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti; ed, in particolare, il quarto comma dello stesso articolo, secondo cui il contributo degli iscritti è aumentato, con la stessa decorrenza dell'aumento delle pensioni, in misura pari all'aumento percentuale che ha dato luogo alle variazioni degli importi delle pensioni medesime;

Vista la lettera del 10 giugno 1997, prot. 27/9462, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Direzione centrale per i contributi - Ufficio X, con la quale è stata comunicata la percentuale di aumento delle pensioni;

Accertato che la rivalutazione media delle pensioni erogate dal Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica risulta pari al 6,6% per l'anno 1996;

Decreta:

Il contributo a carico degli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, è aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 1996, da L. 1.432.980 a L. 1.527.600 annue.

Roma, 11 settembre 1997

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

p. *Il Ministro del tesoro*
PINZA

97A7738

DECRETO 11 settembre 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Novecento - Cooperativa agricola olearia a r.l.», in Matino, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Vista la sentenza in data 17 febbraio 1997 con la quale il tribunale di Lecce ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Novecento - Cooperativa agricola olearia a r.l.», con sede in Matino (Lecce);

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Novecento - Cooperativa agricola olearia a r.l.», con sede in Matino (Lecce), costituita per rogito notaio dott. Giorgio Cascione in data 17 aprile 1989, repertorio n. 59993, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. De Gaetanis Giovanni, nato a Lecce il 20 novembre 1963 ed ivi residente in via Leuca n. 195, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A7716

DECRETO 11 settembre 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa di lavoro San Bellino - Società cooperativa a r.l.», sigla «C.D.L. San Bellino S.c. a r.l.», in Lendinara, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 4 luglio 1997 effettuata nei confronti della società cooperativa «Cooperativa di lavoro San Bellino - Società cooperativa a r.l.» sigla «C.D.L. San Bellino S.c. a r.l.», con sede in Lendinara (Rovigo), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa di lavoro San Bellino - Società cooperativa a r.l.» sigla «C.D.L. San Bellino S.c. a r.l.», con sede in Lendinara (Rovigo), costituita per rogito notaio dott. Alessandro Wurzer, in data 6 luglio 1996, repertorio n. 61657, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Paolo Guidorzi, nato a Rovigo il 4 maggio 1957 con studio in via Verdi n. 1, Rovigo, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A7717

DECRETO 11 settembre 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola «Ortomark - Soc. coop. a r.l.», in Nardò, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Vista la sentenza in data 17 febbraio 1997 con la quale il tribunale di Lecce ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Ortomark - Soc. coop. a r.l.», con sede in Nardò (Lecce);

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Ortomark - Soc. coop. a r.l.», con sede in Nardò (Lecce), costituita per rogito notaio dott. Sergio Gloria in data 1° febbraio 1991, repertorio n. 25083 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Ottavio Carlo Dimitri con studio in via E. De Amicis, 10, Calimera (Lecce), ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A7715

DECRETO 18 settembre 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Edilizia parmense a r.l. - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Parma, e nomina di un commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Vista la sentenza in data 15 maggio 1997 con la quale il tribunale di Parma ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Edilizia parmense - Società cooperativa a r.l.», con sede in Parma;

Ritenuta la necessità a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Società edilizia parmense a r.l.», con sede in Parma, costituita per rogito notaio dott. Armando Trasatti, in data 30 luglio 1979, repertorio n. 2437, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Stefano Lottici, nato a Parma il 20 agosto 1960 ed ivi domiciliato in Borgo Torrigiani n. 5, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A7714

DECRETO 19 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Neapolis - Società cooperativa a r.l.», in San Vittore del Lazio.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzione provinciale del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visti gli atti di ufficio e in particolare il repertorio n. 145 in data 28 gennaio 1992, riguardante l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Neapolis - Società cooperativa a r.l.» da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La società cooperativa «Neapolis - Società cooperativa a r.l.», con sede in S. Vittore del Lazio, costituita per rogito notaio D'Errico Maurizio in data 14 luglio 1987, repertorio n. 12866, registro società n. 2903 del tribunale di Cassino, B.U.S.C. n. 1290/229243, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 19 settembre 1997

Il direttore: NECCI

97A7719

DECRETO 22 settembre 1997.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LIVORNO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale di decentramento del 6 marzo 1996;

Valutate le risultanze degli accertamenti ispettivi nei confronti delle cooperative sottoelencate, dai quali emerge che le cooperative in questione si trovano nelle condizioni dei precitati articoli di legge;

Sentito il parere del comitato centrale di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

Lo scioglimento a far data dal presente atto, senza nomina di liquidatore, ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle società cooperative sottoelencate:

1) cooperativa «La Fenice S.r.l.», con sede in Piombino, costituita con rogito notarile dott.ssa Lallo Angela in data 8 marzo 1994, repertorio n. 25585, iscritta nel registro delle società del tribunale di Livorno al n. 17238;

2) cooperativa «IMMI Toscana S.r.l.», con sede in Livorno, costituita con rogito notarile dott. Alfieri Francesco, in data 14 novembre 1991, repertorio n. 70989, iscritta nel registro delle società del tribunale di Livorno al n. 15586;

3) cooperativa «Centro servizi turistici coop Elba S.r.l.», con sede in Porto Azzurro, costituita con rogito notarile dott. Vignali Valerio in data 7 aprile 1987, repertorio n. 14910, iscritta nel registro delle società del tribunale di Livorno al n. 12487;

4) cooperativa «D'arti e mestieri S.r.l.», con sede in Livorno, costituita con rogito notarile dott. Alfieri Francesco in data 15 marzo 1985, repertorio n. 59105, iscritta nel registro delle società del tribunale di Livorno al n. 10839;

5) cooperativa «Centro promozione sociale Toscana servizi S.r.l.», con sede in Livorno, costituita con rogito notarile dott. Lepore Fulvio in data 18 aprile 1991, repertorio n. 53616, iscritta nel registro delle società del tribunale di Livorno al n. 15294;

6) cooperativa «Agriduemila S.r.l.», con sede in Livorno, costituita con rogito notarile dott. D'Abramo Aldo in data 2 gennaio 1989, repertorio n. 121241, iscritta nel registro delle società del tribunale di Livorno al n. 13725.

Livorno, 22 settembre 1997

Il direttore

97A7718

DECRETO 24 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Perla 87» a responsabilità limitata, in Latina.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LATINA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la medesima di trova nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992, non comportando peraltro la nomina di alcun commissario liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Perla 87» a responsabilità limitata, con sede in Latina, costituita per rogito notaio Raffaella Mandato in data 22 luglio 1987, rep. n. 44656, reg. soc. 13150, BUSC n. 2637/229591, è sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di un commissario liquidatore.

Latina, 24 settembre 1997

Il direttore: D'INCERTOPADRE

97A7739

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 20 giugno 1997.

Modificazioni al decreto ministeriale 3 giugno 1996 in materia di atti riservati alla firma del Ministro e di delega di attribuzioni ai Sottosegretari di Stato.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, concernente l'attribuzione ai Sottosegretari di Stato di funzioni loro delegate dal Ministro;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996 e 22 maggio 1996 con i quali, rispettivamente, il dott. Pier Luigi Bersani è stato nominato Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il sen. Umberto Carpi e l'on. Salvatore Ladu sono stati nominati Sottosegretari di Stato;

Considerato che ai sensi del predetto decreto legislativo n. 29 del 1993 rientrano nella competenza del Ministro gli atti attraverso i quali si esplica la funzione di direzione politico-amministrativa, nonché la verifica della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1996, registrato alla Corte dei conti in data 1° luglio 1996, registro n. 1 Industria, foglio n. 166, con cui si è provveduto alla delega di alcune attribuzioni del Ministro ai predetti Sottosegretari di Stato;

Vista la nota n. 352 del 13 maggio 1997 del Sottosegretario di Stato on. Salvatore Ladu;

Ritenuta l'opportunità di riformulare la predetta delega di attribuzioni ai Sottosegretari di Stato relativamente agli atti riservati alla firma del Ministro e, pertanto, esclusi da tale delega;

Decreta:

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'art. 1 del decreto ministeriale 3 giugno 1996 di cui in premessa è sostituito dal seguente:

«*1.* Sono riservati alla firma del Ministro gli atti normativi, gli atti (ivi comprese le circolari) contenenti direttive generali, le risposte a quesiti involgenti questioni di principio, gli atti che devono essere sottoposti per le decisioni al Consiglio dei Ministri ed al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), gli atti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria, straordinaria e di controllo degli enti ed istituti sottoposti alla vigilanza del Ministero, gli atti di assoggettamento a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria e di nomina dei commissari liquidatori e dei comitati di sorveglianza per le procedure di cui alla legge 1° agosto 1986, n 430, ed alla legge 3 aprile 1979, n. 95 e gli altri atti non di competenza dirigenziale per le medesime procedure di cui alla legge 3 aprile 1979, n. 95, gli atti di nomina degli arbitri, nonché le designazioni di rappresentanti ministeriali, gli atti con i quali sono definiti gli obiettivi ed i programmi da attuare e vengono assegnate le relative risorse finanziarie, gli atti di organizzazione degli uffici e di conferimento delle funzioni dirigenziali».

Roma, 20 giugno 1997

Il Ministro: BERSANI

Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1997
Registro n. 1 Industria, foglio n. 203

97A7795

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 10 settembre 1997.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di diploma universitario di area sanitaria.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 — modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore — convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 — disposizioni sull'ordinamento didattico universitario — e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istruzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Visti i decreti legislativi n. 502 del 30 dicembre 1992 e n. 517 del 7 dicembre 1993, recanti il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge n. 421 del 23 settembre 1992;

Ritenuta la necessità di definire l'ordinamento didattico dei corsi di diploma universitario di area sanitaria per le figure professionali approvate dal Ministero della sanità;

Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale;

Sentite le federazioni nazionali, le associazioni di categoria o gli ordini professionali interessati;

Riconosciuta la necessità di modificare la tabella I dell'ordinamento didattico universitario e di sopprimere le tabelle XXXIX-*quater* e XXXIX-*quinquies* del medesimo, recanti gli ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitario di area sanitaria concernenti alcune delle figure professionali suddette;

Riconosciuta la necessità di modificare la tabella I dell'ordinamento didattico universitario e di aggiungere, dopo la tabella XVIII-*ter*, la tabella XVIII-*quater*, recante gli ordinamenti didattici di nuovi diplomi universitari dell'area sanitaria;

Decreta:

Articolo unico

Le tabelle XXXIX-*quater* e XXXIX-*quinquies*, annesse al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, citate nelle premesse sono soppresse.

All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I dell'ordinamento didattico universitario, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunti i diplomi universitari allegati al presente decreto.

La tabella II annessa al predetto regio decreto è integrata nel senso che la facoltà di medicina e chirurgia può rilasciare i diplomi universitari di area sanitaria i cui ordinamenti didattici sono allegati al presente decreto.

Dopo la tabella XVIII-*ter*, annessa al citato decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunta la tabella XVIII-*quater*, recante gli ordinamenti didattici di nuovi corsi di diploma universitario dell'area sanitaria.

L'anzidetta tabella è allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 1997

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER

Il Ministro della sanità
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1997
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 170

Tabella XVIII-*quater* - 01

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO DI TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITÀ DELL'ETÀ EVOLUTIVA

Art. 1.

Finalità, organizzazione, requisiti di accesso

1.1. L'Università - Facoltà di medicina e chirurgia istituisce il corso di diploma universitario di terapia della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva.

Il corso di diploma ha durata di tre anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante ed il rilascio del diploma universitario di terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva.

Lo statuto dell'università indica il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso, in relazione alle possibilità formative dirette e nelle strutture convenzionate.

1.2. Il corso di diploma ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere le funzioni di terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva ai sensi del decreto ministeriale 17 gennaio 1997, n. 56.

Art. 2.

Ordinamento didattico

2.1. Il corso di diploma prevede attività didattiche e di tirocinio pari all'orario complessivo stabilito dalla normativa comunitaria ed è suddiviso in cicli convenzionali (semestri); le attività sono articolate in lezioni teoriche, attività seminariali, esercitazioni, attività di tirocinio, attività tutoriale, attività di autoapprendimento, autovalutazione ed approfondimento.

È possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal secondo anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolari settori della professione; tali percorsi non possono eccedere nel 10% del monte ore complessivo.

L'attività didattica programmata è pari a 1600 ore complessive; quella pratica è di 3000 ore, delle quali non oltre 600 dedicate ad attività seminariali, e le rimanenti dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni, ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori.

Il consiglio della scuola può aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

2.2. Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli specifici crediti affianco di ciascuno indicati, sono riportati nella tabella *A*.

Obiettivo didattico del corso è quello di far conseguire allo studente:

a) le basi per la conoscenza dei fenomeni biologici e psicofisiopatologici necessarie per procedere agli interventi di prevenzione, terapia e riabilitazione delle malattie neuropsichiatriche infantili, nelle aree della neuropsicomotricità, della neuropsicologia e della psicopatologia dello sviluppo. Deve inoltre acquisire le attitudini ed i comportamenti per potere, secondo la diagnosi e le prescrizioni del neuropsichiatra infantile, compiere le attività proprie della figura professionale atte agli interventi terapeutici specifici per i pazienti in età evolutiva.

Sono settori costitutivi non rinunciabili del corso di D.U.: B01B Fisica; E05A Biochimica; E06A Fisiologia umana; E09A Anatomia umana; E13X Biologia applicata; F03X Genetica medica; F04A Patologia generale; F07B Malattie dell'apparato respiratorio; F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare; F16A Medicina fisica e riabilitativa; F19A Pediatria generale e specialistica; F19B Neuropsichiatria infantile; F15A Otorinolaringoiatria; F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica; F23F Scienze di riabilitazione in logopedia; M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione; M11B Psicologia sociale; M11D Psicologia dinamica; M11E Psicologia clinica.

2.3. Lo standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, è rivolto a far acquisire allo studente una adeguata preparazione professionale ed è specificato nella tabella *B*.

TABELLA *A*

OBIETTIVI DIDATTICI, AREE DIDATTICHE, PIANO DI STUDIO ESEMPLIFICATIVO E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI.

I Anno - I semestre.

Area *A* - *Propedeutica* (crediti: 7.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere le conoscenze di base per comprendere i principi di funzionamento neuropsicobiologico degli organi, la valutazione qualitativa e quantitativa dei fenomeni fisiobiologici e le nozioni di base della riabilitazione e della terapia in età evolutiva.

A1. Corso di fisica medica, statistica ed informatica.

Settori: B01B Fisica, F01X Statistica medica, K05B Informatica.

A2. Corso integrato di chimica, propedeutica biochimica e chimica biologica.

Settori: E05A Biochimica.

A3. Corso integrato di istologia, neuroanatomia dello sviluppo e neuroanatomia dello sviluppo delle funzioni neuropsicologiche.

Settori: E09A Anatomia umana, E09B Istologia.

A4. Corso integrato di biologia applicata e genetica medica.

Settori: E13X Biologia applicata, F03X Genetica medica.

A5. Corso integrato di scienze infermieristiche e metodologia generale della riabilitazione neuropsichiatrica in età evolutiva.

Settori: F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

A6. Inglese scientifico.

Settori: L18C Linguistica inglese.

A7. Attività di tirocinio guidato: da svolgersi in servizi universitari, ospedalieri e in strutture convenzionate di neuropsichiatria infantile (700 ore nell'intero anno).

I Anno - II semestre.

Area *B* - *Anatomofisiologia del sistema nervoso e fondamenti neurofisiologici dell'attività psichica* (crediti 7.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi dell'anatomia e del funzionamento del sistema nervoso durante lo sviluppo, le basi neurofisiologiche e neuropsicologiche dell'attività motoria e dei comportamenti psichici in età evolutiva, nonché i principi di fisiopatologia e quelli applicativi della terapia neuropsicomotoria in età evolutiva; deve inoltre apprendere i principi dello sviluppo psichico in età evolutiva.

B1. Corso integrato di anatomofisiologia speciale del sistema nervoso, neurofisiologia e psicofisiologia dello sviluppo.

Settori: E06A Fisiologia umana.

B2. Corso integrato di patologia generale, neurofisiopatologia dell'età evolutiva e neuropsicologia dello sviluppo.

Settori: F04A Patologia generale, F06B Neuropatologia.

B3. Corso integrato di cinesiologia e metodi di riabilitazione neuropsicomotoria dell'età evolutiva.

Settori: F16A Malattie dell'apparato locomotore, FI6B Medicina fisica e riabilitativa, F19B Neuropsichiatria infantile.

B4. Corso integrato di psicologia dello sviluppo cognitivo, sociale, affettivo e psicologia clinica dell'età evolutiva.

Settori: M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, M11B Psicologia sociale, M11D Psicologia dinamica, M10C Metodologia e tecnica della ricerca psicologica, M11E Psicologia clinica.

II Anno - I semestre.

Area *C* - *Fisiopatologia e principi della riabilitazione neurologica e neuromotoria nell'età evolutiva. Fisiopatologia e principi della riabilitazione neurocognitiva e della riabilitazione psicomotoria dello sviluppo* (Crediti 6.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i fondamenti teorici ed applicativi, relativamente alle modalità dell'approccio alle disabilità proprie dell'età evolutiva e dell'intervento riabilitativo, alla terapia neuromotoria, alla terapia neurocognitiva e alla terapia psicomotoria, nonché alle tecniche di assistenza ai pazienti.

C1. Corso integrato di neuropsichiatria infantile e metodologia generale della riabilitazione dell'età evolutiva.

Settori: F16B Medicina fisica e riabilitativa, F19B Neuropsichiatria infantile.

C2. Corso integrato di neurofisiologia clinica, neurofisiopatologia e psicopatologia dell'età evolutiva.

Settori: E06A Fisiologia umana, F19B neuropsichiatria intantile.

C3. Corso integrato di pediatria.

Settori: F19A Pediatria generale e specialistica, F23B Scienze infermieristiche pediatriche.

C4. Corso integrato di neuropsicologia e neurolinguistica dell'età evolutiva.

Settori: F19B Neuropsichiatria infantile, F23F Scienze di riabilitazione in logopedia, M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione.

C5. Corso integrato di riabilitazione neuropsicomotoria dello sviluppo I, riabilitazione neurocognitiva dello sviluppo I, riabilitazione psicomotoria dello sviluppo I.

Settori: F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica, F19B Neuropsichiatria infantile, M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione.

C6. Attività di tirocinio pratico guidato da effettuarsi in servizi universitari, ospedalieri ed extraospedalieri di neuropsichiatria infantile (1000 ore nell'intero anno).

II Anno - II semestre.

Area *D* - *Riabilitazione delle disabilità neurologiche e neuropsichiatriche infantili, delle disabilità delle funzioni viscerali in età evolutiva e degli organi apparati della comunicazione in età evolutiva.*

Obiettivo: lo studente deve acquisire conoscenze sia sugli esiti delle disabilità su basi neurologiche, motorie, della comunicazione e viscerali, sia sulle specifiche tecniche di prevenzione, terapia e riabilitazione del disabile in età evolutiva.

D1. Corso integrato di neurologia pediatrica e neuropatologia dello sviluppo.

Settori: F06B Neuropatologia, F19B Neuropsichiatria infantile.

D2. Corso integrato di patologia, terapia e riabilitazione degli organi e degli apparati della comunicazione in età evolutiva.

Settori: F14X Malattie dell'apparato visivo, F15A Otorinolaringoiatria, F15B Audiologia, F19B Neuropsichiatria infantile, F23F Scienze di riabilitazione in logopedia.

D3. Corso integrato di terapia e riabilitazione delle disabilità viscerali in età evolutiva.

Settori: F07B Malattie dell'apparato respiratorio, F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F07D Gastroenterologia, F16B Medicina fisica e riabilitativa, F19B Neuropsichiatria infantile, F23D Scienze infermieristiche e tecniche di riabilitazione neuropsichiatrica.

III Anno - I semestre

Area *E* - *Metodi e tecniche di riabilitazione speciale* (crediti: 5.0).

Obiettivo: lo studente deve acquisire le conoscenze teoriche dei principi di terapia e riabilitazione speciale neurologica, neuropsicologica, neurolinguistica, neuromotoria e dell'apparato osteo-articolare, nonché apprendere ed applicare le rispettive metodiche riabilitative nel paziente in età evolutiva.

E1. Corso integrato di metodologia e tecniche della riabilitazione in età evolutiva: tecniche della riabilitazione neuropsicomotoria II; tecniche della riabilitazione neuropsicologica e neurolinguistica; tecniche della riabilitazione psicomotoria II; tecniche della riabilitazione neurocognitiva II.

Settori: F16B Medicina fisica e riabilitativa, F19B Neuropsichiatria infantile, M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica, M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione.

E2. Corso integrato di cinesiologia speciale, kinesiterapia e terapia occupazionale in età evolutiva.

Settori: F16B Medicina fisica e riabilitativa, F19B Neuropsichiatria infantile, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

E3. Corso integrato di metodi e tecniche della riabilitazione osteo-articolare: ortopedia e traumatologia in età evolutiva; ortesi e protesi; tecniche della riabilitazione.

Settori: F16B Medicina fisica e riabilitativa, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica, F16A Malattie dell'apparato locomotore.

E4. Attività di tirocinio pratico guidato da effettuarsi presso strutture universitarie ospedaliere ed extraospedaliere convenzionate, di neuropsichiatria infantile (1000 ore per l'intero anno).

III Anno - II semestre (crediti: 3.0).

Area *F* - *Metodi e tecniche speciali della riabilitazione neuropsichiatrica nell'età evolutiva.*

Obiettivo: lo studente deve apprendere le conoscenze teoriche specifiche della neuropsichiatria infantile e della psicopatologia dell'età evolutiva, le tecniche di riabilitazione speciale per lo sviluppo.

F1. Corso integrato di neuropsichiatria infantile: neuropsichiatria infantile, riabilitazione neuropsicomotoria III, riabilitazione psicomotoria III, riabilitazione neurocognitiva III.

Settore: F19B Neuropsichiatria infantile.

F2. Corso integrato di psicopatologia dell'età evolutiva.

Settori: F19B Neuropsichiatria infantile, M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, M11E Psicologia clinica.

F3. Corso integrato di medicina sociale: medicina sociale, legislazione sanitaria sociale, sociologia per l'età evolutiva.

Settori: F22A Igiene generale ed applicata, F22B Medicina legale, Q05A Sociologia generale.

TABELLA *B*

STANDARD FORMATIVO PRATICO E DI TIROCINIO

Lo studente, per essere ammesso all'esame finale, deve aver compiuto, in via autonoma o in collaborazione con altre figure sanitarie, i seguenti interventi di prevenzione, cura e riabilitazione (decreto ministeriale 17 gennaio 1997, n. 56):

relazione scritta di osservazioni su 10 soggetti sani, distribuiti nelle diverse fasce d'età nell'arco dell'età evolutiva, con approfondimento delle trasformazioni funzionali proprie dei diversi stadi di sviluppo;

esperienze di educazione psicomotoria e pratica psicomotoria con bambini sani;

esperienze di formazione personale corporea, psicologica e psicodinamica per almeno 300 ore;

esperienze di osservazione di trattamento riabilitativo di 50 soggetti in età evolutiva distribuiti per fascia di età e per patologie neuropsichiatriche infantili, nelle diverse aree della neuropsicomotricità, della neuropsicologia e della psicopatologia dello sviluppo, per almeno 800 ore;

esperienze di trattamento, mirato alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle disabilità dello sviluppo, svolte autonomamente, su almeno 120 soggetti in età evolutiva, comprensivo di diagnosi funzionale e di verifica a distanza;

relazione scritta ed esposizione di 15 casi clinici, completi di diagnosi funzionale globale, di valutazione neuropsicomotoria e/o psicomotoria e/o neuropsicologica e/o neurocognitiva, del progetto terapeutico, e distribuiti nelle diverse aree della patologia neuropsichiatrica infantile;

processo diagnostico mirato all'intervento e programma terapeutico, scritti sulla base di 15 cartelle cliniche di soggetti seguiti in équipe multidisciplinare di neuropsichiatria infantile, distribuiti per fasce d'età e per aree di disturbo;

almeno 30 relazioni scritte su procedure di inserimento scolastico di soggetti con disabilità dello sviluppo neuropsicomotorio, cognitivo e psicoaffettivo, che evidenzino la collaborazione nell'équipe multiprofessionale dei servizi neuropsichiatrici infantili e degli operatori degli asili nido e scolastici;

effettuazione di almeno 100 delle seguenti procedure valutative e terapeutiche, strutturate attraverso modalità e tecniche specifiche per l'età evolutiva: valutazione per la diagnosi funzionale neuropsicomotoria; valutazione per la diagnosi funzionale psicomotoria; valutazione per la diagnosi funzionale neuropsicologica; valutazione per la diagnosi funzionale neurocognitiva; valutazione per la diagnosi funzionale neurolinguistica; valutazione per la diagnosi funzionale dei disturbi percettivo-motori precocissimi; valutazione per la diagnosi funzionale dei disturbi precoci di interazione-comunicazione e di simbolizzazione; applicazione di tecniche di prevenzione, terapia e rieducazione funzionale, specifiche per fascia d'età e per singoli stadi di sviluppo delle disabilità neuropsicomotorie, psicomotorie, neuropsicologiche e psicopatologiche dell'età evolutiva; applicazione di procedure di valutazione dell'interrelazione tra funzioni neuropsicomotorie, funzioni affettive e funzioni cognitive per ogni singolo disturbo neurologico, neuropsicologico e psicopatologico dell'età evolutiva; applicazione di procedure di rieducazione viscerale nelle patologie pediatriche; applicazione di procedure interattivo-ludiche e di tecniche di rilasciamento individuali e di gruppo;

frequenza regolare, per l'intera durata del tirocinio pratico, di strutture cliniche neuropsichiatriche infantili, universitarie, ospedaliere o territoriali ad alta qualificazione, mostrando attitudine al lavoro in collaborazione nelle équipe multidisciplinari e competenze specifiche nel mantenere i delicati rapporti con le famiglie di bambini disabili.

Nel regolamento didattico di ogni ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti e relativo peso specifico od altre integrazioni.

Tabella XVIII-*quater* - 02

DIPLOMA UNIVERSITARIO TECNICO DELL'EDUCAZIONE E DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA E PSICOSOCIALE

Art. 1.

Finalità, organizzazione, requisiti di accesso

1.1. L'Università, facoltà di medicina e chirurgia, istituisce il corso di diploma universitario di tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale.

Il corso ha durata di 3 anni e si conclude con un esame finale (esame di Stato con valore abilitante) con il rilascio del titolo di tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale.

Lo statuto dell'Università indica il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso, in relazione alle possibilità formative.

1.2. Il corso di diploma ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere un'attività professionale, compresa quella educativa, nel campo della riabilitazione psichiatrica e psicosociale, individuale, familiare e di comunità.

Art. 2.

Ordinamento didattico

2.1. Il corso di diploma prevede 4600 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri); ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno 650 ore, secondo anno 620 ore, terzo anno 460 ore). Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste per ciascun anno.

Il tirocinio professionale è svolto per 720 ore nel primo anno (360 per semestre), 900 ore nel secondo anno (450 per semestre), e 1250 ore nel terzo anno (625 per semestre).

2.2. Le attività didattiche sono ordinate in aree, che definiscono gli obiettivi generali, culturali e professionalizzanti. Le aree comprendono i corsi integrati, che definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che debbono essere sostenuti; ai corsi integrati afferiscono i settori scientifico-disciplinari, che indicano le competenze scientifico-professionali, mentre le discipline concernono le titolarità dei docenti dei singoli settori.

Nei corsi integrati previsti dall'ordinamento sono attivabili le discipline ricomprese nei settori scientifico-disciplinari afferenti al corso integrato. Le discipline attengono unicamente la titolarità dei docenti e non danno luogo a verifiche di profitto autonome. Esse sono attivate con atto programmatorio della facoltà e sono in tale evenienza inserite nel Manifesto annuale degli studi, che è anche forma di pubblicizzazione dei docenti.

2.3. Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari sono riportati nella tabella *A*.

Obiettivo didattico del corso è quello di fornire allo studente le basi per comprendere le situazioni di disagio psichico e psicosociale e porre in essere le metodologie individuali, familiari, e di comunità per la riabilitazione ed il reinserimento sociale dei pazienti.

Sono settori costitutivi non rinunciabili del corso di D.U.:

Settori: B01B Fisica, E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, E07X Farmacologia, E09A Anatomia umana, E06A Fisiologia, E13X Biologia applicata, F11A Psichiatria, F11B Neurologia, F19B Neuropsichiatria infantile, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

2.4. Lo standard formativo-pratico, comprensivo del tirocinio, è rivolto a far acquisire allo studente una adeguata preparazione professionale ed è specificato nella tabella *B*.

TABELLA *A*

OBIETTIVI DIDATTICI, AREE DIDATTICHE, PIANO DI STUDIO ESEMPLIFICATIVO E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI.

I Anno - I semestre.

Area *A* - *Propedeutica* (crediti: 6).

Obiettivo: lo studente deve acquisire le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici.

A1. Corso integrato di fisica, statistica e informatica.
Settori: B01B Fisica, F01A Statistica medica.

A2. Corso integrato di chimica medica e biochimica
Settore: E05A Biochimica

A3. Corso integrato di biologia e genetica.
Settori: E13X Biologia applicata, F03X Genetica medica.

A4. Corso integrato di istologia ed anatomia.
Settori: E09A Anatomia umana, E09B Istologia.

A5. Inglese scientifico.
Settore: L18C Linguistica inglese.

A6. Tirocinio: attività tutoriale e di tirocinio guidato da svolgersi in strutture ospedaliere relativamente ai corsi integrati del semestre (360 ore).

I Anno - II semestre.

Area *B* - *Funzioni neuropsicologiche* (crediti: 6).

Obiettivo: lo studente deve acquisire nozioni generali sul funzionamento dell'organismo umano e specificatamente del sistema nervoso centrale, nonché le basi per la comprensione della dimensione psicologica delle funzioni verbali e gestuali.

B1. Corso integrato di fisiologia e neurofisiologia.
Settore: E06A Fisiologia umana.

B2. Corso integrato di psicologia generale e psicometria.
Settori: M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica, M11E Psicologia clinica.

B4. Corso integrato di fonetica e linguistica.
Settori: F23D Scienze infermieristiche e della riabilitazione neuropsichiatrica, F23F Scienze di riabilitazione logopedica.

B5. Tirocinio: attività tutoriale e di tirocinio guidato da svolgersi in strutture ospedaliere relativamente ai corsi integrati del semestre (360 ore).

II Anno - I semestre.
Area *C* - *Fisiopatologia generale* (crediti: 6).
Obiettivo: lo studente deve acquisire i fondamenti della dimensione patologica e terapeutica fisica e psicopatologica, apprendendo fondamenti della fisiopatologia generale e speciale, della farmacologia, dell'igiene e della psicopatologia.

C1. Corso integrato di patologia generale e neuropatologia.
Settori: F04A Patologia generale, F06B Neuropatologia.

C2. Corso integrato di farmacologia e psicofarmacologia.
Settori: E07X Farmacologia, F11A Psichiatria.

C3. Corso integrato di igiene e medicina sociale.
Settori: F22A Igiene generale ed applicata, F22B Medicina legale.

C4. Corso integrato di psicopatologia generale e dell'età evolutiva e dell'anziano.
Settori: F11A Psichiatria, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica, M11E Psicologia clinica.

C5. Tirocinio: attività tutoriale e di tirocinio guidato da svolgersi in strutture ospedaliere relativamente ai corsi integrati del semestre (450 ore).

II Anno - II semestre.
Area *D* - *Psichiatria, psicoterapia e psicopedagogia* (crediti: 6).
Obiettivo: lo studente deve acquisire i fondamenti teorici della psichiatria, nonché elementi generali di psicoterapia e psicopedagogia.

D1. Corso integrato di psichiatria.
Settore: F11A Psichiatria.

D2. Corso integrato di psicoterapia.
Settori: F11A Psichiatria, M11E Psicologia clinica.

D3. Corso integrato di psicopedagogia.
Settori : M09E Pedagogia speciale, M11E Psicologia clinica.

D4. Tirocinio: attività tutoriale e di tirocinio guidato da svolgersi presso strutture di degenza, territoriali, residenziali e semiresidenziali e presso comunità terapeutiche (450 ore).

III Anno - I semestre.
Area *E* - *Riabilitazione psichiatrica generale e tecniche riabilitative specifiche* (crediti: 5).
Obiettivo: lo studente deve acquisire cognizioni di riabilitazione psichiatrica, nonché le tecniche riabilitative specifiche, cognitive, di terapia occupazionale, di espressività grafica e figurativa, di animazione teatrale e musicoterapia.

E1. Corso integrato di riabilitazione psichiatrica generale.
Settori: F11A Psichiatria, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

E2. Corso integrato di terapia comportamentale - cognitiva e terapia occupazionale.
Settori: F11A Psichiatria, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

E3. Corso integrato di tecniche riabilitative grafiche, di animazione teatrale e musicoterapiche.
Settori: F11A Psichiatria, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

E4. Corso integrato di psicoterapia di gruppo e familiare.
Settori: F11A Psichiatria, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

E5. Corso integrato di organizzazione dei servizi socio-sanitari e legislazione del cooperativismo e privato sociale.
Settori: F11A Psichiatria, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

E6. Corso integrato di comunità terapeutica.
Settori: F11A Psichiatria, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

E7. Tirocinio: attività tutoriale e di tirocinio guidato da svolgersi presso strutture di degenza, territoriali, residenziali e semiresidenziali e presso comunità terapeutiche (625 ore).

III Anno - II semestre.
Area *F* - *Riabilitazione psichiatrica speciale, infantile e geriatrica* (crediti: 5).
Obiettivo: Lo studente apprende tecniche riabilitative specifiche per le patologie dell'età infantile e dell'anziano.

F1. Corso Integrato di riabilitazione speciale psicogeriatrica.
Settori: F11A Psichiatria, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

F2. Corso integrato di riabilitazione speciale psichiatrica infantile.
Settori: F11A Psichiatria, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

F3. Tirocinio: attività tutoriale e di tirocinio guidato da svolgersi presso strutture di degenza, territoriali, residenziali e semiresidenziali e presso comunità terapeutiche (625 ore).

TABELLA *B*

STANDARD FORMATIVO-PRATICO DEL TECNICO DELL'EDUCAZIONE E DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA E PSICOSOCIALE.

Lo studente, per essere annnesso all'esame finale, deve aver partecipato ai seguenti atti o averli condotti in prima persona:

A. Aver partecipato a 70 colloqui con persone con difficoltà psicologiche gravi o con gravi problemi psicosociali, o con pazienti affetti da disturbi mentali ospitati in diversi ambienti (strutture di degenza, servizi territoriali, strutture residenziali e semi-residenziali, comunità terapeutiche e servizi socio-sanitari);

B. Aver partecipato a 70 colloqui con componenti della rete sociale di riferimento (familiari, amici, medico di famiglia, datore e colleghi di lavoro, ecc.) della persona con difficoltà psicologiche gravi o con gravi problemi psicosociali, o paziente affetto da disturbi mentali;

C. Aver partecipato a 70 riunioni con l'équipe socio-sanitaria responsabile del progetto terapeutico (psichiatra, psicologo, assistente sociale, infermiere facenti parte del gruppo di lavoro) sviluppato per la persona con difficoltà psicologiche gravi o con gravi problemi psicosociali, o paziente affetto da disturbi mentali;

D. Aver partecipato a 50 valutazioni mediante strumenti standardizzati (interviste, scale, questionari, ecc.) della disabilità sociale di persone con difficoltà psicologiche gravi o con gravi problemi psicosociali, o di pazienti affetti da disturbi mentali, ed averne condotte in prima persona almeno 20;

E. Aver partecipato a 30 valutazioni del carico assistenziale e del benessere dei familiari o dei conviventi che vivono e si prendono cura della persona con difficoltà psicologiche gravi o con gravi problemi psicosociali, o con il paziente affetto da disturbi mentali, ed averne condotte in prima persona almeno 15;

F. Aver partecipato a 50 incontri nell'ambito di progetti di socializzazione, ricreativi, di attività espressive e psicomotorie, o di gruppi di discussione per problemi finalizzati allo sviluppo delle abilità di vita;

G. Aver partecipato alla programmazione di 20 progetti integrati di riabilitazione psichiatrica e psicosociale individualizzati per persone con disabilità sociale, con valutazione e verifica degli esiti dei progetti riabilitativi in base agli obiettivi di recupero;

H. Aver partecipato a 20 progetti di attivazione ed intervento sulla rete sociale (rapporti con enti locali, scuole, scuole di formazione professionale, agenzie di lavoro, cooperative sociali, associazioni di volontariato, associazioni di familiari, altre associazioni sociali, ecc.) finalizzati all'inserimento abitativo, scolastico/lavorativo e sociale, ed averne condotte in prima persona almeno 10;

I. Aver condotto in prima persona 15 interventi specifici per la promozione e/o l'insegnamento di abilità sociali delle persone con disabilità sociali a livello individuale e di gruppo;

L. Aver condotto in prima persona almeno 2 interventi psicoeducativi sui familiari e sui conviventi, che vivono e si prendono cura della persona con difficoltà psicologiche gravi o con gravi problemi psicosociali, o con il paziente affetto da disturbi mentali;

M. Aver partecipato a 10 sedute di équipe, impostate sul metodo di risoluzione dei problemi relativi agli aspetti organizzativi del servizio.

97A7840

DECRETO 1° ottobre 1997.

Autorizzazione alle università ad istituire nuove scuole di specializzazione per l'anno accademico 1997-98.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995 «Approvazione del piano di sviluppo delle università per il triennio 1994-96» ed in particolare l'art. 13 «scuole di specializzazione e dottorati di ricerca»;

Viste le deliberazioni delle autorità accademiche delle università;

Visti i pareri del Consiglio universitario nazionale, in merito alla istituzione di scuole di specializzazione;

Considerato che le predette deliberazioni hanno recepito integralmente le indicazioni del Consiglio universitario nazionale in merito alle singole scuole di specializzazione;

Decreta:

A decorrere dall'anno accademico 1997-98, è autorizzata l'istituzione delle seguenti scuole di specializzazione:

UNIVERSITÀ DI ANCONA

Facoltà di medicina e chirurgia:
allergologia ed immunologia clinica;
geriatria;
medicina legale.

UNIVERSITÀ DI CHIETI

Facoltà di medicina e chirurgia:
genetica medica;
otorinolaringoiatria.

UNIVERSITÀ DI FERRARA

Facoltà di medicina e chirurgia:
medicina interna.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di medicina e chirurgia:
chirurgia generale ind. chirurgia generale (2ª sc.);
malattie infettive.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Prima facoltà di medicina e chirurgia:
nefrologia.

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di medicina e chirurgia:
chirurgia plastica e ricostruttiva;
medicina fisica e riabilitazione;
reumatologia.

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di medicina e chirurgia:
cardiochirurgia;
geriatria;
malattie infettive;
neurochirurgia;
oncologia.

UNIVERSITÀ DI REGGIO CALABRIA

Facoltà di medicina e chirurgia:
patologia clinica.

UNIVERSITÀ DI SASSARI

Facoltà di medicina e chirurgia:
medicina dello sport.

UNIVERSITÀ DI SIENA

Facoltà di medicina e chirurgia:
chirurgia plastica e ricostruttiva;
chirurgia vascolare.

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Facoltà di medicina e chirurgia:
geriatria.

Gli oneri derivanti dall'attivazione e dal funzionamento delle scuole graveranno per intero sui rispettivi bilanci universitari sia in termini di risorse finanziarie che di strutture, attrezzature e personale docente, tecnico e amministrativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 1997

p. *Il Ministro:* GUERZONI

97A7838

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 18 settembre 1997.

Modificazioni al regolamento applicativo della legge 25 gennaio 1994, n. 86, recante disposizioni per l'istituzione e la disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi.

IL GOVERNATORE

Vista la legge 25 gennaio 1994, n. 86 (di seguito «legge n. 86/1994»), recante disposizioni per l'istituzione e la disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi;

Visto il proprio provvedimento del 20 maggio 1994, emanato in applicazione della legge n. 86/1994, come modificato dal provvedimento del 25 luglio 1996 (di seguito «regolamento»);

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, che ha sostituito l'art. 14-*bis* della legge n. 86/1994 concernente i fondi immobiliari chiusi istituiti con apporto di beni immobili;

Ravvisata la necessità di apportare modificazioni al proprio regolamento per tener conto delle intervenute modifiche legislative;

Dispone:

Art. 1.

1. I capitoli II (capitale minimo della società di gestione e modalità di investimento del patrimonio), III (criteri generali per la redazione del regolamento del fondo immobiliare chiuso) e VI (limiti all'attività di investimento del fondo immobiliare chiuso) del regolamento sono sostituiti conformemente al testo che si allega.

2. Le presenti disposizioni entreranno in vigore il giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 1997

Il Governatore: FAZIO

ALLEGATO

Capitolo II

CAPITALE MINIMO DELLA SOCIETÀ DI GESTIONE E MODALITÀ DI INVESTIMENTO DEL PATRIMONIO

1. Il capitale sociale minimo versato della società di gestione resta fissato nella misura di lire 10 miliardi, incrementati di un ulteriore ammontare di mezzi patrimoniali pari alla quota di partecipazione obbligatoria della società in ciascun fondo gestito ai sensi dell'art. 13, comma 8, e 14-*bis*, comma 2, della legge.

2. Il patrimonio della società di gestione è investito:

a) nella quota obbligatoria di partecipazione ai fondi immobiliari chiusi gestiti (pari, per i fondi istituiti ai sensi dell'art. 12 della legge, al 5 per cento ovvero al 3 per cento se il fondo è riservato ad investitori istituzionali e, per i fondi istituiti ai sensi dell'art. 14-*bis* della legge, alla misura determinata dal Ministro del tesoro ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 14-*bis*);

b) in ulteriori quote dei fondi immobiliari chiusi gestiti fino ad un massimo del 10 per cento di ciascun fondo. Tale limite è calcolato computando anche la quota di investimento obbligatorio sub lettera *a)*;

c) in attività strettamente funzionali all'esercizio della sua attività (immobili, arredi, attrezzature ecc.);

d) in titoli di Stato, obbligazioni quotate, obbligazioni e altri titoli di debito emessi da banche (es.: certificati di deposito);

e) in parti di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari rientranti nel campo di applicazione della direttiva CEE 85/611 le cui politiche di investimento, quali risultano nel regolamento del fondo comune o nello statuto della società a capitale variabile, non abbiano ad oggetto titoli diversi da quelli indicati sub lettera *d)*;

f) in partecipazioni in società o enti aventi per oggetto statutario esclusivo lo svolgimento di attività strumentali a quella della società di gestione. Rientrano in tale ambito, e pertanto non risultano incompatibili con l'esclusività dell'oggetto sociale prevista per la società di gestione medesima:

le partecipazioni di minoranza in società di intermediazione mobiliare di cui all'art. 1, comma 3, lettera *c)*, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;

le partecipazioni in società che offrono servizi di elaborazione dati, di consulenza fiscale e immobiliare, nonché in società che svolgono attività di amministrazione di immobili. Ove tali interessenze siano di controllo, le società partecipate devono essere vincolate statutariamente a non assumere a loro volta partecipazioni.

Inoltre, l'ammontare delle partecipazioni non può eccedere il 25 per cento del patrimonio della società di gestione.

Le disponibilità liquide — oltre che detenute presso la società — sono depositate presso banche.

Capitolo III

CRITERI GENERALI PER LA REDAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL FONDO IMMOBILIARE CHIUSO

Il regolamento dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi contiene le disposizioni riguardanti il funzionamento dell'organismo e i rapporti tra gli investitori e la società di gestione in conformità alle previsioni della legge. Le società di gestione redigono il testo dei regolamenti sulla base dei criteri generali emanati dall'organo di vigilanza che si riportano di seguito, avendo cura di procedere nella redazione del testo tenendo conto anche della successione degli argomenti appresso adottata.

I presenti criteri riguardano sia i fondi immobiliari chiusi istituiti ai sensi dell'art. 12 della legge (di seguito «fondi ordinari») sia i fondi immobiliari chiusi istituiti ai sensi dell'art. 14-*bis* della legge (di seguito «fondi istituiti con apporto di beni immobili»).

DENOMINAZIONE E DURATA DEL FONDO

La denominazione ha la finalità di consentire l'univoca identificazione del fondo. A tal fine:

è evitato l'uso di formulazioni atte a ingenerare confusione sia con analoghi organismi presenti sul mercato sia con altri prodotti finanziari;

è richiesto l'utilizzo nell'ambito della denominazione delle parole «fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso», che rappresentano un elemento necessario e infungibile per l'individuazione degli organismi della specie.

La durata del fondo chiuso viene fissata autonomamente dalla società di gestione nell'ambito dei termini minimi e massimi stabiliti dalla legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 7, della legge, può essere prevista una durata superiore a quella trentennale a condizione che le quote del fondo siano ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato.

Nel regolamento è indicata la facoltà della società di gestione di richiedere alla Banca d'Italia alla scadenza del fondo un periodo di grazia di durata non superiore a tre anni per l'effettuazione dello smobilizzo degli investimenti.

CARATTERISTICHE DEL FONDO

1. Le caratteristiche dei fondi ordinari sono espresse con:

a) l'indicazione dell'ammontare del fondo, che deve essere determinato nel rispetto della normativa all'uopo prevista. Al riguardo, si rammenta che l'ammontare minimo del fondo resta fissato in lire 200 miliardi.

Andrà inoltre specificato, ove ne ricorra l'ipotesi, se l'investimento è circoscritto agli investitori istituzionali secondo quanto previsto dall'art. 4, commi 2 e 6, della legge. A tal proposito, si ricorda che il decreto emanato dal Ministro del tesoro ai sensi della citata norma — nel definire i criteri di individuazione degli investitori istituzionali — ne fornisce una elencazione non esaustiva e prevede che la Banca d'Italia, in sede di approvazione del regolamento, verifichi l'inquadrabilità nei citati criteri di eventuali altri soggetti. Onde consentire tale verifica il regolamento indica — ove del caso — gli investitori istituzionali diversi da quelli elencati nel citato decreto ministeriale cui la società di gestione intende riservare il fondo;

b) l'illustrazione degli indirizzi che verranno seguiti dagli organi aziendali nella scelta degli investimenti.

Accuratezza nella definizione delle strategie e chiarezza espositiva delle stesse sono i principi cui devono attenersi i testi regolamentari nel definire il tipo di gestione prospettata agli investitori. I criteri di investimento indicati nel regolamento costituiscono anche il punto di riferimento per il gestore nell'attività di individuazione e selezione delle attività potenzialmente assumibili dal fondo.

In tale contesto, dal testo regolamentare risultano:

le caratteristiche e le destinazioni degli immobili in cui può essere investito il fondo. In particolare, tali elementi dovranno essere illustrati anche al fine di fornire indicazioni in ordine al grado di liquidabilità degli investimenti del fondo;

le eventuali aree geografiche di interesse, nazionali o estere;

l'intenzione di avvalersi o meno della facoltà — prevista dall'art. 14, comma 1, lettera *b)*, della legge — di investire il fondo in partecipazioni di controllo in società immobiliari, precisando i criteri che verranno seguiti nella scelta di tali società con riferimento alle caratteristiche e alla destinazione degli immobili verso cui si indirizza l'attività delle stesse;

i presidi predisposti dalla società di gestione con riferimento a fattispecie di conflitto di interesse non specificamente individuate dalla legge. A tal fine, le soluzioni definite dovranno essere coerenti con il principio di autonomia della società di gestione e rispettose della disciplina di legge che, in materia, prevede limitazioni operative;

la possibilità per la società di gestione di derogare alle norme in materia di frazionamento del rischio e di conflitto di interessi indicate all'art. 14, commi 5 e 6, della legge, relativamente agli investimenti del fondo in attività direttamente o indirettamente cedute dallo Stato, da enti previdenziali pubblici, da regioni, da enti locali o loro consorzi, nonché da società interamente possedute, anche indirettamente, dagli stessi soggetti.

È da evitare che siano richiamate nel regolamento le norme che delimitano l'attività di investimento in funzione del frazionamento del rischio, a meno che la società di gestione non intenda introdurre, con riferimento a tale profilo, ulteriori autonomi limiti nella gestione del fondo. Ove si tratti di fondi sottoscritti esclusivamente da investitori istituzionali e la società di gestione intenda avvalersi della possibilità di fissare limiti di investimento diversi da quelli determinati in via generale dalla Banca d'Italia, deve essere indicata la misura dei limiti prescelti.

2. Per i fondi istituiti con apporto di beni immobili le caratteristiche del fondo sono espresse con l'indicazione:

a) dell'ammontare del fondo, non inferiore a lire 200 miliardi. L'ammontare del fondo è determinato avendo presente il valore dei beni immobili o dei diritti reali su immobili oggetto di apporto risultante dalla stima effettuata dal collegio dei periti.

Ove le quote del fondo siano destinate ai soli investitori istituzionali, nel regolamento del fondo andranno altresì riportate le previsioni di cui al precedente paragrafo 1, lettera *a)*, seconda parte;

b) della percentuale del fondo (in ogni caso non inferiore al 51 per cento) costituita da beni immobili o da diritti reali su immobili conferiti dallo Stato, da enti previdenziali pubblici, da regioni, enti locali o loro consorzi nonché da società interamente possedute, anche indirettamente, dai medesimi soggetti (di seguito «enti pubblici conferenti»).

Inoltre, andrà indicato l'obbligo per i soggetti conferenti di integrare l'apporto in natura con un conferimento in denaro che non potrà comunque essere inferiore al 5 per cento del valore del fondo. Tale obbligo non sussiste qualora partecipino al fondo, esclusivamente con apporti in denaro, soggetti diversi da quelli conferenti, sempreché il relativo apporto in denaro non sia inferiore al 10 per cento del valore del fondo.

3. La società di gestione può prevedere nel regolamento del fondo la facoltà di procedere alla distribuzione periodica dei proventi della gestione. In tal caso, il regolamento indica — con riferimento alle voci reddituali risultanti dallo schema-tipo di rendiconto del fondo — le componenti reddituali che possono essere distribuite, precisando che tali componenti devono essere computate al netto di tutti i costi risultanti dal rendiconto medesimo. Qualora il fondo proceda alla distribuzione periodica dei proventi, il regolamento:

stabilisce i criteri per la determinazione e distribuzione dei proventi;

illustra le modalità (procedure, tempi e pubblicità) per il riconoscimento dei proventi in distribuzione agli aventi diritto.

SOCIETÀ DI GESTIONE

La società di gestione rappresenta la controparte dell'investitore; la partecipazione al fondo comune si realizza infatti tramite la conclusione di un contratto tra il soggetto gerente e l'investitore che chiede di sottoscrivere le quote del fondo.

Le informazioni che devono essere contenute nel testo regolamentare devono consentire un'esatta individuazione della controparte contrattuale (la società di gestione) e del suo relativo centro di responsabilità.

Sotto il primo profilo, gli elementi minimi da indicare nel testo sono rappresentati dalla denominazione, dalla sede sociale e dagli estremi dell'autorizzazione ad istituire il fondo immobiliare chiuso.

Sotto il secondo profilo, va indicato l'organo responsabile dell'attività gestoria, individuabile, di norma, nel consiglio di amministrazione. Ove quest'ultimo — compatibilmente con le previsioni statutarie — intenda conferire deleghe ad elementi interni alla società, in ordine all'attuazione delle politiche d'investimento del fondo, il regolamento dovrà contemplare tale facoltà.

Non sono consentite forme generali di delega tendenti, di fatto, a sottrarre al consiglio di amministrazione le scelte d'investimento riguardanti i beni immobili e le partecipazioni in società immobiliari e a conferirgli un ruolo marginale nell'esercizio dell'attività gestoria.

Nel regolamento deve essere fatta menzione dell'eventuale costituzione di comitati tecnici consultivi, di cui possono far parte anche soggetti esterni alla società, anche se essi, per la loro natura, non comportano esonero di responsabilità del consiglio di amministrazione in ordine alle scelte adottate.

Il consiglio di amministrazione può conferire deleghe a soggetti esterni aventi ad oggetto l'amministrazione dei beni immobili (es.: gestione dei rapporti con i conduttori) e la gestione della parte del portafoglio rappresentata dai valori mobiliari di cui all'art. 14, comma 1, lettera *c)*, della legge. Tale facoltà, oltre ad essere compatibile con lo statuto della società di gestione, dovrà essere indicata nel regolamento specificando che la delega:

non implica alcun esonero o limitazione di responsabilità del consiglio di amministrazione; pertanto dovrà essere previsto il preventivo assenso del delegante per l'esecuzione delle operazioni ovvero che il delegato si attenga alle istruzioni impartite dai competenti organi della società di gestione;

ha una durata determinata, può essere revocata con effetto immediato dalla società di gestione ed ha carattere non esclusivo;

prevede, con riferimento all'incarico della gestione del portafoglio titoli di cui sopra, un flusso giornaliero di informazioni sulle operazioni effettuate dal delegato che consenta la ricostruzione del patrimonio gestito.

Il consiglio di amministrazione e gli altri organi aziendali esercitano un controllo costante sull'attività e sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.

Infine, va specificato che l'esercizio dei diritti inerenti i titoli in portafoglio rientra a pieno titolo nel quadro dei poteri di esecuzione dell'incarico gestorio ricevuto dalla società.

COLLEGIO DEI PERITI

La società di gestione indica nel regolamento, in relazione alla tipologia di immobili che formano oggetto di investimento del fondo le competenze professionali che verranno indicate al presidente del tribunale nella richiesta di designazione dei periti.

A norma dell'art. 12, comma 2, lettera *q)*, della legge, vanno inoltre indicati i criteri per la definizione del giudizio di congruità del valore degli immobili che il consiglio d'amministrazione della società di gestione è tenuto a richiedere al collegio dei periti in occasione della vendita di ciascun immobile detenuto dal fondo (sia direttamente, sia tramite le società immobiliari di cui all'art. 14, comma 1, lettera *b)*, della legge).

L'indicazione dei criteri in questione va effettuata in modo da fornire ai periti un quadro di riferimento degli elementi di ordine generale da considerare nella formulazione del giudizio di adeguatezza del prezzo cui la società di gestione intende vendere l'immobile. Nella definizione di tali elementi, si deve tener conto quanto meno di quelli che concorrono alla determinazione del valore corrente degli immobili secondo quanto previsto dal successivo capitolo VII.

Con riferimento ai fondi istituiti con apporto di beni immobili, l'organo amministrativo della società di gestione provvede a richiedere la nomina dei componenti il collegio dei periti prima dell'istituzione del fondo, dovendo essi procedere alla stima dei beni oggetto di apporto. La relazione di stima deve essere redatta e depositata al momento dell'apporto con le modalità e le forme indicate nell'art. 2343 del codice civile e deve contenere i dati e le notizie richiesti dai commi 1 e 4 dell'art. 8 della legge.

BANCA DEPOSITARIA

La definizione del ruolo e dei compiti di tale soggetto deve essere menzionata nel regolamento, tenuto conto dei profili particolari che essa assume in relazione alla tipologia degli investimenti consentiti ai fondi immobiliari.

Il testo regolamentare dovrà pertanto indicare i compiti attribuiti alla banca depositaria ai sensi di quanto disposto nel capitolo V.

È richiesto inoltre che, accanto all'indicazione della banca che funge da depositario:

siano individuate le dipendenze della banca depositaria presso le quali sono espletate le funzioni di emissione — anche a seguito di conversione dei titoli emessi ai sensi dell'art. 14-*bis*, commi 13, 15 e 17, della legge — e consegna dei certificati, di eventuale distribuzione di proventi del fondo e di rimborso delle quote di partecipazione;

sia definita una procedura di sostituzione nell'incarico di banca depositaria in modo da evitare soluzioni di continuità nello svolgimento dei compiti ad essa attribuiti dalla legge. A tale riguardo, il testo regolamentare prevede che:

I) l'incarico di banca depositaria, da conferire a tempo indeterminato, può essere revocato in qualsiasi momento mentre per la rinunzia della banca occorre un termine di preavviso non inferiore a sei mesi;

II) l'efficacia della revoca o della rinunzia è sospesa sino a che:

un altro ente creditizio in possesso dei requisiti di legge accetti l'incarico di banca depositaria in sostituzione della precedente;

la conseguente modifica del regolamento sia approvata dalla società di gestione nonché dall'organo di vigilanza;

i titoli inclusi nel fondo e le disponibilità liquide di questo siano trasferiti ed accreditati presso la nuova banca depositaria.

Esigenze operative connesse al trattamento dei titoli suggeriscono di richiamare, in via generale, che la banca depositaria, per la custodia dei valori del fondo, possa avvalersi — sotto la propria responsabilità e previo assenso della società di gestione — dei subdepositari individuati ai sensi del capitolo V.

CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE

Il valore nominale di ciascuna quota di partecipazione a un fondo chiuso non è inferiore a lire tre milioni. Le quote, tutte di uguale valore e di uguali diritti, sono rappresentate da certificati nominativi o al portatore a scelta dell'investitore; a tal fine è previsto che l'investitore può ottenere in qualsiasi momento la trasformazione dei certificati (da nominativo al portatore o viceversa) ovvero il loro raggruppamento. L'emissione dei certificati ovvero il loro successivo frazionamento avviene per importi non inferiori al valore nominale unitario della quota o suoi multipli.

Il regolamento dovrà indicare il termine — sei mesi dalla chiusura dell'offerta delle quote prevista dagli articoli 12, comma 2, lettera *f)*, ovvero dalla consegna delle quote agli acquirenti secondo quanto previsto dall'art. 14-*bis*, comma 8, della legge — entro il quale deve essere richiesta alla Consob l'ammissione dei certificati alla negoziazione in un mercato regolamentato, ovvero, nel caso in cui le quote del fondo siano destinate unicamente ad investitori istituzionali, se si intende proporre la relativa istanza.

In alternativa all'emissione di certificati singoli può essere previsto il ricorso al certificato cumulativo, rappresentativo di una pluralità di quote appartenenti agli investitori. Il certificato cumulativo va tenuto in deposito gratuito amministrato presso la banca depositaria, con rubriche distinte per singoli investitori eventualmente raggruppate per soggetti collocatori (1).

L'immissione di quote nel certificato cumulativo deve inoltre garantire la possibilità per:

a) l'investitore di richiedere in ogni momento l'emissione del certificato singolo;

b) la banca di procedere — senza oneri per l'investitore e per il fondo — al frazionamento del cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli investitori.

La società di gestione indica nel regolamento se intende affidare ad uno o più intermediari in valori mobiliari l'incarico di negoziare le quote dei fondi gestiti.

PARTECIPAZIONE AL FONDO

1. *Acquisizione della qualità di partecipante di un fondo ordinario.*

La partecipazione al fondo ordinario si realizza tramite sottoscrizione delle quote del fondo ovvero acquisto a qualsiasi titolo del certificato rappresentativo delle stesse.

Procedura di sottoscrizione delle quote.

Il patrimonio del fondo chiuso deve essere raccolto mediante un'unica emissione di quote. Il testo regolamentare definisce le modalità di sottoscrizione delle quote e indica quanto segue:

il valore nominale della quota (di importo minimo pari a lire tre milioni);

---

(1) L'eventuale esigenza dei soggetti collocatori di mantenere — nei confronti della depositaria — una sfera di riservatezza in ordine ai rapporti intrattenuti con l'investitore va coniugata con l'esigenza della banca depositaria di fruire dei dati conoscitivi necessari per la propria attività di emissione ed estinzione dei certificati rappresentativi delle quote di pertinenza del singolo partecipante. Al fine di contemperare tali esigenze può essere previsto che le quote presenti nel certificato cumulativo siano contrassegnate soltanto con un codice identificativo elettronico, ferma restando la possibilità della depositaria di accedere alla denominazione del partecipante in caso di emissione del certificato singolo o al momento in cui si provvede al rimborso delle quote.

il termine massimo di sottoscrizione delle quote di partecipazione che non può essere superiore a un anno a decorrere dalla determinazione della Consob assunta ai sensi dell'art. 18 della legge n. 216/1974 in relazione al prospetto informativo. Ove quest'ultimo non sia richiesto, il termine annuale decorre dalla data in cui la società di gestione ha notizia dell'approvazione del regolamento da parte della Banca d'Italia;

l'ammontare minimo di ogni singola sottoscrizione che non può essere inferiore a lire tre milioni;

per le sottoscrizioni a domicilio, l'efficacia del contratto è subordinata al decorso di cinque giorni di cui all'art. 18-*ter* della legge n. 216/1974;

le modalità, da definire secondo criteri oggettivi, di riparto in presenza di richieste di sottoscrizione superiori all'offerta delle quote;

i casi nei quali nell'ipotesi di cui all'art. 13, comma 2, della legge alla chiusura delle sottoscrizioni la società di gestione può chiedere l'autorizzazione al ridimensionamento del fondo e le modalità e il termine per l'esercizio del diritto di recesso da parte degli investitori una volta ottenuta la detta autorizzazione; inoltre, i casi nei quali la società di gestione può decidere di non ridimensionare il fondo e di procedere alla liberazione degli investitori dagli impegni. Nella definizione di tali profili la società di gestione deve tenere conto della possibilità di realizzare l'attività di investimento programmata anche con le minori risorse disponibili dopo la chiusura delle sottoscrizioni;

la durata del periodo di richiamo degli impegni, che decorre dalla data della dichiarazione di chiusura delle sottoscrizioni, entro il quale devono essere effettuati i versamenti relativi alle quote sottoscritte;

quali mezzi di pagamento possono essere utilizzati nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e i soggetti presso i quali possono essere eseguiti i versamenti. Il regolamento può prevedere inoltre la procedura di recupero ove il mezzo di pagamento risulti insoluto ovvero l'investitore risulti inadempiente al termine del periodo di richiamo.

Andrà inoltre indicato l'obbligo dell'invio — entro un termine massimo dall'inizio di operatività del fondo — della lettera di conferma dell'avvenuto investimento, recante informazioni concernenti l'importo investito e il numero delle quote attribuite.

Copia del regolamento è consegnata in occasione delle operazioni di sottoscrizione. Chiunque sia interessato può ottenere successivamente a proprie spese copia del regolamento del fondo.

2. *Acquisizione della qualità di partecipante di un fondo istituito con apporto di beni immobili.*

La partecipazione al fondo istituito con apporto di beni immobili si realizza tramite sottoscrizione delle quote del fondo, acquisto a qualsiasi titolo del certificato rappresentativo delle stesse nonché mediante conversione dei titoli emessi ai sensi dell'art. 14-*bis*, commi 13, 15 e 17, della legge.

a) Procedura di sottoscrizione delle quote mediante conferimenti in denaro.

Il regolamento definisce le modalità di sottoscrizione delle quote facendo riferimento a quanto previsto dal precedente punto 1.

b) Procedura di sottoscrizione delle quote mediante apporto di beni immobili.

Il regolamento definisce le modalità di sottoscrizione delle quote, indicando, in particolare, quanto segue:

il valore nominale della quota (di importo minimo pari a lire tre milioni);

il termine massimo di sottoscrizione delle quote di partecipazione mediante apporto che non può essere superiore a un anno dalla costituzione del fondo;

l'ammontare minimo di ogni singola sottoscrizione che non può essere inferiore a lire tre milioni;

quali mezzi di pagamento possono essere utilizzati per i conferimenti obbligatori in denaro, qualora dovuti.

Andrà inoltre indicato l'obbligo dell'invio — entro un termine massimo dall'inizio di operatività del fondo — della lettera di conferma dell'avvenuto investimento, recante informazioni concernenti l'importo investito e il numero delle quote attribuite.

Copia del regolamento è consegnata in occasione delle operazioni di sottoscrizione. Chiunque sia interessato può ottenere successivamente a proprie spese copia del regolamento del fondo.

c) Offerta al pubblico delle quote sottoscritte mediante apporto di beni immobili.

Nel regolamento del fondo deve essere indicato il termine a partire dal quale la società di gestione procede all'offerta al pubblico delle quote nonché il termine (non superiore a diciotto mesi dalla data dell'ultimo apporto in natura) entro il quale tale offerta si conclude.

Il regolamento indica inoltre:

I) le modalità di esecuzione del collocamento. A tal fine, deve essere, tra l'altro, specificato:

le modalità e i termini per l'assunzione, da parte degli interessati, degli impegni di acquisto delle quote;

le eventuali forme di garanzia richieste dalla società di gestione agli interessati all'acquisto delle quote per il buon esito degli impegni di acquisto assunti;

le modalità e i termini per il versamento dei corrispettivi da parte degli acquirenti delle quote, i mezzi di pagamento a tal fine utilizzabili, i soggetti presso i quali possono essere eseguiti i versamenti. Il regolamento può inoltre prevedere la procedura di recupero ove il mezzo di pagamento risulti insoluto ovvero l'investitore risulti inadempiente al momento del versamento dei corrispettivi;

le modalità e i termini a partire dai quali i certificati di partecipazione sono resi disponibili agli acquirenti;

II) che, per il collocamento delle quote a domicilio, l'efficacia del contratto è subordinata al decorso di cinque giorni di cui all'art. 18-*ter* della legge n. 216/1974;

III) le modalità con cui la società di gestione riconosce i corrispettivi ai soggetti conferenti e restituisce ai medesimi le quote non collocate.

Andrà inoltre indicato l'obbligo dell'invio agli acquirenti — entro un termine massimo dall'inizio di operatività del fondo — della lettera di conferma dell'avvenuto investimento, recante informazioni concernenti l'importo investito e il numero delle quote attribuite.

Copia del regolamento è consegnata in occasione delle operazioni di acquisto. Chiunque sia interessato può ottenere a proprie spese copia del regolamento del fondo.

d) Mancato raggiungimento dell'obiettivo minimo di collocamento.

Il regolamento indica i casi nei quali, trascorso il termine previsto per l'offerta al pubblico delle quote sottoscritte mediante apporto di beni immobili, viene attivato il disposto di cui all'art. 14-*bis*, comma 9, della legge.

e) Conversione dei titoli emessi ai sensi dell'art. 14-*bis*, commi 13, 15 e 17, della legge.

Il regolamento del fondo indica le modalità e le procedure per la conversione dei titoli emessi ai sensi dell'art. 14-*bis*, commi 13, 15 e 17, della legge in quote di fondi istituiti con apporto di beni immobili.

3. *Rimborsi parziali di quote a fronte di disinvestimenti.*

Il regolamento prevede, ove la società di gestione intenda avvalersi di tale facoltà, la possibilità di effettuare, nell'interesse dei partecipanti, rimborsi parziali pro-quota a fronte di disinvestimenti, trascorsi i termini previsti dalla legge. In tal caso è previsto che:

venga data preventiva comunicazione alla Banca d'Italia nonché informativa agli investitori (tramite pubblicazione sui quotidiani indicati nel regolamento) dell'attività disinvestita, delle motivazioni che hanno indotto la società di gestione ad operare il rimborso, dell'importo che si intende rimborsare (indicando, ove si tratti di rimborso parziale, la percentuale messa in distribuzione rispetto al ricavato della vendita), dell'importo rimborsato per ogni quota e della procedura per ottenere il rimborso. In tale ambito, andrà precisato se l'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento dell'invio del mezzo di pagamento all'avente diritto ovvero all'atto della ricezione da parte di quest'ultimo del mezzo medesimo;

le somme non riscosse entro un periodo prestabilito dall'inizio delle operazioni vengano depositate in un conto intestato alla società di gestione con l'indicazione che trattasi di rimborso parziale di quote del fondo, con sottorubriche nominative degli aventi diritto ovvero, qualora i certificati di partecipazione siano al portatore, indicanti l'elenco dei numeri di serie dei certificati.

REGIME DELLE SPESE

La disciplina regolamentare degli oneri connessi alla partecipazione ad un fondo immobiliare attiene agli aspetti indicati di seguito.

1. *Natura delle spese a carico della società di gestione e di quelle a carico del fondo.*

I costi a carico del fondo sono rappresentati dai seguenti elementi:

il compenso spettante alla società di gestione per l'attività svolta. Profili connessi con rilevanti problematiche di conflitto di interesse, unitamente alla previsione legislativa che consente alla società di gestione di percepire la provvigione ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera *p)*, della legge solo in sede di liquidazione del fondo, portano a non ritenere proponibile che il compenso annuo della società di gestione sia commisurato ad un valore degli immobili e delle partecipazioni in società immobiliari maggiore del loro valore di acquisizione. Pertanto, qualora il compenso della società di gestione sia stabilito in misura proporzionale al valore complessivo netto del fondo, nel computo di quest'ultimo, ai fini che qui rilevano, non dovrà tenersi conto delle plusvalenze (rispetto al valore di acquisizione) non realizzate sui beni immobili e sulle partecipazioni detenute dal fondo;

il compenso da riconoscere alla banca depositaria per le funzioni da questa svolte. Qualora il compenso sia proporzionale al valore del fondo cfr. quanto precisato al precedente alinea;

il compenso spettante al collegio dei periti;

gli oneri inerenti all'acquisizione e alla dismissione delle attività detenute dal fondo (es.: provvigioni per intermediazione, spese notarili, ecc.) e quelli connessi alla quotazione dei certificati rappresentativi delle quote;

le spese di manutenzione degli immobili del fondo. Le spese di ristrutturazione ditali immobili sono ovviamente a carico del fondo in quanto rappresentano una forma di investimento del medesimo;

i premi per polizze assicurative sugli immobili del fondo;

le spese di pubblicazione sui quotidiani del valore unitario del fondo e del prospetto del patrimonio del fondo, i costi della stampa dei documenti periodici destinati al pubblico purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento delle quote;

le spese di revisione e di certificazione dei rendiconti del fondo (ivi compreso quello finale di liquidazione);

gli oneri connessi con i prestiti assunti ai sensi dell'art. 14, comma 7, della legge;

le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del fondo;

gli oneri fiscali di pertinenza del fondo.

Esigenze di certezza in ordine all'entità e alle modalità di imputazione degli oneri a carico del fondo richiedono che nel testo regolamentare sia precisata la cadenza del prelievo dalle disponibilità del fondo dei compensi da riconoscere alla società di gestione, alla banca depositaria e al collegio dei periti.

Sono a carico della società tutte le spese necessarie per l'amministrazione della stessa, ivi comprese quelle connesse con la commercializzazione delle quote e con le fasi propedeutiche alla scelta degli investimenti (es.: analisi di mercato, consulenze di settore, ecc.). Inoltre, al fine di evitare incertezze sui costi della partecipazione al fondo, andrà inserita una clausola finale attestante la riferibilità alla società di ogni spesa che non sia specificamente indicata come a carico del fondo o dei singoli investitori.

2. *Oneri a carico dei singoli investitori.*

Il regolamento indica in dettaglio gli oneri da applicare a ogni singolo investitore in relazione alla partecipazione al fondo immobiliare chiuso, ivi compresi i rimborsi delle spese sostenute dalla società (ad es. per emissione dei certificati e spedizione dei medesimi al domicilio dell'investitore).

Qualora per detti rimborsi delle spese sostenute la società non fosse in grado o non ritenesse opportuno indicare una somma in via forfettaria deve esplicitare che i medesimi sono limitati alla copertura degli oneri effettivamente sostenuti dalla società da indicare di volta in volta al partecipante interessato.

PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO DEL PATRIMONIO DEL FONDO E DEL VALORE DELLA QUOTA

La pubblicazione del prospetto del patrimonio del fondo e del valore unitario della quota risponde all'esigenza di fornire elementi informativi sintetici per la conoscenza dell'andamento dell'investimento.

Il testo regolamentare deve offrire un'informativa essenziale, orientata ad illustrare i profili di seguito indicati:

a) la frequenza di calcolo del valore unitario della quota e della relativa pubblicazione, ove richiesta.

In proposito, si rammenta che per i fondi non riservati ad investitori istituzionali, l'art. 13, comma 4, della legge prescrive che il valore unitario della quota debba essere pubblicato almeno due volte l'anno. In tali ipotesi, ferma restando la periodicità del calcolo del valore unitario della quota, le società valuteranno l'opportunità di provvedere alla pubblicazione del valore medesimo con una frequenza maggiore (ad es. mensile) da indicare nel regolamento.

La società di gestione provvede a determinare tale valore dividendo il valore complessivo netto del fondo — calcolato sulla base dei criteri di valutazione delle attività del fondo stabiliti dalla Banca d'Italia — per il numero delle quote emesse;

b) i quotidiani a diffusione nazionale nei quali la società provvede a pubblicare il prospetto del patrimonio del fondo e il valore della quota.

Al riguardo, si ricorda che mentre il prospetto del patrimonio del fondo deve essere pubblicato, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge, su almeno un quotidiano a diffusione nazionale, la legge medesima prescrive che il valore della quota debba essere pubblicato — nei casi in cui tale adempimento sia richiesto — su tre quotidiani a diffusione nazionale.

È previsto l'impegno della società di provvedere alle pubblicazioni di cui sopra in un successivo momento qualora, per eventi eccezionali e imprevedibili, dette pubblicazioni siano state sospese. Ove ricorrano tali casi la società di gestione informa direttamente la Banca d'Italia, nonché, per il tramite di pubblicazione sui quotidiani sub *b)*, gli investitori.

SCRITTURE CONTABILI

Le scritture contabili risultano già individuate dalla legge, sia per quanto concerne la tipologia, sia per quanto attiene ai tempi di predisposizione.

Le norme regolamentari provvedono a definire le modalità con cui l'investitore può esercitare il diritto d'accesso ai documenti contabili, che lo stesso può consultare a termini di legge. A tal fine, il regolamento:

a) richiama i documenti che possono essere esaminati dal partecipante;

b) individua i luoghi in cui il rendiconto di gestione del fondo, la relazione semestrale e il relativo prospetto del patrimonio del fondo sono tenuti a disposizione del pubblico. Essi sono la sede della società di gestione e — ove si tratti di fondi le cui quote sono state oggetto di offerta al pubblico – la sede della banca depositaria e quanto meno le filiali della banca stessa situate nei capoluoghi di regione.

DISPOSIZIONI FINALI

Rimborso finale delle quote alla scadenza del fondo.

Il regolamento stabilisce che alla scadenza del termine di durata del fondo la società di gestione procede al rimborso entro un termine massimo da definire nel regolamento in relazione ai tempi tecnici strettamente necessari per il riconoscimento degli importi agli aventi diritto.

Nel regolamento del fondo sono indicati:

la facoltà della società di gestione di richiedere alla Banca d'Italia un ulteriore periodo, non superiore a tre anni, per condurre a termine le operazioni di rimborso, ove lo smobilizzo non sia completato entro il termine di durata del fondo;

le modalità di ripartizione, fra gli investitori e la società di gestione, del risultato netto della gestione del fondo derivante dallo smobilizzo degli investimenti; qualora la società intenda avvalersi della possibilità di beneficiare, alla scadenza del fondo, di una parteci-

pazione al risultato di gestione maggiorata, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera *p)*, della legge, dal testo regolamentare risulta quanto segue:

I) il risultato della gestione del fondo è espresso dal confronto tra l'ammontare del fondo inizialmente sottoscritto e versato e l'ammontare dell'attivo netto liquidato maggiorato di eventuali distribuzioni o rimborsi effettuati nel corso della durata del fondo;

II) l'indicatore di riferimento per l'individuazione del risultato minimo prefissato. Esso deve rappresentare un razionale termine di paragone per valutare la redditività del fondo e deve caratterizzarsi per oggettività delle basi di calcolo;

III) la percentuale, non superiore al venti per cento, del risultato di gestione eccedente quello minimo prefissato che viene riconosciuta alla società di gestione;

l'eventuale possibilità di rimborso parziale, in misura proporzionale, delle quote nel corso del periodo di liquidazione ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera *n)*, della legge.

Deve essere dato avviso sui quotidiani dove è pubblicato il valore della quota, o — in assenza di tale obbligo — su quello dove è pubblicato il prospetto del patrimonio del fondo:

dell'inizio della procedura di liquidazione;

dell'eventuale concessione del periodo di grazia da parte della Banca d'Italia;

dei tempi e delle modalità di esecuzione del rimborso parziale delle quote nel corso del periodo di liquidazione;

dei tempi e delle modalità di esecuzione del rimborso finale.

Al fine della redazione delle previsioni regolamentari in materia di rimborso finale si richiama quanto segue:

alla scadenza del periodo di durata il fondo cessa ogni ulteriore attività di investimento;

in caso di concessione del periodo di grazia, le operazioni di realizzo sono effettuate secondo un piano di smobilizzo predisposto dagli amministratori e portato a conoscenza dell'organo di vigilanza;

il rendiconto finale (redatto sulla base dello schema di rendiconto stabilito dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge) riporta anche il piano di riparto spettante ad ogni quota da determinarsi in base al rapporto tra ammontare delle attività liquide e numero delle quote in cui è diviso il patrimonio del fondo; nel rendiconto deve essere indicato altresì l'importo da attribuire alla società di gestione — ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera *p)*, della legge — in relazione al superamento del risultato minimo della gestione;

il rendiconto finale di liquidazione deve essere oggetto di certificazione;

il rendiconto finale e la relativa relazione devono essere depositati e affissi nella sede della società di gestione e — ove si tratti di fondi le cui quote sono state oggetto di offerta al pubblico — nella sede della banca depositaria e quanto meno nelle filiali della banca stessa presso le quali sono pubblicizzati i documenti contabili;

le somme non riscosse entro un periodo prestabilito dall'inizio delle operazioni devono essere depositate in un conto intestato alla società di gestione con l'indicazione che trattasi di averi del rimborso finale del fondo, con sottorubriche nominative degli aventi diritto ovvero, qualora i certificati di partecipazione siano al portatore, indicanti l'elenco dei numeri di serie dei certificati.

Capitolo VI

LIMITI ALL'ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO DEL FONDO IMMOBILIARE CHIUSO

1. *Definizioni.*

1.1 Ai fini della disciplina del presente capitolo, si intendono:

per «fondi ordinari», i fondi immobiliari chiusi istituiti ai sensi dell'art. 12 della legge;

per «fondi istituiti con apporto di beni immobili», i fondi immobiliari chiusi istituiti ai sensi dell'art. 14-*bis* della legge;

per «enti pubblici conferenti», lo Stato, gli enti previdenziali pubblici, le regioni, gli enti locali e i loro consorzi nonché le società interamente possedute, anche indirettamente, dai medesimi soggetti, che apportano beni immobili ai fondi istituiti ai sensi dell'art. 14-*bis* della legge;

per «titoli di Stato o garantiti dallo Stato», i titoli emessi o garantiti dallo Stato italiano o da Stati esteri;

per «valori mobiliari di pronta liquidabilità», i titoli di cui al precedente alinea nonché gli altri valori di rapida e sicura liquidabilità individuati dal Ministro del tesoro con il decreto ministeriale del 30 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 1994;

per «società immobiliari», le società immobiliari controllate non quotate indicate all'art. 14, comma 1, lettera *b)*, della legge;

per «gruppo», quello definito dall'art. 4, comma 3, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

per «collegamento», quello definito dall'art. 2359, comma 3, del codice civile.

Sezione I

FONDI ORDINARI

1. *Investimenti del fondo.*

1.1 La società di gestione, per l'investimento del fondo, può svolgere esclusivamente le seguenti attività (1):

a) l'acquisto e la vendita anche mediante la locazione a terzi con facoltà di acquisto di beni immobili. La società provvede altresì alla gestione degli immobili di pertinenza del fondo;

b) le operazioni di cui alla lettera *a)* con riferimento a diritti reali di godimento su beni immobili;

c) l'assunzione di partecipazioni in società immobiliari aventi per oggetto esclusivo quanto previsto sub *a)* e *b)*. A tali società è pertanto preclusa l'assunzione di partecipazioni;

d) l'investimento e la gestione delle disponibilità liquide in titoli di Stato o garantiti dallo Stato e in altri valori mobiliari di pronta liquidabilità.

2. *Operazioni non consentite.*

2.1 Nella gestione del fondo, la società gerente non può:

a) concedere prestiti sotto qualsiasi forma (2);

b) investire il fondo in attività direttamente o indirettamente cedute da (3):

un socio, amministratore, direttore o dipendente della società di gestione;

un altro fondo gestito dalla medesima società di gestione;

altre società facenti parte del medesimo gruppo o loro soci, amministratori, direttori o dipendenti;

soggetti che le abbiano acquistate dalle società di cui ai precedenti alinea. A tal fine, a pena di nullità dei contratti di acquisto, in questi ultimi devono essere riportati, a cura del notaio rogante ove siano stipulati per atto pubblico, gli estremi identificativi dei soggetti da cui i cedenti hanno acquisito le attività stesse.

Il divieto di cui alla presente lettera non si applica agli investimenti del fondo in attività direttamente o indirettamente cedute dallo Stato, dagli enti previdenziali pubblici, dalle regioni, dagli enti locali e loro consorzi nonché dalle società interamente possedute, anche indirettamente, dai medesimi soggetti (4);

c) cedere direttamente o indirettamente le attività del fondo a (5):

un socio, amministratore, direttore o dipendente della società di gestione;

un altro fondo gestito dalla medesima società di gestione;

altre società facenti parte del medesimo gruppo o loro soci, amministratori, direttori o dipendenti;

d) immettere nel fondo valori mobiliari di pronta liquidabilità di propria emissione o altre attività proprie;

(1) Art. 14, comma 1, della legge.

(2) Art. 14, comma 7, della legge.

(3) Art. 14, comma 6, della legge.

(4) Art. 14, comma 6-*bis*, della legge.

(5) Art. 14, comma 6-*ter*, della legge.

e) acquistare azioni o quote di nuova emissione di società immbiliari facenti parte del gruppo di appartenenza della società di gestione;

f) svolgere attività diretta di costruzione (6). Ciò comporta che per l'esecuzione di lavori sugli immobili di pertinenza del fondo la società di gestione deve affidare l'incarico a imprese terze.

Fermo restando il divieto sub *b)*, qualora la società di gestione intenda acquisire da soggetti estranei al proprio gruppo di appartenenza azioni o quote di una società immobiliare collegata a società del proprio gruppo, la delibera del consiglio di amministrazione assunta al riguardo richiama tale circostanza e illustra in dettaglio le valutazioni sottese alla scelta di investimento.

3. *Limiti relativi alla composizione globale del portafoglio del fondo* (7).

3.1 Il patrimonio del fondo è investito:

a) nel limite massimo del 90 per cento, in beni immobili e in diritti reali di godimento sugli stessi;

b) nel limite massimo del 25 per cento, in partecipazioni in società immobiliari;

c) nel limite massimo del 20 per cento, in valori mobiliari di pronta liquidabilità;

d) almeno per il 10 per cento nei valori mobiliari di cui alla lettera *c)*.

4. *Limiti relativi al frazionamento per singolo investimento o per singolo emittente.*

4.1 Il fondo non può essere investito in misura superiore ad un terzo del proprio patrimonio in un unico bene immobile avente caratteristiche urbanistiche e funzionali unitarie (8).

Tale limite non si applica agli investimenti del fondo in attività direttamente o indirettamente cedute dallo Stato, dagli enti previdenziali pubblici, dalle regioni, dagli enti locali e loro consorzi nonché dalle società interamente possedute, anche indirettamente, dai medesimi soggetti (9).

4.2 Fermi restando i limiti di cui al paragrafo 3.1, il patrimonio del fondo può essere investito:

a) fino al 20 per cento in titoli emessi o garantiti dallo Stato italiano o da un medesimo Stato appartenente all'O.C.S.E. ovvero in parti di un medesimo o.i.c.v.m. che, per regolamento, può investire solo in tali titoli;

b) fino al 20 per cento in titoli di debito a breve, per i quali esiste un mercato attivo di smobilizzo, emessi da una banca di un paese dell'O.C.S.E.;

c) fino al 5 per cento in titoli emessi o garantiti da un medesimo Stato non appartenente all'O.C.S.E. ovvero negli altri valori mobiliari di pronta liquidabilità di uno stesso emittente.

5. *Modalità di computo dei limiti.*

5.1 I limiti di investimento sono riferiti al valore complessivo netto del fondo medesimo.

Ai soli fini del calcolo di detti limiti, il valore di ciascun investimento ed il valore complessivo netto del fondo sono determinati come segue:

a) i beni immobili e i diritti reali di godimento sugli stessi detenuti direttamente dal fondo, nonché le partecipazioni in società immobiliari si computano al loro costo storico;

b) le restanti componenti del fondo sono valutate sulla base dei criteri di valutazione indicati nel capitolo VII;

c) si considerano anche i titoli oggetto di operazioni stipulate ma non ancora regolate (10).

6. *Società immobiliari.*

6.1 La legge consente che l'investimento del fondo possa essere realizzato anche in via indiretta, mediante l'acquisizione di partecipazioni di controllo in società immobiliari (cfr. lettera *c)*, del paragrafo 1 della presente sezione).

Pertanto, le società di gestione verificano che le società immobiliari non effettuino le operazioni non consentite ai fondi ai sensi del paragrafo 2 della presente sezione.

6.2 Inoltre:

a) il limite di investimento per singolo bene immobile avente caratteristiche urbanistiche e funzionali unitarie (cfr. paragrafo 4.1 della presente sezione) si applica anche ai beni immobili detenuti dal fondo in via indiretta, per il tramite delle società immobiliari in questione.

Il rispetto del limite in questione è determinato considerando, per tutta la durata dell'investimento:

con riferimento agli immobili già detenuti dalla società immobiliare al momento dell'acquisizione da parte del fondo, la frazione del valore di tali immobili (determinata alla data di acquisto della partecipazione sulla base dei criteri di valutazione di cui al capitolo VII) corrispondente alla quota di partecipazione del fondo nella società immobiliare;

per gli immobili acquistati successivamente dalla società immobiliare, la corrispondente frazione del prezzo di acquisto.

Il valore complessivo netto del fondo cui commisurare il valore degli immobili di cui sopra è quello di cui al paragrafo 5.1 della presente sezione;

b) ai fini del rispetto del limite stabilito dalla legge in materia di assunzione di prestiti da parte del fondo, si rinvia a quanto previsto nel successivo paragrafo 8 della presente sezione.

7. *Rispetto dei limiti.*

7.1 I limiti all'attività di investimento dei fondi immobiliari chiusi di cui al presente capitolo vanno rispettati in via continuativa.

8. *Superamento dei limiti.*

8.1 Il limite massimo di investimento di cui alla lettera *c)*, del paragrafo 3.1 della presente sezione può essere superato nella fase di avvio del fondo in relazione al tempo necessario per raggiungere la composizione degli investimenti richiesta dalla legge.

Le società di gestione, tenuto conto dell'interesse dei partecipanti al fondo, si adoperano affinché l'attività di gestione del fondo conduca al più presto ad una composizione degli investimenti coerente con gli obiettivi del fondo medesimo.

8.2 I limiti di cui ai paragrafi 3 e 4 della presente sezione possono essere inoltre superati:

a) a seguito di disinvestimenti delle attività del fondo;

b) in conseguenza dell'esercizio da parte della società di gestione della facoltà di procedere, nell'interesse dei sottoscrittori, trascorsi cinque anni dal completamento dei versamenti, al rimborso parziale delle quote a fronte di disinvestimenti;

c) a seguito di ammissione a quotazione (realizzata nel quadro di progetti di smobilizzo) di azioni delle società immobiliari, che risultino acquistate prima che la società abbia deliberato la relativa richiesta;

d) a seguito di mutamenti nei corsi dei valori mobiliari di pronta liquidabilità in portafoglio.

Nei casi di cui sopra, la società di gestione provvede a riportare prioritariamente l'investimento nei limiti stabiliti nel più breve tempo possibile, tenendo conto dell'interesse dei partecipanti al fondo.

Qualora, per l'approssimarsi della liquidazione del fondo, la società di gestione ritenga che la ricostituzione degli investimenti in immobili e in società immobiliari possa essere in contrasto con l'inte-

---

(6) Art. 14, comma 1, della legge.

(7) Art. 14, commi 2 e 8, della legge.

(8) Art. 14, comma 5, della legge.

(9) Art. 14, comma 6-*bis*, della legge.

(10) Più precisamente, si dovrà fare riferimento alle consistenze effettive emergenti dalle evidenze patrimoniali, rettificate dalle partite relative ai contratti conclusi alla data, anche se non ancora regolati. In altri termini, per i valori mobiliari — con l'ausilio delle risultanze di una struttura contabile accesa alle quantità — le materialità patrimoniali effettive devono essere rettificate in aumento o in diminuzione, rispettivamente, delle quantità figuranti nei contratti di acquisto e in quelli di vendita conclusi e non ancora eseguiti. Sempre ai fini della determinazione quantitativa dell'attivo del fondo e quindi del valore complessivo dello stesso, le variazioni apportate alle consistenze effettive devono trovare contropartita a valere sulle disponibilità liquide del fondo, sulle quali si riflette l'effetto finanziario dei contratti, nei termini dagli stessi previsti.

resse dei partecipanti, la società comunica le sue valutazioni alla Banca d'Italia illustrando tutti gli elementi che hanno determinato la decisione assunta.

8.3 Si rammenta che, ai sensi dell'art. 14, comma 3 della legge, il venir meno del rapporto di controllo nelle società immobiliari obbliga la società di gestione ad alienare le relative partecipazioni entro il termine di due anni.

9. *Assunzione di prestiti.*

9.1 Nella gestione di ciascun fondo la società può assumere prestiti nel limite massimo del 25 per cento del valore complessivo netto di ciascun fondo esclusivamente nella forma di finanziamenti ipotecari finalizzati all'acquisto di beni immobili o all'assunzione di partecipazioni in società immobiliari (11).

Ai fini del rispetto di tale limite, si tiene conto dell'indebitamento diretto del fondo e di quello indiretto rappresentato dai prestiti assunti dalle società immobiliari per il finanziamento dell'attività tipica. Questi ultimi sono computati per la frazione corrispondente alla partecipazione detenuta dal fondo.

10. *Operazioni finalizzate ad una più efficiente gestione del patrimonio del fondo.*

10.1 La società di gestione può effettuare, al fine di ottimizzare l'impiego delle transitorie disponibilità liquide del fondo, operazioni di «pronti contro termine» in titoli che prevedano l'acquisto a pronti e l'obbligo di rivendita a termine di valori mobiliari.

Dette operazioni sono effettuabili a condizione che siano strettamente funzionali alle esigenze di migliore gestione della liquidità del fondo, secondo una valutazione effettuata dai responsabili organi della società gerente, avuto riguardo ai flussi finanziari previsti ed alle possibili alternative di profittevole investimento offerte dal mercato.

Si precisa infine che:

le ripetute operazioni avranno ad oggetto anzitutto valori mobiliari di largo mercato (quotati ovvero emessi da Stati aderenti all'O.C.S.E.);

nella fase di acquisto «a pronti», vanno tenuti presenti i limiti posti all'attività ordinaria dei fondi, con riferimento alla categoria di valori mobiliari sottostanti all'operazione;

i titoli acquisiti a pronti e da consegnare a termine non possono essere utilizzati per altre operazioni.

Sezione II

FONDI ISTITUITI CON APPORTO DI BENI IMMOBILI

Ai fondi istituiti con apporto di beni immobili si applicano:

1) le norme previste nella sezione I, paragrafo 2.1, lett. *b)* e *c)* con riferimento agli immobili apportati al fondo da soggetti diversi dagli enti pubblici conferenti (12);

2) il divieto di concedere prestiti sotto qualsiasi forma di cui alla sezione I, paragrafo 2.1, lett. *a)* nonché il limite alla assunzione di prestiti di cui alla sezione I, paragrafo 9 (13).

3) i limiti relativi alla composizione del portafoglio del fondo previsti nella sezione I, paragrafo 3.1, lett. *c)* e *d)* (14).

La liquidità riveniente dagli apporti in denaro previsti dall'art. 14-*bis*, comma 3 della legge non può essere utilizzata per l'acquisto di beni immobili o di diritti reali immobiliari. Fanno eccezione gli acquisti di beni immobili e diritti reali immobiliari strettamente necessari ad integrare i progetti di utilizzo di beni e diritti apportati dai soggetti conferenti, sempreché detti acquisti comportino un investimento non superiore al 30 per cento dell'apporto complessivo in denaro.

---

(11) Art. 14, comma 7, della legge.

(12) Art. 14-*bis*, comma 5, della legge.

(13) Art. 14-*bis*, comma 1, della legge.

(14) Cfr. nota precedente.

97A7740

REGIONE TOSCANA

ORDINANZA 1° settembre 1997.

Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi: intervento n. 570. Ripristino opere di pertinenza stradale quali tombini, cunette, ecc., e ripristino strada Caprognano Casale. Comune di Fosdinovo. Importo dell'intervento L. 110.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. B/246).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2554 del 4 aprile 1997. Ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2554/97 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del novembre 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. B/199 del 9 maggio 1997 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 26 giugno 1997;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. B/224 del 14 luglio 1997;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. B/224;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. B/224;

Rilevato che nel piano è stato inserito il seguente intervento: intervento n. 570. Ripristino opere di pertinenza stradale quali tombini, cunette, ecc., e ripristino strada Caprognano Casale - Comune di Fosdinovo. Importo L. 110.000.000;

Visto che in data 26 agosto 1997, con nota n. 1512, il comune di Fosdinovo ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con delibera della giunta comunale n. 228 del 19 agosto 1997;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 29 agosto 1997 con il quale si conferma:

a) che il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. B/224 del 14 luglio 1997;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice-commissario ai sensi dell'art. 2, comma 2, della citata ordinanza D.P.C. n. 2554/97;

Ordina:

È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 570 (ripristino opere di pertinenza stradale quali tombini, cunette, ecc., e ripristino strada Caprognano Casale), comune di Fosdinovo, approvato con deliberazione della giunta del comune di Fosdinovo (ente attuatore) n. 228 del 19 agosto 1997.

Di trasmettere al comune di Fosdinovo la presente ordinanza.

Firenze, 1° settembre 1997

Il vice commissario: FONTANELLI

97A7760

ORDINANZA 1° settembre 1997.

Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi: intervento n. 561. Ripristino area in frana su strada comunale - Località Verrucola. Comune di Fivizzano. Importo dell'intervento L. 12.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. B/247).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2554 del 4 aprile 1997. Ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2554/97 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del novembre 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. B/199 del 9 maggio 1997 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 26 giugno 1997;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. B/224 del 14 luglio 1997;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. B/224;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. B/224;

Rilevato che nel piano è stato inserito il seguente intervento: intervento n. 561. Ripristino area in frana su strada comunale - Località Verrucola. Comune di Fivizzano. Importo dell'intervento L. 12.000.000;

Visto che in data 26 agosto 1997 con nota n. 1513 il comune di Fivizzano ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con delibera della giunta comunale n. 522 del 21 agosto 1997;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 29 agosto 1997 con il quale si conferma:

a) che il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. B/224 del 14 luglio 1997;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice-commissario ai sensi dell'art. 2, comma 2, della citata ordinanza D.P.C. n. 2554/97;

Ordina:

È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 561 (ripristino area in frana su strada comunale - Località Verrucola. Comune Fivizzano), approvato con deliberazione della giunta del comune di Fivizzano (ente attuatore) n. 522 del 21 agosto 1997.

Di trasmettere al comune di Fivizzano la presente ordinanza.

Firenze, 1° settembre 1997

Il vice commissario: FONTANELLI

97A7761

ORDINANZA 1° settembre 1997.

Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi: intervento n. 569. Località capoluogo. Rifacimento copertura centro polivalente località il Fosso - Comune di Fosdinovo. Importo dell'intervento L. 20.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. B/248).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2554 del 4 aprile 1997. Ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2554/97 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del novembre 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. B/199 del 9 maggio 1997 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 26 giugno 1997;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. B/224 del 14 luglio 1997;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. B/224;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. B/224;

Rilevato che nel piano è stato inserito il seguente intervento: intervento n. 569 - Località capoluogo. Rifacimento copertura centro polivalente località il Fosso. Comune di Fosdinovo. Importo dell'intervento L. 20.000.000;

Considerato che in fase di progettazione, effettuata da parte dell'ufficio tecnico comunale, lo stesso ufficio tecnico comunale ha riscontrato che il finanziamento di L. 20.000.000 previsto nel piano risultava insufficiente e che pertanto il comune di Fosdinovo stante l'urgenza dei lavori, ha ritenuto necessario integrare con un proprio finanziamento di L. 9.600.000, il finanziamento già assegnato dal piano;

Considerato altresì che essendo l'intervento finanziato per L. 20.000.000 con il richiamato piano e per L. 9.600.000 con finanziamento a carico del bilancio del comune di Fosdinovo è necessaria, ai fini della rendicontazione, che il comune di Fosdinovo disponga contabilità separate per i due finanziamenti;

Visto che in data 26 agosto 1997 con nota n. 1512 il comune di Fosdinovo ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con delibera della giunta comunale n. 227 del 19 agosto 1997;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 29 agosto 1997 con il quale si conferma:

a) che il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. B/224 del 14 luglio 1997;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice-commissario ai sensi dell'art. 2, comma 2, della citata ordinanza D.P.C. n. 2554/97;

Ordina:

È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 569 (località capoluogo. Rifacimento copertura centro polivalente località il Fosso. Comune di Fosdinovo), approvato con deliberazione della giunta del comune di Fosdinovo (ente attuatore) n. 227 del 19 agosto 1997.

Di trasmettere al comune di Fosdinovo la presente ordinanza.

Firenze, 1° settembre 1997

Il vice commissario: FONTANELLI

97A7762

ORDINANZA 1° settembre 1997.

Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi: intervento n. 557. Località Scanderarola. Ripristino movimento franoso. Comune di Comano. Importo dell'intervento L. 260.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. B/249).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2554 del 4 aprile 1997. Ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2554/97 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del novembre 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. B/199 del 9 maggio 1997 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 26 giugno 1997;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. B/224 del 14 luglio 1997;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. B/224;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. B/224;

Rilevato che nel piano è stato inserito il seguente intervento: intervento n. 557 - località Scanderarola. Ripristino movimento franoso. Comune di Comano. Importo L. 260.000.000;

Visto che in data 26 agosto 1997 con nota n. 151 il comune di Comano ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con delibera della giunta comunale n. 151 del 21 agosto 1997;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 29 agosto 1997 con il quale si conferma:

a) che il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. B/224 del 14 luglio 1997;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice-commissario ai sensi dell'art. 2, comma 2, della citata ordinanza D.P.C. n. 2554/97;

Ordina:

È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 557 (località Scanderarola. Ripristino movimento franoso. Comune di Comano), approvato con deliberazione della giunta del comune di Comano (ente attuatore) n. 151 del 21 agosto 1997.

Di trasmettere al comune di Comano la presente ordinanza.

Firenze, 1° settembre 1997

Il vice commissario: FONTANELLI

97A7763

ORDINANZA 1° settembre 1997.

Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi: intervento n. 602. Ripristino pavimentazione strada comunale Tassonara Capannella - Chiesa di Riccò e regimazione acque superficiali. Comune di Tresana. Importo dell'intervento L. 180.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. B/250).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2554 del 4 aprile 1997. Ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2554/97 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del novembre 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. B/199 del 9 maggio 1997 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 26 giugno 1997;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. B/224 del 14 luglio 1997;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. B/224;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. B/224;

Rilevato che nel piano è stato inserito il seguente intervento: intervento n. 602. Ripristino pavimentazione strada comunale Tassonara Capannella - Chiesa di Riccò e regimazione acque superficiali. Comune di Tresana. Importo L. 180.000.000;

Visto che in data 26 agosto 1997 con nota n. 1508 il comune di Tresana ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con delibera della giunta comunale n. 230 del 23 agosto 1997;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 29 agosto 1997 con il quale si conferma:

a) che il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. B/224 del 14 luglio 1997;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice-commissario ai sensi dell'art. 2, comma 2, della citata ordinanza D.P.C. n. 2554/97;

Ordina:

È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 602 (ripristino pavimentazione strada comunale Tassonara Capannella - Chiesa di Riccò e regimazione acque superficiali. Comune di Tresana), approvato con deliberazione della giunta del comune di Tresana (ente attuatore) n. 230 del 23 agosto 1997.

Di trasmettere al comune di Tresana la presente ordinanza.

Firenze, 1° settembre 1997

Il vice commissario: FONTANELLI

97A7764

ORDINANZA 1° settembre 1997.

Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi: intervento n. 601. Ripristino area in frana lato nord ovest campo sportivo comunale. Comune di Tresana. Importo dell'intervento L. 100.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. B/251).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2554 del 4 aprile 1997. Ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2554/97 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del novembre 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. B/199 del 9 maggio 1997 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 26 giugno 1997;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. B/224 del 14 luglio 1997;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. B/224;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. B/224;

Rilevato che nel piano è stato inserito il seguente intervento: intervento n. 601. Ripristino area in frana lato nord ovest campo sportivo comunale. Comune di Tresana. Importo L. 100.000.000;

Visto che in data 26 agosto 1997 con nota n. 1509 il comune di Tresana ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con delibera della giunta comunale n. 231 del 23 agosto 1997;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 29 agosto 1997 con il quale si conferma:

a) che il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. B/224 del 14 luglio 1997;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice-commissario ai sensi dell'art. 2, comma 2, della citata ordinanza D.P.C. n. 2554/97;

Ordina:

È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 601 (ripristino area in frana lato nord ovest campo sportivo comunale. Comune di Tresana), approvato con deliberazione della giunta del comune di Tresana (ente attuatore) n. 231 del 23 agosto 1997.

Di trasmettere al comune di Tresana la presente ordinanza.

Firenze, 1° settembre 1997

Il vice commissario: FONTANELLI

97A7765

ORDINANZA 1° settembre 1997.

Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi: intervento n. 603. Pulitura e risistemazione fosso Treggiara. Comune di Tresana. Importo dell'intervento L. 200.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. B/252).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2554 del 4 aprile 1997. Ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2554/97 con la quale il presidente della giunta regio-

nale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del novembre 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. B/199 del 9 maggio 1997 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 26 giugno 1997;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. B/224 del 14 luglio 1997;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. B/224;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. B/224;

Rilevato che nel piano è stato inserito il seguente intervento: intervento n. 603. Pulitura e risistemazione fosso Treggiara. Comune di Tresana. Importo dell'intervento L. 200.000.000;

Visto che in data 26 agosto 1997 con nota n. 1507 il comune di Tresana ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con delibera della giunta comunale n. 229 del 23 agosto 1997;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 29 agosto 1997 con il quale si conferma:

a) che il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. B/224 del 14 luglio 1997;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice-commissario ai sensi dell'art. 2, comma 2, della citata ordinanza D.P.C. n. 2554/97;

Ordina:

È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 603 (pulitura e risistemazione fosso Treggiara. Comune di Tresana), approvato con deliberazione della giunta del comune di Tresana (ente attuatore) n. 229 del 23 agosto 1997.

Di trasmettere al comune di Tresana la presente ordinanza.

Firenze, 1° settembre 1997

Il vice commissario: FONTANELLI

97A7766

ORDINANZA 1° settembre 1997.

Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi: intervento n. 811. Ripristino argini torrente Taverone. Località la Tana. Comune di Comano. Importo dell'intervento L. 300.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. B/253).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2554 del 4 aprile 1997. Ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2554/97 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del novembre 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. B/199 del 9 maggio 1997 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 26 giugno 1997;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. B/224 del 14 luglio 1997;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. B/224;

il rispetto dei vincoli previsti dal disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. B/224;

Rilevato che nel piano è stato inserito il seguente intervento: intervento n. 811. Ripristino argini torrente Taverone - località la Tana. Comune di Comano. Importo dell'intervento L. 300.000.000;

Visto che in data 26 agosto 1997 con nota n. 1511 il comune di Comano ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con delibera della giunta comunale n. 144 del 12 agosto 1997;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 29 agosto 1997 con il quale si conferma:

a) che il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. B/224 del 14 luglio 1997;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

c) che non risulta applicabile il limite del 10% relativo alle spese tecniche in quanto l'incarico di progettazione, avvenuto con deliberazione della giunta consiliare del comune di Comano n. 8 del 17 gennaio 1997, risulta precedente alla presa d'atto del piano degli interventi e alla ordinanza B/224/97 che contiene al punto 2.3 tale disposizione;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice-commissario ai sensi dell'art. 2, comma 2, della citata ordinanza D.P.C. n. 2554/97;

Ordina:

È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 811 (ripristino argini torrente Taverone - località la Tana. Comune di Comano), approvato con deliberazione della giunta del comune di Comano (ente attuatore) n. 144 del 12 agosto 1997.

Di trasmettere al comune di Comano la presente ordinanza.

Firenze, 1° settembre 1997

Il vice commissario: FONTANELLI

97A7767

ORDINANZA 1° settembre 1997.

Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi: intervento n. 566. Località Bastia. Consolidamento muro di sostegno strada comunale. Comune di Licciana Nardi. Importo dell'intervento L. 100.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. B/254).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2554 del 4 aprile 1997. Ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2554/97 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del novembre 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. B/199 del 9 maggio 1997 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 26 giugno 1997;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. B/224 del 14 luglio 1997;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. B/224;

il rispetto dei vincoli previsti finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. B/224;

Rilevato che nel piano è stato inserito il seguente intervento: intervento n. 566. Località Bastia. Consolidamento muro di sostegno strada comunale. Comune di Licciana Nardi. Importo L. 100.000.000;

Visto che in data 26 agosto 1997 con nota n. 1511 il comune di Licciana Nardi ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con delibera della giunta comunale n. 495 del 23 agosto 1997;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 29 agosto 1997 con il quale si conferma:

a) che il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. B/224 del 14 luglio 1997;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice-commissario ai sensi dell'art. 2, comma 2, della citata ordinanza D.P.C. n. 2554/97;

Ordina:

È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 566 (località Bastia. Consolidamento muro di soste-

gno strada comunale. Comune di Licciana Nardi), approvato con deliberazione della giunta del comune di Licciana Nardi (ente attuatore) n. 495 del 23 agosto 1997.

Di trasmettere al comune di Licciana Nardi la presente ordinanza.

Firenze, 1° settembre 1997

Il vice commissario: FONTANELLI

97A7768

ORDINANZA 1° settembre 1997.

Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi: intervento n. 564. Località Monti. Ripristino strada comunale della chiesa e regimazione acque. Comune di Licciana Nardi. Importo dell'intervento L. 20.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. B/255).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2554 del 4 aprile 1997. Ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2554/97 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del novembre 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. B/199 del 9 maggio 1997 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 26 giugno 1997;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. B/224 del 14 luglio 1997;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. B/224;

il rispetto dei vincoli previsti finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. B/224;

Rilevato che nel piano è stato inserito il seguente intervento: intervento n. 564. Località Monti. Ripristino strada comunale della chiesa e regimazione acque. Comune di Licciana Nardi. Importo L. 20.000.000;

Visto che in data 26 agosto 1997 con nota n. 1511 il comune di Licciana Nardi ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con delibera della giunta comunale n. 498 del 23 agosto 1997;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 29 agosto 1997 con il quale si conferma:

a) che il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. B/224 del 14 luglio 1997;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice-commissario ai sensi dell'art. 2, comma 2, della citata ordinanza D.P.C. n. 2554/97;

Ordina:

È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 564 (località Monti. Ripristino strada comunale della chiesa e regimazione acque. Comune di Licciana Nardi), approvato con deliberazione della giunta del comune di Licciana Nardi (ente attuatore) n. 498 del 23 agosto 1997.

Di trasmettere al comune di Liciana Nardi la presente ordinanza.

Firenze, 1° settembre 1997

Il vice commissario: FONTANELLI

97A7769

ORDINANZA 1° settembre 1997.

Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi: intervento n. 565 - Località Monti. Ripristino fognatura via Fienile e rifacimento manto stradale. Comune di Licciana Nardi - Importo dell'intervento L. 55.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. B/256).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2554 del 4 aprile 1997. Ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2554/97 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti agli eventi alluvionali del novembre 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. B/199 del 9 maggio 1997 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 26 giugno 1997;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. B/224 del 14 luglio 1997;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. B/224;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. B/224;

Rilevato che nel piano è stato inserito il seguente intervento: Intervento n. 565 - Località Monti - Ripristino fognatura via Fienile e rifacimento manto stradale - Comune di Licciana Nardi - Importo dell'intervento L. 55.000.000;

Visto che in data 26 agosto 1997 con nota n. 1511 il comune di Licciana Nardi ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con delibera della giunta comunale n. 497 del 23 agosto 1997;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 29 agosto 1997 con il quale si conferma:

a) che il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. B/224 del 14 luglio 1997;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice-commissario ai sensi dell'art. 2, comma 2, della citata ordinanza DPC n. 2554/97;

Ordina:

È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 565 - Località Monti (Ripristino fognatura via Fienile e rifacimento manto stradale), comune di Licciana Nardi, approvato con deliberazione della giunta del comune di Licciana Nardi (ente attuatore) n. 497 del 23 agosto 1997.

Di trasmettere al comune di Licciana Nardi la presente ordinanza.

Firenze, 1° settembre 1997

Il vice commissario: FONTANELLI

97A7770

ORDINANZA 1° settembre 1997.

Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi: intervento n. 563 - Località Cà Mornello - Ripristino area in frana su strada comunale - Comune di Licciana Nardi - Importo dell'intervento L. 20.000.000 - Presa d'atto. (Ordinanza n. B/257).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2554 del 4 aprile 1997. Ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2554/97 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti agli eventi alluvionali del novembre 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. 8/199 del 9 maggio 1997 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 26 giugno 1997;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. B/224 del 14 luglio 1997;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. B/224;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. B/224;

Rilevato che nel piano è stato inserito il seguente intervento: Intervento n. 563 - Località Cà Mornello - Ripristino area in frana su strada comunale - Comune di Licciana Nardi - Importo dell'intervento L. 20.000.000;

Visto che in data 26 agosto 1997 con nota n. 1511 il comune di Licciana Nardi ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con delibera della giunta comunale n. 496 del 23 agosto 1997;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 29 agosto 1997 con il quale si conferma:

a) che il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. B/224 del 14 luglio 1997;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice-commissario ai sensi dell'art. 2, comma 2, della citata ordinanza DPC n. 2554/97;

Ordina:

È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 563 - Località Mornello (Ripristino area in frana su strada comunale), comune di Licciana Nardi, approvato con deliberazione della giunta del comune di Licciana Nardi (ente attuatore) n. 496 del 23 agosto 1997.

Di trasmettere al comune di Licciana Nardi la presente ordinanza.

Firenze, 1° settembre 1997

Il vice commissario: FONTANELLI

97A7771

ORDINANZA 1° settembre 1997.

Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi: intervento n. 600 - Ricostruzione n. 2 attraversamenti stradali e ripristino fosso di raccolta - Comune di Tresana - Importo dell'intervento L. 40.000.000 - Presa d'atto. (Ordinanza n. B/258).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2554 del 4 aprile 1997. Ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2554/97 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti agli eventi alluvionali del novembre 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. B/199 del 9 maggio 1997 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 26 giugno 1997;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. B/224 del 14 luglio 1997;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. B/224;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. B/224;

Rilevato che nel piano è stato inserito il seguente intervento: Intervento n. 600 - Ricostruzione n. 2 attraversamenti stradali e ripristino fosso di raccolta - Comune di Tresana - Importo L. 40.000.000;

Visto che in data 26 agosto 1997 con nota n. 1510 il comune di Tresana ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con delibera della giunta comunale n. 231 del 23 agosto 1997;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 29 agosto 1997 con il quale si conferma:

a) che il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. B/224 del 14 luglio 1997;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice-commissario ai sensi dell'art. 2, comma 2, della citata ordinanza DPC n. 2554/97;

Ordina:

È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 600 (Ricostruzione n. 2 attraversamenti stradali e

ripristino fosso di raccolta), comune di Tresana, approvato con deliberazione della giunta del comune di Tresana (ente attuatore) n. 231 del 23 agosto 1997.

Di trasmettere al comune di Tresana la presente ordinanza.

Firenze, 1° settembre 1997

Il vice commissario: FONTANELLI

97A7772

ORDINANZA 4 settembre 1997.

Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi: intervento n. 537 - Ripristino fognature frazionali e del capoluogo - Comune di Bagnone - Importo dell'intervento L. 90.000.000 - Presa d'atto. (Ordinanza n. B/259).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2554 del 4 aprile 1997. Ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2554/97 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti agli eventi alluvionali del novembre 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. B/199 del 9 maggio 1997 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 26 giugno 1997;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. B/224 del 14 luglio 1997;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. B/224;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. B/224;

Rilevato che nel piano è stato inserito il seguente intervento: Intervento n. 537 - Ripristino fognature frazionali e del capoluogo - Comune di Bagnone - Importo L. 90.000.000;

Visto che in data 1° settembre 1997 con nota n. 1575 il comune di Bagnone ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con delibera della giunta comunale n. 197 del 28 agosto 1997;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 2 settembre 1997 con il quale si conferma:

a) che il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. B/224 del 14 luglio 1997;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice-commissario ai sensi dell'art. 2, comma 2, della citata ordinanza DPC n. 2554/97;

Ordina:

È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 537 (Ripristino fognature frazionali e del capoluogo), comune di Bagnone, approvato con deliberazione della giunta del comune di Bagnone (ente attuatore) n. 197 del 28 agosto 1997.

Di trasmettere al comune di Bagnone la presente ordinanza.

Firenze, 4 settembre 1997

Il vice commissario: FONTANELLI

97A7773

ORDINANZA 4 settembre 1997.

Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi: intervento n. 821 - Località Molino di Soliera - Ripristino di muro e viabilità - Comune di Fivizzano - Importo dell'intervento L. 100.000.000 - Presa d'atto. (Ordinanza n. B/260).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2554 del 4 aprile 1997. Ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2554/97 con la quale il presidente della giunta regio-

nale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti agli eventi alluvionali del novembre 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. B/199 del 9 maggio 1997 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 26 giugno 1997;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. B/224 del 14 luglio 1997;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

o l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. B/224;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui al disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. B/224;

Rilevato che nel piano è stato inserito il seguente intervento: Intervento n. 821 - Località Molino di Soliera - Ripristino di muro e viabilità - Comune di Fivizzano - Importo L. 100.000.000;

Considerato che tale progetto non risulta finanziato dal già citato piano bensì con la legge n. 265/95;

Visto che in data 26 agosto 1997 con nota n. 1513 il comune di Fivizzano ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con delibera della giunta comunale n. 523 del 21 agosto 1997;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 2 settembre 1997 con il quale si conferma:

a) che il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. B/224 del 14 luglio 1997;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

c) che non viene applicato per le spese tecniche il limite di spesa del 10% del finanziamento assegnato in quanto gli incarichi di progettazione risultano assegnati con delibera del 9 gennaio 1997 e quindi precedentemente all'ordinanza n. B/224 del 14 luglio 1997;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice-commissario ai sensi dell'art. 2, comma 2, della citata ordinanza DPC n. 2554/97;

Ordina:

È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 821 - Località Molino di Soliera - Ripristino di muro e viabilità - Comune di Fivizzano, approvato con deliberazione della giunta del comune di Fivizzano (ente attuatore) n. 523 del 21 agosto 1997.

Di trasmettere al comune di Fivizzano la presente ordinanza.

Firenze, 4 settembre 1997

Il vice commissario: FONTANELLI

97A7774

ORDINANZA 4 settembre 1997.

Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi: intervento n. 819 - Località Signano Turano - Sistemazione idrogeologica e ripristino strada - Comune di Fivizzano - Importo dell'intervento L. 450.000.000 - Presa d'atto. (Ordinanza n. B/261).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2554 del 4 aprile 1997. Ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2554/97 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti agli eventi alluvionali del novembre 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. B/199 del 9 maggio 1997 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 26 giugno 1997;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. B/224 del 14 luglio 1997;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. B/224;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui al disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. B/224;

Rilevato che nel piano è stato inserito il seguente intervento: Intervento n. 819 - Località Signano Turano Sistemazione idrogeologica e ripristino strada - Comune di Fivizzano - Importo L. 450.000.000;

Considerato che tale progetto non risulta finanziato dal già citato piano bensì con la legge n. 265/95;

Visto che in data 26 agosto 1997 con nota n. 1513 il comune di Fivizzano ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con delibera della giunta comunale n. 524 del 21 agosto 1997;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 2 settembre 1997 con il quale si conferma:

a) che il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. B/224 del 14 luglio 1997;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

c) che non viene applicato per le spese tecniche il limite di spesa del 10% del finanziamento assegnato in quanto gli incarichi di progettazione risultano assegnati con delibera del 9 gennaio 1997 e quindi precedentemente all'ordinanza n. B/224 del 14 luglio 1997;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice-commissario ai sensi dell'art. 2, comma 2, della citata ordinanza DPC n. 2554/97;

Ordina:

È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 819 - Località Signano Turano - Sistemazione idrogeologica e ripristino strada - Comune di Fivizzano, approvato con deliberazione della giunta del comune di Fivizzano (ente attuatore) n. 524 del 21 agosto 1997.

Di trasmettere al comune di Fivizzano la presente ordinanza.

Firenze, 4 settembre 1997

Il vice commissario: FONTANELLI

97A7775

ORDINANZA 4 settembre 1997.

Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi: intervento n. 560 - Località Casalina - Ripristino area in frana su strada comunale di Cecina - Comune di Fivizzano - Importo dell'intervento L. 35.000.000 - Presa d'atto. (Ordinanza n. B/262).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2554 del 4 aprile 1997. Ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2554/97 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti agli eventi alluvionali del novembre 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. B/199 del 9 maggio 1997 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 26 giugno 1997;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. B/224 del 14 luglio 1997;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. B/224;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. B/224;

Rilevato che nel piano è stato inserito il seguente intervento: Intervento n. 560 - Località Casalina. Ripristino area in frana su strada comunale di Cecina - Comune di Fivizzano - Importo dell'intervento L. 35.000.000;

Visto che in data 26 agosto 1997 con nota n. 1513 il comune di Fivizzano ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con delibera della giunta comunale n. 526 del 21 agosto 1997;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 2 settembre 1997 con il quale si conferma:

a) che il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. B/224 del 14 luglio 1997;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice-commissario ai sensi dell'art. 2, comma 2 della citata ordinanza DPC n. 2554/97.

Ordina:

È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 560 - Località Casalina. Ripristino area in frana su strada comunale di Cecina - Comune di Fivizzano, approvato con deliberazione della giunta del comune di Fivizzano (ente attuatore) n. 526 del 21 agosto 1997.

Di trasmettere al comune di Fivizzano la presente ordinanza.

Firenze, 4 settembre 1997

Il vice commissario: FONTANELLI

97A7776

ORDINANZA 4 settembre 1997.

Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi: intervento n. 562 - Località Traggiara - Ripristino area in frana su strada comunale di Traggiara - Comune di Fivizzano - Importo dell'intervento L. 90.000.000 - Presa d'atto. (Ordinanza n. B/263).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, Ordinanza D.P.C. n. 2554 del 4 aprile 1997. Ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile n. 2554/97 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del novembre 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi dl cui il Dipartimento della protezione civile prende atto;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. B/199 del 9 maggio 1997 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 26 giugno 1997;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. B/224 del 14 luglio 1997;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. B/224;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. B/224;

Rilevato che nel piano è stato inserito il seguente intervento: Intervento n. 562 - Località Traggiara. Ripristino area in frana su strada comunale di Traggiara - Comune di Fivizzano - Importo dell'intervento L. 90.000.000;

Visto che in data 26 agosto 1997 con nota n. 1513 il comune di Fivizzano ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con delibera della giunta comunale n. 521 del 21 agosto 1997;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 2 settembre 1997 con il quale si conferma:

a) che il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. B/224 del 14 luglio 1997;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice-commissario ai sensi dell'art. 2, comma 2 della citata ordinanza DPC n. 2554/97.

Ordina:

È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 562 - Località Traggiara. Ripristino area in frana su strada comunale di Traggiara - Comune di Fivizzano, approvato con deliberazione della giunta del comune di Fivizzano (ente attuatore) n. 521 del 21 agosto 1997.

Di trasmettere al comune di Fivizzano la presente ordinanza.

Firenze, 4 settembre 1997

Il vice commissario: FONTANELLI

97A7777

ORDINANZA 4 settembre 1997.

Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Piano degli interventi: intervento n. 221 - Completamento 1° stralcio di sistemazione idraulica della parte terminale della gora degli opifici - Comune di Pietrasanta - Importo dell'intervento L. 2.000.000.000 - Presa d'atto. (Ordinanza n. 264).

IL SUB COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996. Ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile n. 2449/96 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del giugno 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che il piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. 13 del 15 luglio 1996 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 17 luglio 1996;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. 14 del 19 luglio 1996;

Visto in particolare il punto 2.8 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. 14/96;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. 14/96;

Rilevato che nella terza rimodulazione del piano approvata con ordinanza del commissario delegato n. 158 del 12 novembre 1996, presa d'atto del DPC del 7 dicembre 1996, è stato inserito il seguente intervento: Intervento n. 221 - Completamento 1° stralcio di sistemazione idraulica della parte terminale della gora degli opifici - Comune di Pietrasanta - Importo L. 2.000.000.000;

Visto che in data 25 agosto 1997 con nota n. 1501 il comune di Pietrasanta ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con delibera della giunta comunale n. 896 del 20 agosto 1997;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 2 settembre 1997 con il quale si conferma:

a) che il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14/96;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 con la quale il sottoscritto è stato nominato subcommissario ai sensi dell'ordinanza DPC n. 2449/96.

Ordina:

È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 221 - Completamento 1° stralcio di sistemazione idraulica della parte terminale della gora degli opifici - Comune di Pietrasanta, approvato con deliberazione della giunta del comune di Pietrasanta (ente attuatore) n. 896 del 20 agosto 1997.

Di trasmettere al comune di Pietrasanta la presente ordinanza.

Firenze, 4 settembre 1997

Il vice commissario: FONTANELLI

97A7778

ORDINANZA 5 settembre 1997.

Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi: intervento n. 547. Regimazione, ricalibratura ed altro torrente Gordana. Comune di Pontremoli - Ente attuatore Comunità montana della Lunigiana. Importo dell'intervento L. 120.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. B/265).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2554 del 4 aprile 1997. Ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2554/97 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del novembre 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. B/199 del 9 maggio 1997 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 26 giugno 1997;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. B/224 del 14 luglio 1997;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. B/224;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. B/224;

Rilevato che nel piano è stato inserito il seguente intervento: intervento n. 547. Regimazione, ricalibratura ed altro torrente Gordana. Comune di Pontremoli - Ente attuatore Comunità montana della Lunigiana. Importo L. 120.000.000;

Visto che in data 28 agosto 1997 con nota n. 1521 la Comunità montana della Lunigiana ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con delibera della giunta esecutiva n. 311 del 26 agosto 1997;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 3 settembre 1997 con il quale si conferma:

a) che il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. B/224 del 14 luglio 1997;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice-commissario ai sensi dell'art. 2, comma 2, della citata ordinanza D.P.C. n. 2554/97;

Ordina:

È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 547 (regimazione, ricalibratura ed altro torrente Gordana). Comune di Pontremoli, approvato con deliberazione della giunta della Comunità montana della Lunigiana (ente attuatore) n. 311 del 26 agosto 1997.

Di trasmettere alla Comunità montana della Lunigiana la presente ordinanza.

Firenze, 5 settembre 1997

Il vice commissario: FONTANELLI

97A7779

ORDINANZA 5 settembre 1997.

Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi: intervento n. 545. Località Piagna - Regimazione acque e sistemazione area in frana al canale Solaro - Comune di Zeri - Ente attuatore Comunità montana della Lunigiana. Importo dell'intervento L. 70.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. B/266).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2554 del 4 aprile 1997. Ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2554/97 con la quale il presidente della giunta regio-

nale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del novembre 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. B/199 del 9 maggio 1997 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 26 giugno 1997;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. B/224 del 14 luglio 1997;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. B/224;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. B/224;

Rilevato che nel piano è stato inserito il seguente intervento: intervento n. 545. Località Piagna - Registrazione acque e sistemazione area in frana al canale Solaro - Comune di Zeri - Ente attuatore Comunità montana della Lunigiana. Importo L. 70.000.000;

Visto che in data 28 agosto 1997 con nota n. 1521 la Comunità montana della Lunigiana ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con delibera della giunta esecutiva n. 309 del 26 agosto 1997;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 3 settembre 1997 con il quale si conferma:

a) che il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. B/224 del 14 luglio 1997;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice-commissario ai sensi dell'art. 2, comma 2, della citata ordinanza D.P.C. n. 2554/97;

Ordina:

È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 545. Località Piagna - Regimazione acque e sistemazione area in frana al canale Solaro - Comune di Zeri, approvato con deliberazione della giunta della Comunità montana della Lunigiana (ente attuatore) n. 309 del 26 agosto 1997.

Di trasmettere alla Comunità montana della Lunigiana la presente ordinanza.

Firenze, 5 settembre 1997

Il vice commissario: FONTANELLI

97A7780

ORDINANZA 5 settembre 1997.

Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi: intervento n. 544. Sistemazione asta e ricalibratura rete di scolo torrente Penolo. Comune di Tresana - Ente attuatore Comunità montana della Lunigiana. Importo dell'intervento L. 70.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. B/267).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2554 del 4 aprile 1997. Ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2554/97 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del novembre 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. B/199 del 9 maggio 1997 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 26 giugno 1997;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. B/224 del 14 luglio 1997;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal Commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. B/224;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. B/224;

Rilevato che nel piano è stato inserito il seguente intervento: intervento n. 544. Sistemazione asta e ricalibratura rete di scolo torrente Penolo. Comune di Tresana - Ente attuatore - Comunità montana della Lunigiana. Importo L. 70.000.000;

Visto che in data 28 agosto 1997 con nota n. 1521 la Comunità montana della Lunigiana ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con delibera della giunta esecutiva n. 308 del 26 agosto 1997;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 3 settembre 1997 con il quale si conferma:

a) che il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. B/224 del 14 luglio 1997;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice-commissario ai sensi dell'art. 2, comma 2, della citata ordinanza D.P.C. n. 2554/97;

Ordina:

È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 544. Sistemazione asta e ricalibratura rete di scolo torrente Penolo. Comune di Tresana, approvato con deliberazione della giunta della Comunità montana della Lunigiana (ente attuatore) n. 308 del 26 agosto 1997.

Di trasmettere alla Comunità montana della Lunigiana la presente ordinanza.

Firenze, 5 settembre 1997

Il vice commissario: FONTANELLI

97A7781

ORDINANZA 5 settembre 1997.

Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi: intervento n. 543. Località Ghiaia - Sistemazione area in frana su torrente (scogliera), torrente Fiume. Comune di Zeri - Ente attuatore Comunità montana della Lunigiana. Importo dell'intervento L. 50.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. B/268).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2554 del 4 aprile 1997. Ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2554/97 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del novembre 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. B/199 del 9 maggio 1997 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 26 giugno 1997;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. B/224 del 14 luglio 1997;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. B/224;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. B/224;

Rilevato che nel piano è stato inserito il seguente intervento: intervento n. 543, località Ghiaia - Sistemazione area in frana su torrente (scogliera), torrente Fiume. Comune di Zeri - Ente attuatore Comunità montana della Lunigiana. Importo L. 50.000.000;

Visto che in data 28 agosto 1997 con nota n. 1521 la Comunità montana della Lunigiana ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con delibera della giunta esecutiva n. 307 del 26 agosto 1997;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 3 settembre 1997 con il quale si conferma:

a) che il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. B/224 del 14 luglio 1997;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice-commissario ai sensi dell'art. 2, comma 2, della citata ordinanza D.P.C. n. 2554/1997;

Ordina:

È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 543, località Ghiaia - Sistemazione area in frana su torrente (scogliera), torrente Fiume. Comune di Zeri, approvato con deliberazione della giunta della Comunità montana della Lunigiana (ente attuatore) n. 307 del 26 agosto 1997.

Di trasmettere alla Comunità montana della Lunigiana la presente ordinanza.

Firenze, 5 settembre 1997

Il vice commissario: FONTANELLI

97A7782

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

DECRETO RETTORALE 15 settembre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1273 del 27 ottobre 1983, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 6 luglio 1995 recante le modificazioni all'ordinamento didattico universitario del corso di laurea in filosofia;

Visti i pareri espressi dal consiglio di amministrazione e dal senato accademico nelle rispettive sedute del 10 aprile 1997 e del 1° aprile 1997;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 17 luglio 1997;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle delibere degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli di studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso indicato.

Gli articoli dal 41 al 44 del titolo V, relativi alla facoltà di lettere e filosofia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli con conseguente scorrimento della numerazione:

Titolo V

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA

(Omissis)

Capo II

Art. 41 *(Afferenza e accesso).* — Il corso di laurea in filosofia è istituito nelle facoltà di lettere e filosofia. L'iscrizione al corso di laurea è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari.

Art. 42 *(Durata, articolazione e finalità del corso di laurea).* — Il corso di laurea ha lo scopo di fornire strumenti metodologici e critici, finalizzati alla ricerca e alla specializzazione filosofica, utili tanto per lo svolgimento di attività che impegnano il linguaggio e le applicazioni proprie dell'indagine filosofica, quanto per l'eventuale prosecuzione degli studi in Italia e all'estero nei settori scientifico-disciplinari che richiedono una preparazione filosofica.

La durata degli studi del corso di laurea in filosofia è fissata in quattro anni, strutturati in due bienni (biennio propedeutico-formativo e biennio specialistico). Il biennio propedeutico comprende un primo nucleo di discipline filosofiche costitutive, che caratterizzano la struttura portante del corso di laurea ed un secondo nucleo di discipline appartenenti ad altri settori umanistici, che consentano sia il completamento della formazione culturale e professionale di base, sia il manteni-

mento dell'intersettorialità congli altri corsi di laurea incardinati nella facoltà di lettere. Il biennio specialistico può essere organizzato per indirizzi, con delibere dei consigli delle strutture didattiche competenti.

Art. 43 *(Organizzazione degli studi)*. — Il piano di studi prevede 21 insegnamenti annuali (11 insegnamenti nel primo biennio e 10 nel secondo), oltre che una prova scritta su testi filosofici da sostenere non prima del secondo anno.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di laurea occorre avere superato tutte le prove di esame delle discipline incluse nel piano di studio e avere ottenuto un giudizio positivo nelle esercitazioni di pratica testuale istituite e coordinate dalle strutture didattiche competenti nel corso di laurea. Le esercitazioni di pratica testuale su classici filosofici in lingua originale da svolgere nel biennio specialistico, per una durata non inferiore alle cinquanta ore, sono stabilite con modalità specifiche, in sede di programrnazione didattica, all'inizio di ogni anno accademico dal consiglio della struttura didattica competente.

Ciascun corso di laurea indica fino a cinque insegnamenti fra quelli previsti nel primo biennio da considerare propedeutici ai fini dell'ammissione agli esami di profitto degli insegnamenti del secondo biennio.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento coerente con il piano degli studi scelto dallo studente, secondo le modalità stabilite dalla struttura didattica competente.

Art. 44 *(Norme generali e transitorie)*. — In attesa dell'entrata in vigore dello statuto e del regolamento didattico di ateneo, le funzioni delle strutture didattiche, in relazione alla laurea in filosofia, sono esercitate dal consiglio di facoltà che delibera su proposta del consiglio della struttura didattica competente.

Il regolamento didattico di ateneo, il regolamento delle strutture didattiche e, in mancanza di essi in attesa della loro emanazione, lo statuto, devono attenersi per quanto concerne la laurea in filosofia alle norme indicate nel *curriculum* didattico che segue.

Art. 45 *(Curriculum didattico)*. — Primo biennio:

sei insegnamenti filosofici da scegliere all'interno dei seguenti settori scientifico-disciplinari:

M08A - Storia della filosofia;

M08B - Storia della filosofia antica;

M08C - Storia della filosofia medievale;

M08D - Storia della filosofia arabo-islamica;

M08E - Storia della scienza;

M07A - Filosofia teoretica;

M07B - Logica e filosofia della scienza;

M07C - Filosofia morale;

M07D - Estetica;

M07E - Filosofia del linguaggio,

purché sia garantita la presenza fra essi di storia della filosofia, filosofia teoretica e filosofia morale.

Un insegnamento a scelta tra i settori scientifico-disciplinari M09A (pedagogia), M11A (psicologia dello sviluppo e dell'educazione) e M10A (psicologia generale).

Due insegnamenti storici a scelta (in ambiti storici distinti) nei seguenti settori scientifico-disciplinari: L02A (storia greca), L02B (storia romana), M01X (storia medievale), M02A (storia moderna), M04X (storia contemporanea).

Un insegnamento scelto all'interno dei settori scientifico-disciplinari: L12A (letteratura italiana), L12B (letteratura italiana moderna e contemporanea), L12C (critica letteraria), L12D (letterature comparate), L12E (letteratura dell'età medievale, umanistica e rinascimentale).

Un insegnamento di lingua straniera (il consiglio della struttura didattica competente dovrà garantire all'interno l'attivazione di almeno due tra le seguenti lingue straniere: lingua francese, lingua inglese, lingua tedesca e lingua spagnola); l'esame di lingua straniera dovrà essere svolto su testi filosofici.

Secondo biennio:

sei insegnamenti a scelta nelle seguenti aree:

a) area storico-filosofica;

b) area filosofico-teoretica;

c) area logico-epistemologica;

d) area semiotico-linguistica.

Quattro insegnamenti a scelta nelle seguenti aree:

a) area delle scienze umane;

b) area storica (diversi da quelli del primo biennio);

c) area delle scienze del linguaggio e della comunicazione;.

d) area scientifica.

Una prova scritta di commento ad un testo classico di filosofia. La preparazione alla prova potrà essere curata con seminari organizzati nell'ambito delle attività didattiche integrative del corso di laurea.

I consigli delle strutture didattiche competenti possono organizzare il biennio specialistico per indirizzi. Possono altresì accogliere proposte individuali di sostituzione e integrazioni delle seguenti aree (scienze umane, storia, scienze del linguaggio e delle comunicazioni) con non più di quattro insegnamenti di altre aree, anche esterne a quelle insegnate nel corso di laurea e nella facoltà, purché la scelta sia culturalmente e professionalmente qualificata ed organica all'intero piano di studio.

Il consiglio della struttura didattica competente istituisce, all'inizio di ogni anno accademico, esercitazioni di pratica testuale, fissando preliminarmente i classici oggetto delle stesse e le relative modalità di valutazione; la scelta di tali classici dovrà essere effettuata in ambiti cronologici e disciplinari differenziati.

L'eventuale articolazione per indirizzi di corso di laurea, i piani di studio con i relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti, la prope-

deuticità degli insegnamenti, il riconoscimento degli insegnamenti seguiti presso altri corsi di laurea, sono determinati dalle strutture didattiche competenti.

Art. 46 *(Manifesto degli studi)*. — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, i consigli delle strutture didattiche disciplinano, con regolamento, le materie di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) definisce, su proposta del consiglio della struttura didattica competente, il piano di studi ufficiali del corso di laurea stesso, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento, che costituiscono le singole annualità, i cui nomi dovranno essere desunti dai settori scientifico-disciplinari;

c) stabilisce le qualificazioni più opportune, quali I, II, III, istituzioni, nonché tutte le altre che giovino a differenziarne più esattamente il livello e i contenuti didattici, compresa la possibilità di biennalizzare o triennalizzare le discipline per le quali ciò sia ritenuto utile ai fini della formazione professionale e culturale dello studente, anche su istanza dei singoli studenti all'interno di piano di studio individuali.

Art. 47 *(Ripartizioni disciplinari)*. — I settori disciplinari, ai quali fare riferimento, sono quelli inseriti nel presente articolo:

Area storico-filosofica:

M08A (Storia della filosofia);

M08B (Storia della filosofia antica);

M08C (Storia della filosofia medievale);

M08D (Storia del la filosofia arabo - islamica);

M08E (Storia della scienza).

Area filosofico-teoretica:

M07A (Filosofia teoretica);

M07C (Filosofia morale);

Q01A (Filosofia politica);

N20X (Filosofia del diritto);

M07D (Estetica);

Area logico-epistemologica:

M07B (Logica e filosofia della scienza);

M08E (Storia della scienza).

Area semiotico-linguistica:

M07E (Filosofia del linguaggio);

L09A (Glottologia e linguistica).

Area delle scienze umane:

Q05A (Sociologia generale);

M09A (Pedagogia generale);

M09B (Storia della pedagogia);

M10A (Psicologia generale);

M11A (Psicologia dello sviluppo e dell'educazione);

M05X (Disciplime demoetnoantropologiche);

P01A (Economia politica);

Area storica:

L02A (Storia greca);

L02B (Storia romana);

M01X (Storia medievale);

M02A (Storia moderna);

M04X (Storia contemporanea);

Q01B (Storia delle dottrine politiche);

M03B (Storia del cristianesimo e delle chiese);

M03C (Storia del cristianesimo antico e medievale);

M03D (Storia del cristianesimo moderno e contemporaneo);

P01D (Storia del pensiero economico).

Area delle scienze del linguaggio e della comunicazione:

Q05B (Sociologia dei processi culturali e comunicativi);

L26A (Discipline dello spettacolo);

L26B (Cinema e fotografia);

L12D (Letterature comparate).

Area scientifica:

A01A (Logica matematica);

A02D (Matematiche complementari);

A02A (Analisi matematica);

B02A (Fisica teorica);

B02B (Metodi matematici della fisica);

K05C (Cibernetica);

K05B (Informatica);

K05A (Sistemi di elaborazione di informazioni).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Chieti, 15 settembre 1997

Il rettore: CRESCENTI

97A7708

CIRCOLARI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

CIRCOLARE 14 maggio 1997.

Art. 2688 codice civile - Effetti della mancanza della continuità delle trascrizioni nei registri di pubblicità navale tenuti dagli uffici marittimi.

A tutte le capitanerie di porto

e, per conoscenza:

Al Comando generale delle capitanerie di porto

Sono stati proposti a questa amministrazione quesiti circa il comportamento che gli uffici marittimi, conservatori dei registri della proprietà navale, devono tenere riguardo ad un atto trascritto in assenza di continuità delle trascrizioni: ciò in relazione al disposto dell'art. 2688 del codice civile in base al quale nei casi in cui un atto di acquisto sia soggetto a trascrizione, le eventuali successive trascrizioni o iscrizioni non producono effetto se non è stato trascritto l'atto anteriore di acquisto.

I quesiti, riferiti alle imbarcazioni e navi da diporto, ma estensibili alle navi in genere, riguardano dubbi e perplessità insorti circa la portata e le conseguenze del citato articolo ed, in particolare, se la mancata produzione di effetti da esso prevista implichi il disconoscimento anche da parte della Pubblica amministrazione del soggetto a favore del quale l'atto sia stato trascritto. I problemi sollevati, che attengono anche al rilascio di atti quali documenti di abilitazione alla navigazione, assumono maggiore rilievo quando debbano emettersi atti o autorizzazioni che comportino la cancellazione dai pubblici registri (per demolizione, per vendita all'estero ecc.) per i quali è particolarmente rilevante il riconoscimento giuridico della legittima titolarità della proprietà.

Allo scopo di fornire a codesti uffici un uniforme quadro di riferimento valutativo quale ausilio nello svolgimento delle attività di istituto, e sentita in materia l'Avvocatura generale dello Stato, si rappresenta quanto segue.

Va preliminarmente considerato che la pubblicità degli atti di disposizione dei diritti concernenti navi ed imbarcazioni, non solo da diporto, rappresenta un onere che grava sull'acquirente e il cui adempimento ha effetti dichiarativi, non costitutivi.

Si tratta, in altre parole, di un onere che non è richiesto dalla legge *ad substantiam* e nemmeno *ad probationem,* ma che riguarda quella particolare efficacia della situazione giuridica dichiarata, consistente nella sua opponibilità ai terzi (come chiaramente si deduce dal dettato dell'art. 2644 del codice civile, espressamente richiamato dal comma 2 dell'art. 2688 del codice civile; vedi art. 250 del codice navale).

Da ciò discende innanzitutto che la validità dell'atto di acquisto non può in alcun modo essere inficiata dalla mancata trascrizione del medesimo; e lo stesso deve dirsi nell'ipotesi in cui la mancata trascrizione concerna il precedente acquisto da parte dell'attuale dante causa.

Con specifico riferimento all'esigenza di una continuità delle trascrizioni, dunque, si può ritenere, a conferma di precedente orientamento in tal senso dell'amministrazione, che il conservatore dei registri non può imporre la trascrizione degli atti di disposizione dei diritti relativi alla nave, e, conseguentemente, non è in alcun modo legittimato a richiedere, per la trascrizione di un atto, che venga completata la serie precedente di trascrizioni. Il titolo per ottenere la trascrizione stessa, infatti, non risiede nel completo assolvimento dei pregressi oneri pubblicitari concernenti il bene acquistato, ma trae origine dall'esistenza dell'atto di acquisto, la cui validità in genere, e quella riferita alla legittimazione del dante causa in particolare, il conservatore non è tenuto a sindacare.

Venendo agli specifici quesiti circa la portata e le conseguenze del citato art. 2688 del codice civile, occorre considerare che l'effetto cui si riferisce la norma concerne i rapporti tra l'acquirente del bene, sul quale grava l'onere della pubblicità, ed eventuali terzi che rivendichino diritti sul bene stesso. In altre parole, la trascrizione ha una funzione che può definirsi «tipica» e che si concreta in una forma di tutela dei privati, diretta a dirimere i conflitti tra aventi causa dal medesimo venditore, garantendo la certezza dei rapporti giuridici.

È indubbio che «il riconoscimento giuridico della legittima titolarità della proprietà» possa rilevare ai fini di procedimenti amministrativi relativi a navi ed imbarcazioni; tuttavia questo non consente agli uffici di porre in discussione la realtà dei rapporti resi pubblici in osservanza delle citate disposizioni, né giova a delineare una funzione delle disposizioni stesse, diversa da quella propria del regime di pubblicità.

L'amministrazione, in quanto incaricata della tenuta dei registri, non è autorizzata ad ipotizzare conflitti tra terzi in ordine al titolo di proprietà reso pubblico, né a

supplire all'eventuale carenza di iniziativa dei terzi stessi: si introdurrebbero altrimenti limitazioni non previste dai principi fondamentali dell'apparenza e dell'autoresponsabilità che presiedono al sistema.

Ne discende che la mancanza della continuità delle trascrizioni non osta al rilascio di documenti di abilitazione alla navigazione, che, avendo carattere certificativo, non possono risentire di situazioni diverse da quelle portate a legale conoscenza dell'amministrazione la quale non è tenuta a farsi carico della realtà dei rapporti intercorrenti tra privati.

Parimenti tale mancanza è ininfluente ai fini del rilascio delle autorizzazioni alla dismissione di bandiera ed alla demolizione di navi dovendosi aver riguardo a chi in base a titolo idoneo si presenti come proprietario. Tuttavia, ai fini della procedura autorizzativa, occorre che il titolo sia stato preventivamente trascritto, assumendosi il richiedente ogni responsabilità alla sua iniziativa, anche derivante dal difetto di continuità delle trascrizioni. La cancellazione del mezzo nautico dalle matricole e dai registri può infatti avvenire soltanto dietro domanda di chi dalle matricole o dai registri risulti proprietario.

In termini sostanzialmente coincidenti su quesito inerente le unità da diporto si era in precedenza espressa anche l'Avvocatura distrettuale di Firenze, facendo salva l'opportunità di segnalare agli uffici finanziari l'esistenza di passaggi di proprietà intermedi non trascritti.

Si pregano le capitanerie di porto in indirizzo di voler estendere la presente ai propri uffici dipendenti.

Il Ministro: BURLANDO

Registrata alla Corte dei conti il 25 giugno 1997
Registro n. 2 Trasporti, foglio n. 261

97A7720

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto del direttore generale della cooperazione in data 11 settembre 1997 il dott. Alessandro Rosolani è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cantina sociale cooperativa di Nettuno», con sede in Nettuno (Roma), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 4 luglio 1961, in sostituzione dell'avv. Giovanni Contento, deceduto.

Con decreto del direttore generale della cooperazione in data 11 settembre 1997 il dott. Pietro Matrisciano è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Parco dei Platani - Soc. coop. edile a responsabilità limitata», con sede in Piedimonte Matese (Caserta), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale in data 5 dicembre 1996, in sostituzione del rag. Roberto Mario Bianco, dimissionario.

Con decreto del direttore generale della cooperazione in data 11 settembre 1997 il decreto direttoriale 21 luglio 1997, con il quale la società cooperativa «Olimpia service», con sede in Chieti, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Pierluigi Pennetta ne è stato nominato commissario liquidatore, è annullato.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 11 settembre 1997 il dott. Attilio Adinolfi è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Madonna delle Grazie», con sede in Quindici (Avellino), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 10 marzo 1979, in sostituzione del dott. Emanuele De Bonis, che ha rinunciato all'incarico conferitogli.

97A7721

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano, di trasferimenti di titolarità (modificazioni di autorizzazioni già concesse).

Estratto del decreto n. 394/97 del 10 settembre 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Istituto Italiano Fermenti S.p.a., con sede in via Bernardo Quaranta, 42, Milano, codice fiscale 00714700150, è ora trasferita alla società Francia Farmaceutici S.r.l., con sede in via Dei Pestagalli, 7, Milano, codice fiscale 00798630158:

Specialità: CRENODYN:

025555018, 8 capsule 500 mg;

025555020, 12 capsule 500 mg;

025555032, sosp. estemp. flac. 60 ml;

025555044, sosp. estemp. flac. 100 ml,

I lotti della specialità medicinali prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 395/97 del 10 settembre 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Laboratori Guieu S.p.a., con sede in via Lomellina, 10, Milano, codice fiscale 00185890183, è ora trasferita alla società Upsamedica S.p.a., con sede in via Agnello, 18, Milano, codice fiscale 09649610152:

Specialità: CEPIM:

028896013, ev 1 flac. 0,5 + 1 fiala solv.;

028896025, ev 1 flac. 1 g + 1 fiala solv.,

I lotti della specialità medicinali prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 396/97 del 10 settembre 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Istituto Italiano Fermenti S.p.a., con sede in via Bernardo Quaranta, 42, Milano, codice fiscale 00714700150, è ora trasferita alla società Francia Farmaceutici S.r.l., con sede in via Dei Pestagalli, 7, Milano, codice fiscale 00798630158:

Specialità: CEFOCICLIN:

025507017, 1 flacone g 1 + 1 f solv. 2 ml;

025507029, 1 flacone g 2 + 1 f solv. 4 ml,

I lotti della specialità medicinali prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 398/97 del 10 settembre 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Schering S.p.a., con sede in via L. Mancinelli, 11, Milano, codice fiscale 00750320152, è ora trasferita alla società Sofar S.p.a., con sede in via Ramazzini, 5, Milano, codice fiscale 03428610152:

Specialità: VERAMON:

002806089, 4 compresse;

002806091, 10 compresse,

I lotti della specialità medicinali prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 399/97 del 10 settembre 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Hoechst Roussel S.p.a., con sede in viale Gran Sasso, 18, Milano, codice fiscale 00832400154, è ora trasferita alla società Synthelabo S.p.a., con sede in Galleria Passarella, 2, Milano, codice fiscale 06685100155:

Specialità: DITROPAN:

025190012, 30 compresse 5 mg;

025190024, flacone sciroppo 120 ml.

I lotti della specialità medicinali prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 400/97 del 10 settembre 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Pharmacia & Upjohn - S.p.a., con sede in via Robert Koch, 1-2, Milano, codice fiscale 07089990159, è ora trasferita alla società Schwarz Pharma S.p.a., con sede in via Felice Casati, 16, Milano, codice fiscale 07254500155:

Specialità: DASOVAS:

028482014, 14 capsule 400 mg;

028482026, 10 fiale 200 mg.

Con variazione della denominazione della specialità medicinale in: «Dinelasi».

I lotti della specialità medicinali prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 401/97 del 10 settembre 1997

Tutte le specialità medicinali, fino ad ora intestate alla Laboratori Delalande Isnardi S.p.a., con sede in via XXV Aprile, 69, Oneglia (Imperia), codice fiscale 00487310013, sono ora trasferite alla società Synthelabo S.p.a., con sede in Galleria Passarella, 2, Milano, codice fiscale 06685100155.

I lotti della specialità medicinali prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 402/97 del 10 settembre 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Laboratori Guieu S.p.a., con sede in via Lomelina, 10, Milano, codice fiscale 00185890183, è ora trasferita alla società Upsamedica S.p.a., con sede in via Agnello, 18, Milano, codice fiscale 09649610152:

Specialità: ROZICEL:

028696019, 12 compresse 250 mg;

028696021, 6 compresse 500 mg;

028696033, polvere sosp. orale 125 mg/5 ml;

028696045, polvere sosp. orale 250 mg/5 ml.

I lotti della specialità medicinali prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 407/97 del 10 settembre 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Bioglan Laboratoires Limited, con sede in 5 Hunting Gate, SG4 OTJ Hitchin, Hertfordshire, (GB), è ora trasferita alla società Pierre Fabre Italia S.p.a., con sede in via G.G. Winckelmann, 1, Milano, codice fiscale 01538130152:

Specialità: METROGEL:

028461010, gel 1 tubetto 25 g;

028461022, gel 1 tubetto 40 g.

I lotti della specialità medicinali prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A7796

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione «EL.B.A.», in Roma

Con decreto ministeriale 18 settembre 1997, n. 977 - Ric, è stato concesso, ai sensi dell'art. 12 del codice civile, il riconoscimento giuridico ed è stato approvato lo statuto della Fondazione "EL.B.A.", con sede in Roma, piazza SS. Apostoli n. 66».

97A7751

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 3 ottobre 1997

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1739,56
ECU	1918,73
Marco tedesco	979,10
Franco francese	291,33
Lira sterlina	2784,17
Fiorino olandese	869,26
Franco belga	47,441
Peseta spagnola	11,595
Corona danese	257,16
Lira irlandese	2506,01
Dracma greca	6,199
Escudo portoghese	9,610
Dollaro canadese	1266,24
Yen giapponese	14,245
Franco svizzero	1191,23
Scellino austriaco	139,12
Corona norvegese	245,04
Corona svedese	228,84
Marco finlandese	326,59
Dollaro australiano	1265,88

97A7896

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Istituzione e composizione dell'Osservatorio nazionale dei rifiuti

Con decreto interministeriale 31 luglio 1997, si dispone, presso il Ministero dell'ambiente, l'istituzione e la composizione dell'Osservatorio nazionale dei rifiuti di cui all'art. 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

97A7741

Costituzione e composizione del Comitato nazionale dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti

Con decreto interministeriale 31 luglio 1997 è disposta la costituzione e composizione del Comitato nazionale dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

97A7742

Determinazione definitiva del finanziamento relativo all'intervento «Progetto per opere di disinquinamento, rete fognante e depurazione della costa di Maratea - secondo stralcio».

Con decreto ministeriale 11 settembre 1997, il finanziamento concesso con decreto ministeriale 7 luglio 1993 per l'intervento «Progetto per opere di disinquinamento, rete fognante e depurazione della costa di Maratea - secondo stralcio», nell'ambito del programma comunitario ENVIREG, è definitivamente determinato per l'importo di L. 15.000.000.000.

97A7743

Determinazione definitiva del finanziamento relativo all'intervento «Progetto per opere di disinquinamento, rete fognante e depurazione della costa di Maratea» - programma ENVIREG.

Con decreto ministeriale 11 settembre 1997, il finanziamento concesso con decreto ministeriale 7 luglio 1993 per l'intervento «Progetto per opere di disinquinamento, rete fognante e depurazione della costa di Maratea», nell'ambito del programma comunitario ENVIREG, è definitivamente determinato in L. 4.800.000.000.

97A7744

Determinazione definitiva del finanziamento per l'intervento «Disinquinamento della fascia costiera ionica: smaltimento e trattamento rifiuti liquidi urbani» e annullamento di decreti direttoriali di finanziamento per il programma ENVIREG.

Con decreto ministeriale 11 agosto 1997 sono annullati i decreti direttoriali prot. 6553/ARS/DI/VDA/SP del 2 giugno 1997 e protocollo 3466/ARS/DI/VDA del 7 maggio 1996 relativi ai finanziamenti disposti sul Programma comunitario ENVIREG ed è definitivamente determinato il finanziamento a valere sul programma comunitario ENVIREG per l'intervento «Disinquinamento della fascia costiera ionica; smaltimento e trattamento rifiuti liquidi urbani», stabilito in L. 11.700.000.000.

97A7745

Approvazione dell'intervento «Completamento rete fognante in comune di Pollutri», programma comunitario ENVIREG

Con decreto ministeriale 12 agosto 1997, è approvato l'intervento «Completamento rete fognante in comune di Pollutri» per l'importo di L. 2.300.000.000, che graverà sui fondi comunitari relativi al programma operativo ENVIREG.

97A7746

Determinazione definitiva del finanziamento relativo all'intervento «Impianto di depurazione e collettori fognari di Silvi paese e frazioni limitrofe», programma ENVIREG.

Con decreto ministeriale 11 settembre 1997, il finanziamento concesso con decreto ministeriale 29 dicembre 1994 per l'intervento «Impianto di depurazione e collettori fognari di Silvi paese e frazioni limitrofe», nell'ambito del programma comunitario ENVIREG, è definitivamente determinato in L. 3.063.000.000.

97A7747

Nomina del presidente dell'Ente Parco nazionale del Pollino

Con decreto ministeriale 13 agosto 1997, il sig. Mauro Tripedi è nominato presidente dell'Ente Parco nazionale del Pollino.

97A7748

Nomina del direttore dell'Ente Parco nazionale del Pollino

Con decreto ministeriale 23 maggio 1997 il dott. Annibale Formica è nominato direttore dell'Ente Parco nazionale del Pollino.

97A7750

Proroga della nomina del commissario straordinario dell'Ente autonomo Parco nazionale del Gran Paradiso

Con decreto ministeriale 22 luglio 1997, è prorogata la nomina del commissario straordinario dell'Ente autonomo Parco nazionale del Gran Paradiso, prof. Franco Montacchini, a decorrere dal 1° luglio 1997, sino all'insediamento del nuovo consiglio direttivo dell'Ente Parco e non oltre il 31 ottobre 1997.

97A7749

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Determinazione della cedola relativa al periodo 1° ottobre 1997-1° aprile 1998 del prestito obbligazionario «Soppressione EFIM».

Si rende noto che, per il periodo 1° ottobre 1997-1° aprile 1998, il tasso di interesse semestrale lordo relativo al prestito obbligazionario «Soppressione EFIM 1° aprile 1993-1° aprile 1998» (cod. 48628) a tasso variabile emesso dalla Cassa depositi e prestiti è stato determinato, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro del 2 marzo 1993, nella misura del 3,55%.

97A7756

Situazione patrimoniale al 31 dicembre 1996 della Cassa depositi e prestiti, della gestione autonoma ex «Agensud» e della sezione autonoma per l'edilizia residenziale

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1996 DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

ATTIVO

1 CASSA			L.	751.821.205
2 DISPONIBILITÀ LIQUIDE IN TESORERIA			L.	163.214.301.023.042
a) fruttifere	L.	157.328.101.616.103		
b) infruttifere	L.	5.886.199.406.939		
3 CREDITI VERSO TESORO			L.	8.398.740.948.968
a) per somme a disposizione della Banca d'Italia	L.	2.935.339.095.558		
b) per interessi su disponibilità fruttifere	L.	5.463.401.853.410		
4 CREDITI VERSO CLIENTELA			L.	168.833.814.364.237
a) per finanziamenti a: Enti locali	L.	83.674.671.358.254		
Regioni	L.	24.012.844.688.331		
Stato	L.	18.391.680.192.832		
Enti pubblici	L.	12.586.169.994.256		
ex Aziende autonome	L.	1.477.082.336.393		
Privati	L.	24.546.793.427.397		
b) altri crediti	L.	4.144.572.366.774		
5 CREDITI PER ATTIVITÀ A RENDICONTAZIONE AUTONOMA			L.	1.414.818.987.320
6 CREDITI PER ATTIVITÀ A RENDICONTAZIONE SEPARATA			L.	1.376.005.525.674
7 TITOLI			L.	4.071.371.194.921
8 PARTECIPAZIONI			L.	10.958.333.000
9 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NETTE			L.	63.084.180.207
10 ALTRE ATTIVITÀ			L.	3.450.067.064.634
11 RATEI ATTIVI			L.	163.352.979.102
TOTALE DELL'ATTIVO			L.	350.997.266.422.310

PASSIVO

1 RACCOLTA POSTALE			L.	279.264.257.487.413
a) risparmio postale	L.	219.730.324.487.413		
b) Ente Poste Italiane - servizio cc/cc postale	L.	59.533.933.000.000		
2 RACCOLTA DIRETTA			L.	2.277.125.455.703
3 DEBITI VERSO BANCA D'ITALIA E IST. DI CREDITO			L.	7.687.483.369.960
a) verso Banca d'Italia: per pagamenti effettuati	L.	6.385.329.350.880		
per mandanti inestinti	L.	423.079.265.444		
b) verso Ist. di Credito per finanziamenti in valuta	L.	879.074.753.636		
4 DEBITI VERSO ENTE POSTE ITALIANE			L.	2.713.853.425.328
a) per spese di raccolta	L.	203.529.675.435		
b) spese in contenzioso	L.	236.573.541.243		
c) per interessi sul servizio dei cc/cc postali	L.	2.273.750.208.650		
5 DEBITI VERSO CLIENTELA			L.	26.173.321.530.122
a) per somme da erogare	L.	25.721.321.240.587		
b) altri debiti	L.	452.000.289.535		
6 DEBITI PER ATTIVITÀ A RENDICONTAZIONE AUTONOMA			L.	—
7 DEBITI PER ATTIVITÀ A RENDICONTAZIONE SEPARATA			L.	643.964.391
8 DEBITI RAPPRESENTATI DA TITOLI			L.	12.231.784.000.000
a) obbligazioni	L.	12.201.784.000.000		
b) cartelle	L.	—		
c) titoli scaduti da rimborsare	L.	30.000.000.000		
9 ALTRE PASSIVITÀ			L.	1.965.440.970.233
10 RATEI PASSIVI			L.	65.893.724.238

11 FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA			L.	5.713.396.113.135
a) imposte su buoni postali	L.	4.433.630.169.319		
b) progressione rendimenti buoni postali	L.	1.279.765.943.816		
12 FONDO DI DOTAZIONE			L.	6.403.623.951.105
13 FONDO DI RISERVA			L.	6.334.516.156.458
14 UTILE DI ESERCIZIO			L.	165.926.274.224
		TOTALE DEL PASSIVO	L.	350.997.266.422.310

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1996 DELLA GESTIONE AUTONOMA EX «AGENSUD»

ATTIVO

1 DISPONIBILITÀ LIQUIDE IN TESORERIA			L.	16.836.497.373
2 CREDITI VERSO TESORO			L.	133.542.711.837
a) per anticipazione	L.	132.287.925.690		
b) per interessi su anticipazione	L.	1.254.786.147		
3 CREDITI VERSO CLIENTELA			L.	49.889.125.547
4 CREDITI VERSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI			L.	—
5 PERDITA D'ESERCIZIO			L.	216.156.737
		TOTALE DELL'ATTIVO	L.	200.534.491.494

PASSIVO

1 FONDI DI TERZI IN AMMINISTRAZIONE			L.	—
2 DEBITI VERSO TESORO			L.	49.889.125.547
3 DEBITI VERSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI			L.	149.233.624.447
4 ALTRE PASSIVITA			L.	1.411.741.500
		TOTALE DEL PASSIVO	L.	200.534.491.494

SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 1996 DELLA SEZIONE AUTONOMA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

ATTIVO

1 DISPONIBILITÀ LIQUIDE IN TESORERIA			L.	27.560.213.626.928
2 CREDITI VERSO CLIENTELA			L.	4.415.656.151.435
a) per finanziamenti a: Enti locali	L.	623.805.074.439		
Stato	L.	2.365.000.000.000		
I.A.C.P.	L.	1.410.348.315.476		
b) altri crediti	L.	16.502.761.520		
3 TITOLI			L.	25.076.711.631
4 ALTRE ATTIVITA			L.	124.653.289
5 RATEI ATTIVI			L.	2.102.305.326
		TOTALE DELL'ATTIVO	L.	32.003.173.448.609

PASSIVO

1 FONDI DI TERZI IN AMMINISTRAZIONE			L.	29.678.890.850.940
a) Ministero dei lavori pubblici	L.	28.599.806.228.434		
b) Ministero del tesoro	L.	1.079.084.622.506		
2 DEBITI VERSO CLIENTELA			L.	523.958.610.041
a) per somme da erogare	L.	512.490.416.534		
b) altri debiti	L.	11.468.193.507		
3 DEBITI VERSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI			L.	1.265.585.362.873
4 ALTRE PASSIVITA			L.	122.043.307
5 FONDO DI RISERVA			L.	198.396.614.981
6 FONDO DISPONIBILE			L.	312.344.970.283
7 UTILE DI ESERCIZIO			L.	23.874.996.184
		TOTALE DEL PASSIVO	L.	32.003.173.448.609

97A7722

FERROVIE DELLO STATO S.P.A.

Avviso agli obbligazionisti

Dal 27 settembre 1997 è pagabile presso le banche sottoindicate, la cedola n. 6 d'interesse relativa al trimestre 27 giugno 1997-26 settembre 1997 del prestito obbligazionario 1996-2001, a tasso variabile, di nominali lire 2.000 miliardi (UIC 57082) nella misura del 1,75%, al lordo della ritenuta fiscale del 12,50%:

Istituto Bancario San Paolo di Torino S.p.a., Banca Nazionale del Lavoro S.p.a., Banco di Napoli S.p.a., Banco di Sicilia S.p.a., Banco di Sardegna S.p.a., Monte dei Paschi di Siena S.p.a., Credito Italiano S.p.a., Banca di Roma S.p.a. (Gruppo Cassa di Risparmio di Roma), Banca Commerciale Italiana S.p.a., Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania S.p.a., Banca Popolare di Novara S.c.r.l., Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane, Banca Nazionale dell'Agricoltura S.p.a., Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde S.p.a., Credito Romagnolo S.p.a., Banca Fideuram S.p.a., Banca Popolare di Sondrio S.c.r.l., Credito Artigiano S.p.a.

Si comunica inoltre che: il tasso di interesse trimestrale lordo posticipato per la cedola n. 7, pagabile dal 27 dicembre 1997, resta fissato nella misura dell'1,65%. Gli interessi saranno indicizzati al Rome Interbank Offered Rate a tre mesi (RIBOR). Il valore di ogni cedola trimestrale successiva alla prima corrisponderà al tasso trimestrale (arrotondato allo 0,05% più vicino) derivante dal tasso nominale annuo pari al tasso RIBOR (media semplice delle migliori dieci quotazioni lettera operative per almeno cinque miliardi rilevate sul mercato telematico dei depositi interbancari - M.I.D. alle ore 12 a.m. di Roma) a tre mesi così come rilevato dalla pagina ATIA del circuito Reuters nel quarto giorno lavorativo bancario precedente il godimento di ogni cedola, maggiorato di uno spread di 0,20 p.p.p.a.

In caso di mancata rilevazione del tasso RIBOR di cui sopra, ferme rimanendo l'applicazione del margine di 0,20 p.p.p.a., le modalità di rilevazione del tasso e di computo dei giorni - si farà esclusivo riferimento al tasso LIBOR per depositi in eurolire a tre mesi così come rilevato dalla pagina 3740 del circuito Telerate alle ore 11 a.m. di Londra.

97A7723

REGIONE PUGLIA

Approvazione del piano regolatore generale dei comuni di San Cassiano e Torchiarolo

La giunta della regione Puglia, con atto n. 4432 del 22 luglio 1997 (esecutivo a norma di legge), ha approvato definitivamente il piano regolatore generale del comune di San Cassiano (Lecce) con le prescrizioni esposte nella stessa deliberazione.

La giunta della regione Puglia, con atto n. 4437 del 22 luglio 1997 (esecutivo a norma di legge), ha approvato definitivamente il piano regolatore generale del comune di Torchiarolo (Brindisi) con le prescrizioni esposte nella stessa deliberazione.

97A7752

Varianti al piano regolatore generale dei comuni di Martano, Molfetta e Manduria

La giunta della regione Puglia, con atto n. 4436 del 22 luglio 1997 (esecutivo a norma di legge), ha approvato per le considerazioni e le prescrizioni esposte nella stessa deliberazione, la variante al piano regolatore generale del comune di Martano (Lecce) concernente il progetto per il potenziamento del poliambulatorio di Martano.

La giunta della regione Puglia, con atto n. 4435 del 22 luglio 1997 (esecutivo a norma di legge), ha approvato per le considerazioni e con le prescrizioni esposte nella stessa deliberazione, la variante al piano regolatore generale del comune di Molfetta (Bari) concernente il progetto per la sistemazione viaria delle aree ex art. 51 della legge n. 865/1971 completamento via Fontana.

La giunta della regione Puglia, con atto n. 4434 del 22 luglio 1997 (esecutivo a norma di legge), ha approvato per le considerazioni e con le condizioni esposte nella stessa deliberazione, la variante al piano regolatore generale del comune di Manduria (Taranto) concernente il progetto per la costruzione del tronco Bradanico-Salentino tratto compreso la S.S.V. Taranto-Grottaglie e Manduria - lotto 3.

97A7753

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 25 luglio 1997, n. 307, concernente: «Regolamento recante le specifiche tecniche relative al sintonizzatore-decodificatore per ricezione di segnali numerici televisivi, sonori e dati, in chiaro o criptati, via cavo e via satellite, denominato "set top box"». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 217 del 17 settembre 1997).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, sono da apportare le seguenti correzioni in corrispondenza delle sottoelencate pagine:

a pag. 5, prima colonna:

nella settima premessa la parola «*l'impegno*» è sostituita dalla seguente: «*l'impiego*»;

nella nona premessa la parola «*l'atuazione*» è sostituita dalla seguente: «*l'attuazione*»;

a pag. 5, seconda colonna:

nella quattordicesima premessa la sigla «*CL*» è sostituita da «*CR*»;

inoltre, nell'annesso, a pag. 6:

relativamente al punto 1.1, nella colonna «norme di riferimento e/o note», la legge «*971*» è da indicare in «*791*» ed, inoltre, dopo la parola «industria» manca la parentesi;

relativamente ai punti 2.7, 2.8, 2.9 e 2.10, nella colonna «norme di riferimento e/o note», le ultime due frasi sono mancanti del punto;

a pag. 7:

relativamente al punto 2.12, nella colonna «valori e/o standard di riferimento», nella decima riga, occorre scrivere «*8 MHz.*» in luogo di «*(MHz.*»;

relativamente al punto 2.15, nella colonna «valori e/o standard di riferimento», nella prima riga, sostituire «*32*» con «*64*»;

relativamente ai punti 2.14, 2.15 e 2.16, nella colonna «norme di riferimento e/o note», sono da eliminare le righe intermedie in modo che il richiamo ETS 300 429 sia valido per tutti e tre i punti menzionati;

relativamente al punto 3.6, la parola «*Telecomunicazioni*» è da sostituire con «*Telecommutazioni*»;

a pag. 8:

relativamente alla voce 3.15, nella colonna «norme di riferimento e/o note», la parola «*Solomond*» è da sostituire con «*Solomon*»;

relativamente alla voce 4.4, nella colonna «norme di riferimento e/o note», l'espressione «*da* rate» è sostituita con «*data* rate»;

relativamente alla voce 4.6, nella colonna «valori e/o standard di riferimento», nella terza riga, il numero «*13813*» va modificato in «*13818*»;

infine, a pag. 9, in fondo all'annesso, nella voce «Metodi di misura», punto 1, l'espressione «fra 15 e *25* °C» e da sostituire con «fra 15 e *35* °C».

97A7797

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 2 3 3 0 9 7 *

L. 1.500